

PROGETTISTI	GRUPPO ARGO ARCHITETTURA URBANISTICA DESIGN STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ARCH. MARCO COLLA ARCH. GABRIELE FERRARI ARCH. ROBERTO PELLINO ARCH. GIAN LUCA PERINOTTO VICOLO CILEA 11 - 27029 VIGEVANO (PV) TEL FAX 0381903221 P.IVA 02003500184 WEB HTTP://WWW.GRUPPOARGO.IT E-MAIL INFO@GRUPPOARGO.IT
COMMITTENTI	COMUNE DI TROMELLO (PV) PIAZZA VITTORIO VENETO 1 - 27020 TROMELLO TEL. 0382-86021 FAX. 0382-868370 P.IVA 00463060186 WEB HTTP://WWW.COMUNE.TROMELLO.PV.IT SINDACO - MAURO RICCI ASSESSORE ALL'URBANISTICA - DOTT. GIANEMILIO COSTA SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. LUCIO GAZZOTTI RESPONSABILE SETTORE LL.PP. - GEOM. VITTORIO LODIGIANI RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GEOM. ANTONIO CASTOLDI
	DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE
	DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE
SIGLA PROGETTO	PGT COMUNE DI TROMELLO
TITOLO PROGETTO	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005 PUBBL. SUL BURL 1° S.O. N.11 DEL 16/03/05 E S.M.I.
RIFERIMENTO	
NUMERO ELABORATO	DPa2
TITOLO ELABORATO	DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. N.12/005 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA - PARTE SECONDA QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATARIO
SCALA	
DATA	APRILE 2009

PROGETTISTI:

GRUPPO ARGO
ARCHITETTURA URBANISTICA DESIGN

STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI

MARCO COLLA
GABRIELE FERRARI
ROBERTO PELLINO
GIAN LUCA PERINOTTO

VICOLO CILEA 11
27029 VIGEVANO PV
TEL - FAX 0381 903221
P.IVA 02003500184
E.MAIL INFO@GRUPPOARGO.IT
SITO WEB: WWW.GRUPPOARGO.IT

INDICE

1.1.	GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE.....	3
1.1.1.	IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE E IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE.....	3
1.1.2.	IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PAVIA.....	9
1.1.3.	GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE	20
	IN SINTESI:	22
1.2.	I VINCOLI AMMINISTRATIVI SOVRAORDINATI.....	23
1.2.1.	I VINCOLI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	23
1.2.2.	I VINCOLI DI TUTELA DELL'AMBIENTE.....	24
1.2.3.	I VINCOLI DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	30
1.2.4.	I VINCOLI SUI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	34
1.2.5.	I VINCOLI RELATIVI ALLE FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO	37
1.2.6.	I VINCOLI RELATIVI ALLE ZONE DI RISPETTO DEL SISTEMA DELLE ACQUE.....	41
1.2.7.	I VINCOLI RELATIVI ALLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	45
	IN SINTESI:	47
1.3.	LA RACCOLTA DI ISTANZE E PROPOSTE.....	49
TABELLA 1.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI DA AGRICOLO A RESIDENZIALE).....	53
TABELLA 2.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI DA STANDARD NON ACQUISITO A RESIDENZIALE)	54
TABELLA 3.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI DA AGRICOLO INEDIFICATO A PRODUTTIVO).....	54
TABELLA 4.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI GIA' EDIFICABILI O EDIFICATI IN DESTINAZIONE RESIDENZIALE)	55
TABELLA 5.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DELLE MODALITA' DI INTERVENTO SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA)	55
TABELLA 6.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI MODIFICA DELLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE O DELL'AZZONAMENTO).....	56
TABELLA 7.	COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI ZONA AGRICOLA DISMESSA O DISMISSIBILE)	57
TABELLA 8.	COMUNE DI TROMELLO – SINTESI DELLE ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007	57
	IN SINTESI:	58

Il testo di sintesi nelle varie parti della relazione è evidenziato con il carattere in grassetto e uno sfondo grigio.

1.1. GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE

Oltre alle indagini sul sistema socio-economico locale, effettuate nei precedenti paragrafi, nella predisposizione del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per la pianificazione comunale, si deve tenere conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, ovvero considerare la seguente documentazione:

- le indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali, come la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia, o, nel caso di vari Comuni della Lomellina, il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- le indicazioni degli atti di programmazione predisposte da altri soggetti che hanno influenza diretta sulla pianificazione, come ad esempio quelli riguardanti la rete dei trasporti, redatti da Rete Ferrovie Italiane (RFI S.p.a.), dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS S.p.a.), ovvero da soggetti promotori individuati da Concedenti regionali come, nel caso di vari Comuni della Lomellina, la Società Infrastrutture Lombarde;
- nonché eventuali altri strumenti di programmazione settoriale, come ad esempio i Piani di Emergenza comunali o intercomunali ai sensi della Legge regionale n. 16 del 2004.

1.1.1. IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE E IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Lombardia è approvato, dopo un lungo iter, con Delibera del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, pubblicata nel B.U.R.L. n. 32 del 6 agosto 2001, Serie Ordinaria,¹ e messo a disposizione anche in modalità digitale su supporto informatico.²

Il PTPR lombardo si fonda essenzialmente su due criteri ispiratori. Il primo è che il paesaggio rappresenta una qualità del territorio dovuta sia alle condizioni naturali sia all'intervento storico o attuale dell'uomo; quindi tutto il territorio presenta in differente misura elementi paesisticamente significativi e l'attenzione paesistica non può essere riservata ai soli paesaggi eccezionali, ma deve essere estesa all'intera regione. Il secondo è che la qualità degli interventi non si ottiene per legge, ma è conseguenza di una visione del paesaggio e di cultura del progetto nuove, basate sulla conoscenza delle strutture paesistiche del territorio, che il Piano assume come riferimento prioritario per ogni iniziativa di trasformazione.

In particolare il PTPR costituisce uno degli atti del Piano del Paesaggio Lombardo, insieme ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, ai Piani dei Parchi Regionali, ed ai Documenti specificati dall'articolo 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del PTPR stesso. Anche il Piano Regolatore Generale del Comune (oggi PGT) può assumere valenza paesistica in base ai criteri stabiliti dall'articolo 6 delle stesse norme di PTPR.³

1 Il lungo iter del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Lombardia (PTPR) ha avuto appunto la sua conclusione del 2001 con l'approvazione tramite delibera del Consiglio Regionale, con i seguenti passaggi intermedi: 1) adozione con Delibera di Giunta Regionale n. 6/30195 del 25 luglio 1997 (Adozione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57), pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 21 maggio 1998, 3° Supplemento Straordinario; 2) rettifiche, integrazioni e correzioni con Delibera di Giunta Regionale n. 6/32935 del 5 dicembre 1997 (Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n. 6/30195 del 25 luglio 1997), pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 21 maggio 1998, 3° Supplemento Straordinario; 3) approvazione definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 43799 del 18 giugno 1999 (Approvazione della proposta definitiva di Piano Territoriale Paesistico Regionale e presentazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 57); 4) Delibera di Giunta Regionale n. VII/753 del 3 agosto 2000 (Riassunzione di deliberazioni concernenti alcune proposte di atto amministrativo presentate nel corso della VI legislatura e non approvate dal Consiglio Regionale nel corso della stessa); 5) approvazione di Consiglio con Delibera del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001 (Piano Territoriale Paesistico Regionale), pubblicata nel B.U.R.L. n. 32 del 6 agosto 2001, Serie Ordinaria.

2 Cfr. in particolare il link della Regione Lombardia: http://62.101.84.82/direzioni/cd_pianopaesistico/ambiti/index.htm.

3 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 8 (Il Piano del Paesaggio Lombardo e le sue articolazioni): le disposizioni dei PRG (oggi PGT) assumono specifica valenza paesistica qualora l'organo preposto all'approvazione o all'espressione di parere riconosca l'effettiva capacità dello strumento urbanistico di garantire un adeguato grado di riconoscimento e tutela dei valori paesistici, articolando e meglio specificando la disciplina paesistica già vigente. Ed inoltre si veda: Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 3 (Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo), comma 3: Le disposizioni dei P.R.G. assumono specifica valenza paesistica qualora tale valenza sia riconosciuta ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. Inoltre l'articolo 6 (Livello di definizione degli atti a valenza paesistica) delle stese NTA: 1. Si intende per livello di definizione di un atto la scala e l'articolazione delle rappresentazioni, la capacità di riconoscere gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale, la puntualità degli indirizzi di tutela che vi sono contenuti, la specificità delle disposizioni e delle eventuali indicazioni progettuali. 2. In presenza di strumenti a specifica valenza paesistica di maggiore definizione, di cui all'articolo 3, tali strumenti dal momento della loro entrata in vigore definiscono la disciplina paesistica del territorio ivi considerato. 3. In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesistica, il medesimo provvedimento di approvazione dà atto della coerenza con gli indirizzi del Piano del Paesaggio,

Il piano del Paesaggio in effetti, secondo l'articolo 4 delle norme di PTPR,⁴ si basa su due principi:

- il principio di maggiore definizione, secondo il quale per ogni parte del territorio e in ogni momento, la disciplina paesistica da rispettare è quella e solo quella espressa dall'atto a specifica valenza paesistica più dettagliato in quel momento vigente;⁵
- il principio gerarchico, secondo il quale un piano "sottordinato" deve attenersi alle indicazioni di quello "sovraordinato".⁶

Il PTPR, anche sulla base del principio di sussidiarietà, secondo il quale Regione, Province e Comuni collaborano nel perseguire le finalità proprie della pianificazione paesistica,⁷ costituisce il quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo ed inoltre lo strumento di disciplina paesistica del territorio regionale.⁸ Con il PTPR si procede infatti all'identificazione ed immediata tutela degli aspetti paesistici di rilevanza regionale: in particolare è immediatamente operativa la tutela degli ambiti di elevata naturalità, tra i quali peraltro non rientra l'area della Lomellina.⁹

Inoltre il PTPR fornisce le linee guida, gli indirizzi ed i criteri di coordinamento per i successivi aspetti di pianificazione e progettazione, specificando ad esempio le modalità per l'individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici e quelle per il riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesistico; definendo anche per questo aspetto una prima mappa con i "Tracciati guida paesaggistici" e le "Strade panoramiche" (ad esempio in Lomellina la strada dei Cairoli è classificata dal PTPR come "Tracciato guida paesaggistico").¹⁰ Il

come espressi dagli atti sovraordinati, e ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla puntualità delle norme nonché all'ampiezza e qualità delle elaborazioni. 4. Il riconoscimento di uno strumento quale "atto a maggiore definizione" presuppone l'espressione, da parte dell'organo preposto all'approvazione, o all'espressione di parere, di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità dello strumento medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesistici rispetto alla disciplina paesistica previgente.

- 4 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 4 (Rapporti tra gli atti costituenti il Piano del Paesaggio): 1. I rapporti tra gli atti costituenti il Piano del Paesaggio si basano su due principi: gerarchico e di maggiore definizione. 2. In base al principio gerarchico, l'atto subordinato non può sovvertire gli indirizzi e le strategie di quelli sovraordinati. 3. In base al principio di maggiore definizione, le previsioni dell'atto più definito, approvato nel rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati.
- 5 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 9 (Il principio di maggiore definizione). Al fine di evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo luogo e di favorire la consultazione di un unico atto che contenga tutte le informazioni necessarie, si stabilisce il principio in base al quale, per ogni parte del territorio e in ogni momento, la disciplina paesistica da rispettare è quella e solo quella espressa dall'atto a specifica valenza paesistica più dettagliato in quel momento vigente. In particolare l'approvazione di un atto più definito "disattiva" l'efficacia normativa degli atti più generali riferiti al medesimo territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni. Per questa ragione assume estrema importanza la certificazione del livello di definizione paesaggistica degli atti di pianificazione. In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesistica, il medesimo provvedimento di approvazione ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla puntualità delle norme nonché all'ampiezza e qualità delle elaborazioni. Ovviamente, poiché la disciplina urbanistica si esprime principalmente attraverso il PRG (oggi PGT), qualora questo assuma anche la veste di atto a valenza paesistica di maggiore definizione, si viene a determinare una situazione di particolare linearità. Quindi assume particolare rilevanza l'eventuale qualificazione del PRG (oggi PGT), come atto a specifica valenza paesistica. Il compito di certificare la valenza paesistica del PRG (oggi PGT), in sede di approvazione dello stesso, dovrebbe comportare le seguenti verifiche: 1) accertare la rispondenza al Piano del Paesaggio, disponendo le modifiche eventualmente necessarie; 2) certificare il livello di definizione delle valutazioni e indicazioni di natura paesistica contenute nel PRG (oggi PGT), in particolare dichiarando se questo attenga a un livello di definizione maggiore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia o del Parco, o quanto meno equivalente a questo, e conseguentemente diventi o meno il riferimento normativo per la valutazione dei progetti anche sotto il profilo paesistico; 3) eventualmente aggiornare e integrare il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, per la parte paesistica, accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesistica del PRG (oggi PGT) stesso (ovvero disponendo il rinvio a quest'ultimo).
- 6 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 10 (Il principio gerarchico). Sono evidenti i vantaggi (sul piano dell'efficienza operativa) ma anche i rischi (sul piano dell'efficacia dell'azione di tutela) del principio di maggiore definizione. Pertanto sembra corretto ricordare che, accanto a questo principio, vige anche un'organizzazione gerarchica della pianificazione, in base alla quale un piano "sottordinato" deve attenersi alle indicazioni di quello "sovraordinato". Di qui la chiara indicazione che il piano "più definito" può e deve arricchire e, per l'appunto, meglio definire le prescrizioni di quello più "generale", ma non può sovvertirne le strategie e le scelte fondamentali. Ove ciò avvenisse senza una esplicita retroazione dal livello particolare a quello generale (cioè senza una presa d'atto che la strategia generale è sbagliata o impraticabile o comunque da rivedere), il piano subordinato sarebbe illegittimamente approvato. Quindi la connessione tra i due (o più) livelli deve essere verificata con cura in sede di approvazione del piano subordinato, e l'eventuale mancato rispetto degli indirizzi generali potrà essere invocato da chiunque vi abbia interesse (ad esempio dalle Associazioni abilitate alla difesa dell'interesse collettivo ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986). È pertanto necessario definire una gerarchia degli atti a valenza paesistica, tale per cui sia chiaro di quali finalità e obiettivi e indirizzi, precedentemente definiti, ogni momento della pianificazione e della gestione paesistica debba darsi carico. L'essenziale è che di questa complessità di strumenti e livelli, della quale deve tenere conto chi elabora i piani, non sia costretto a preoccuparsi anche chi opera concretamente sul territorio, professionista o imprenditore o altro che sia.
- 7 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, Paragrafo 3 (La divisione dei compiti tra Regione ed Enti Locali).
- 8 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 10. Ed inoltre si vedano il Titolo I (Il P.T.P.R. come Quadro di Riferimento Paesistico) ed il Titolo II (Il P.T.P.R. come disciplina paesistica) delle stesse norme.
- 9 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, Titolo III (Disposizioni del P.T.P.R. immediatamente operative), articolo 17 (Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità).
- 10 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 19 (Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici) ed articolo 20 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesistico).

PTPR stabilisce che è compito dei Comuni adeguare i propri strumenti urbanistici a quanto prescritto agli articoli 19 e 20 delle NTA del Piano Regionale, proprio in ordine all'identificazione e alla normativa dei centri storici e della viabilità di interesse paesistico nell'ambito del territorio comunale. All'interno del PTPR sono altresì specificati, all'articolo 24, gli indirizzi generali per la pianificazione locale stessa.¹¹

Il PTPR indica anche due elementi da sviluppare generalmente nei PRG (oggi PGT): in primo luogo l'approfondimento di analisi di base orientate al riconoscimento dei valori paesistici e dei caratteri ambientali, storici, morfologici del territorio; ed in secondo luogo l'articolazione di elementi adatti al controllo ed alla tutela paesistica. Il PTPR stesso suggerisce di conseguire questo secondo fine non esclusivamente tramite norme volte a garantire l'esito morfologico degli interventi (controllo preventivo operato attraverso il piano), ma mantenendo invece aperta la possibilità di sottoporre a verifica sotto il profilo paesistico gli esiti della progettazione, quando questa viene svolta a livello urbanistico attuativo o a quello edilizio.¹² Tale fine si persegue, secondo le norme di PTPR, tramite il processo dell'esame paesistico¹³ ed del giudizio paesistico,¹⁴ come disciplinati dall'articolo 7.¹⁵

Per quanto attiene in particolare le politiche per la tutela del paesaggio agrario il PTPR evidenzia che le trasformazioni in atto, con processi di forte razionalizzazione colturale da un lato e di abbandono dall'altro, sono una delle componenti più rilevanti dell'evoluzione del paesaggio lombardo in questa fase storica, in larga misura non positive sotto il profilo paesistico e non governabili attraverso lo strumento normativo.¹⁶

Il Quadro di Riferimento Paesistico (QRP) contenuto nel PTPR assegna alla nostra area territoriale le caratteristiche dell'Ambito Geografico della Lomellina¹⁷ e l'Unità Tipologica di Paesaggio della Fascia della

- 11 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 24 ((Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione dei P.R.G. comunali) 1. I comuni nella redazione dei Piani Regolatori Generali e delle loro varianti impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in particolare: a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati dispositivi e di indirizzo del P.T.P.R. e del P.T.C.P., ove esistente; b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesistico messi a disposizione dal P.T.P.R. e dal P.T.C.P., ove esistente; c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesistici di rilievo sovracomunale o di interesse intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente; d) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati. 2. E' facoltà dei comuni nella redazione del Piano Regolatore Generale con valenza paesistica: a) predeterminare, sulla base degli studi paesistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dalla "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui al successivo art. 30, la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso; b) indicare, per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesistiche di dettaglio, che incidono anche sugli interventi edilizi. 3. In sede di approvazione del P.R.G. comunale: a) viene accertata l'adeguatezza dell'apparato analitico e descrittivo del piano nonché la coerenza tra gli elaborati a contenuto ricognitivo e valutativo, da un lato, e quelli a contenuto dispositivo, dall'altro, anche in riferimento alla predeterminazione della classe di sensibilità paesistica dei luoghi e alla definizione di prescrizioni paesistiche di estremo dettaglio; b) viene accertata la presenza e la corretta redazione della cartografia di localizzazione degli ambiti assoggettati alla tutela delle leggi 1497/1939 e 431/1985 successivamente ricomprese nel Titolo II del D. Lgs. 490/1999; c) viene accertata la sostanziale rispondenza del P.R.G. agli indirizzi e alle strategie del Piano del Paesaggio; d) viene verificato il coordinamento, a fini paesistici, con le previsioni dei P.R.G. dei comuni contermini. 4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini dell'approvazione del P.R.G. e relative varianti o della richiesta di modifiche d'ufficio degli stessi. 5. Il P.R.G. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesistica, una volta approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi degli articoli 6 e 3, comma 3. 6. I comuni apportano ai loro strumenti urbanistici le modifiche necessarie per renderli coerenti con il P.T.C.P., ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 18/1997. 7. Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte paesistica, accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesistica del P.R.G. stesso.
- 12 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 12 (Difficoltà insite nel passaggio dal regime di vincolo al regime di piano).
- 13 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 13 (L'esame paesistico). Ed inoltre Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 25 (Esame dell'impatto paesistico dei progetti).
- 14 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 14 (Il giudizio paesistico). Ed inoltre Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 29 (Giudizio di impatto paesistico).
- 15 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 7 (Disciplina paesistica). 1. Si definiscono disciplina paesistica le disposizioni di uno strumento pianificatorio che associ a rappresentazione del territorio condotta secondo categorie paesisticamente rilevanti a prescrizioni circa i comportamenti e gli interventi incidenti sui caratteri del paesaggio e/o sui modi in cui questo viene percepito. 2. Fra i comportamenti normalmente ammessi e ragionevolmente praticabili in un determinato contesto, la disciplina paesistica può escluderne alcuni, ovvero subordinarli a specifiche verifiche o condizioni, sulla base di motivazioni attinenti alla materia paesistica. 3. La determinazione dell'ammissibilità di un intervento sotto il profilo paesistico, ovvero delle condizioni cui deve adeguarsi, in attuazione della disciplina paesistica, può essere di automatica operatività o avvenire attraverso la procedura di esame paesistico, di cui all'articolo 8. Ed inoltre l'articolo 8 (Finalità e oggetto dell'esame paesistico), comma 1. Si definisce esame paesistico di un atto di natura progettuale e/o pianificatoria il procedimento mediante il quale se ne accerta l'impatto sotto il profilo paesistico e conseguentemente se ne determina l'accettabilità. Cfr anche la Parte IV (Esame paesistico dei progetti) dall'articolo 25 all'articolo 30 delle norme del PTPR stesso.
- 16 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Relazione, paragrafo 15.3 (Le politiche per la tutela del paesaggio agrario). Ed inoltre Regione Lombardia, PTPR, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34 (Politiche per la tutela del paesaggio agrario).
- 17 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Quadro di Riferimento Paesistico regionale. Definizione degli ambiti geografici: Lomellina. L'ambito geografico della Lomellina (3.22) Tradizionale regione agraria incuneata fra Ticino e Po, definita a occidente dal Sesia e a settentrione dal confine con il Novarese. Identificata nel basso Medioevo dal Comitato di Lomello, facente parte della Marca di

Bassa Pianura, e più specificamente del Paesaggio della pianura risicola,¹⁸ come anche evidenziato nella Tavola A allegata al PTPR stesso.

Per l'Unità Tipologica di Paesaggio della Bassa Pianura sono individuati dal PTPR indirizzi di tutela che riguardano le aree golenali delle fasce fluviali, la campagna ed i canali, il sistema irriguo ed i navigli,¹⁹ ovvero:

- per quanto riguarda le aree golenali, storicamente poco edificate, è prevista la tutela naturale del corso dei fiumi, evitando per quanto possibile la costruzione di argini artificiali e mantenendo i loro caratteri di configurazione morfologica e scarsa edificazione; a tal fine gli strumenti urbanistici e quelli di pianificazione territoriale devono garantire la salvaguardia del sistema fluviale nella sua complessa caratterizzazione naturale e storico - antropica; va, inoltre, garantita la percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, ove esistenti;
- per quanto riguarda la campagna, soggetta alla meccanizzazione dell'agricoltura che ha ridotto le partiture poderali e, conseguentemente, gli schermi arborei e talvolta anche il sistema irriguo mediante l'intubamento, vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale; è auspicabile che gli Enti locali attivino autonomamente forme di incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela delle trame verdi territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli spazi pubblici e del verde;
- per quanto riguarda il sistema delle acque irrigue, considerato che la rete idrografica superficiale artificiale è uno dei principali caratteri connotativi della pianura irrigua lombarda e che storicamente la cura nella progettazione e realizzazione di queste opere ha investito tutte le componenti, anche quelle minori (chiuse, livelle, ponti), la tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete.

E' importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 102 della Legge Regionale n. 12 del 2005, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, e sopradescritto nei suoi contenuti generali, conserva validità ed efficacia sino all'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) con valenza paesaggistica previsto dall'articolo 19 della stessa legge per il Governo del Territorio.

Ivrea, la Lomellina entra nella sfera d'influenza pavese a partire dal XIII secolo per restarvi fino al 1703, anno in cui passa sotto il dominio dei Savoia, quindi restituita alla Lombardia dopo la seconda guerra d'Indipendenza. Vicende storiche, come la costituzione del Contado di Vigevano nel 1532, vi porterebbero a riconoscere, come sub-ambito, il vigevanasco. Nessun altro paesaggio rileva caratteri così mutevoli di quello lomellino considerando il trascorrere delle stagioni. La monocoltura del riso comporta fasi di coltivazione sempre diverse e fortemente caratterizzanti il paesaggio. Dallo scenario trasparente delle acque inondanti le risaie in primavera, al verde tenero delle pianticelle germogliate in estate, al biondo autunnale del riso maturo, al grigiore delle steppe durante il riposo invernale. L'elemento naturale si accentua, come d'altra parte in tutte le sub-aree di pianura, lungo le valli fluviali (Ticino, Sesia, Po) con la presenza di garzaie, zone umide, lanche ecc. Il sistema insediativo della Lomellina si struttura sull'impianto di una rete stradale geometrica e definita fin dall'epoca romana. Qui si radunano in forma compatta i maggiori centri abitati, altri minori si distendono lungo le stesse vie, altri ancora prediligono la quasi naturale collocazione di ciglio dei terrazzi fluviali (specie lungo la sponda del Po). Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. Componenti del paesaggio fisico: pianura diluviale con presenza di alvei e paleoalvei, dossi di deposito eolico, terrazzi e scarpate di valle, letti fluviali ghiaiosi; Componenti del paesaggio naturale: ambiti naturalistici e faunistici ('garzaie è del Sesia, zone umide localizzate, ambiti boschivi e ripariali della valle del Ticino, lanche e mortizze, zona dell'Arbogna, dossi di Remondò, valle del Terdoppio...); Componenti del paesaggio agrario: modello tipologico della 'cassina' a corte risicola della Lomellina; ambiti del paesaggio della risicoltura; ambiti del paesaggio della pioppicoltura; marcite e prati marcitori (Sforzeca); nuclei colonici di rilevanza paesaggistica (Sforzeca, Castello d'Agogna, Villanova...); filari e alberature residue; reliquati boschivi; nuclei rurali 'di strada' (Gropello Cairoli) o di 'terrazzo fluviale' (Sannazzaro de' Burgondi, Pieve del Cairo...); sistema irriguo e adacquatore (rogge, canali, cavi...), paratoie, chiuse, chiaviche; mulini (della zona di Vigevano, di Sartirana, di Confienza, di Gambolò...); Componenti del paesaggio storico-culturale: castelli e ricetti (Castello d'Agogna, Sartirana, Cozzo, Scaldasole, Frascarolo, Valeggio...); siti archeologici (Lomello, Dorno...); santuari e altri edifici religiosi isolati (Madonna della Bozzola a Garlasco, Madonna del Campo a Mortara, abbazia di Sant'Albino...); archeologia industriale (pile, riserie a Molino del Conte e a Valle Lomellina...); rete ferroviaria locale e sue attrezzature (stazioni, scali, depositi...); tracciati storici (Strada Pavese Selvatica, itinerari della Via Francigena) e loro supporti (ponti, cippi, altre opere d'arte...); Componenti del paesaggio urbano: centri storici e loro equipaggiamenti civici (Mortara, Vigevano, Dorno, Sartirana, Lomello, Candia Lomellina, Palestro, Robbio...); tessuto edilizio borghese dei sec XIX e XX, equipaggiamenti civici e sociali dei centri maggiori; Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; luoghi dell'identità locale (piazza Ducale di Vigevano, Lomello...).

18 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Quadro di Riferimento Paesistico regionale. Unità tipologiche di paesaggio: Fascia della Bassa Pianura; Paesaggi della pianura risicola. Indirizzi di tutela (paesaggi della pianura risicola). La tutela del paesaggio della risicoltura significa anche tutela di un'immagine, benché essa si sostenga su opportunità che possono anche mutare con il tempo. Va in ogni caso preservata la tessitura territoriale fondata su piccoli o grossi centri di impianto rurale, sulle cascine, sui sistemi viari rettilinei, sulla rete dei percorsi minori legati agli appoderamenti. Fondamentale è in ogni caso la salvaguardia del sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di raccolta, ai cavi distributori. La tutela si eserciterà poi sulle eredità fossile dei fiumi, sui dossi sabbiosi (tipici in alcune precise zone della Lomellina), sui lembi boschivi ripariali, sulle aree faunistiche (garzaie). Va infine sostenuta la pioppicoltura come elemento ormai caratteristico di diversificazione del paesaggio di golena fluviale.

19 Cfr. Regione Lombardia, PTPR, Indirizzi di tutela, Volume 6.

E però è utile sottolineare che la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale con Deliberazione n.6447 del 16 gennaio 2008.²⁰

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è individuato quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali della programmazione di settore della Regione e di orientamento della programmazione e pianificazione dei Comuni e delle Province, già nella Legge per il governo del territorio del 2005.

Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico (articolo 19); con questa sua valenza, il PTR persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all'articolo 143 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (articolo 76). Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette confermano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell'articolo 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal Piano Territoriale Regionale stesso (articolo 77).

Il PTR individua i seguenti macro-obiettivi trasversali: rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; riequilibrare il territorio della Regione; proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.

Il Sistema degli obiettivi territoriali del PTR è poi quello di seguito elencato:

1. favorire l'innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione;
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con l'esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all'integrazione paesaggistica;
3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l'accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità;
4. perseguire l'efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell'abitare;
6. porre le condizioni per un'offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero;
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico;
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suolo;
9. assicurare l'equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale e edilizio;
10. promuovere un'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo sostenibile;
11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione, ma anche come settore turistico, il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici e privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità;
12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell'innovazione;
13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio;
14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat;

20 Si veda in particolare <http://www.ptr.regione.lombardia.it>.

15. supportare gli Enti Locali nell'attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo;
17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata;
18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse;
19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare;
20. promuovere l'integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione degli impatti;
22. responsabilizzare la collettività e promuovere l'innovazione al fine di minimizzare l'impatto delle attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo);
23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali;
24. rafforzare il ruolo di "Motore Europeo" della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e territori forti.

Gli obiettivi per il sistema della pianura irrigua indicati dal PTR nel proprio Documento di Piano sono i seguenti:

- ST5.1.garantire l'equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesistiche (promozione attività a maggior compatibilità con l'ambiente e il paesaggio);
- ST5.2.tutela delle risorse idriche (gestione sostenibile delle risorse per aspetti quantitativi e riduzione delle pressioni su risorsa da parte di sistema agricolo);
- ST5.3.tutela delle aree agricole come elemento caratteristico della pianura;
- ST5.4.promozione del sistema paesistico culturale (attività di valorizzazione turistica e i fruizione del paesaggio e del territorio agricolo);
- ST5.5.migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale della mobilità;
- ST5.6.evitare lo spopolamento delle aree agricole.

1.1.2. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PAVIA

Il principale atto di programmazione sovracomunale a cui si deve riferire la pianificazione del territorio comunale in oggetto è costituito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53/33382 del 7 novembre 2003.²¹

Il PTCP costituisce lo strumento di pianificazione strategica e di indirizzo della Provincia di Pavia, riferito a tutto il territorio provinciale, ed ha come obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle specificità e delle identità locali.²² Esso, tenuto conto delle linee generali di assetto del territorio regionale, approvate nel 2000,²³ e degli indirizzi dei PRG (oggi PGT) comunali, ha natura ed effetto di Piano Territoriale e di Piano Paesistico, recependo i contenuti e gli indirizzi di PTC dei Parchi e del PAI del Po.²⁴

Il PTCP di Pavia si articola in tre tipologie dispositive: le direttive, alle quali ci si deve uniformare; gli indirizzi, che hanno carattere orientativo ed indicativo; e le prescrizioni, che sono immediatamente vincolati e prevalenti rispetto ai contenuti degli strumenti urbanistici comunali.²⁵

Lo stesso PTCP di Pavia, al Titolo II delle proprie NTA, stabilisce anzitutto le direttive per: la concertazione tra enti, nei casi di valenza sovracomunale;²⁶ la verifica di compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico comunale con il PTCP, esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sovracomunali, e per la verifica della valenza paesistica;²⁷ ed inoltre la redazione dei piani regolatori comunali, anche se queste ultime sono parzialmente superate dall'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2005.²⁸

Inoltre, al Titolo III delle NTA di PTCP, oltre alla definizione degli indirizzi generali per i piani di settore,²⁹ sono precisati gli indirizzi generali e quelli specifici per i vari ambiti territoriali tematici, ovvero per le sub-aree con caratteri omogenei individuate dal Piano stesso della Provincia.³⁰

Lo stesso Titolo III del PTCP contiene pure gli indirizzi generali per la redazione dei piani regolatori comunali.³¹

21 Il provvedimento di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia (Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53/33382 del 7 novembre 2003) è stato pubblicato sul B.U.R.L., Serie Inserzioni, n. 53, del 31 dicembre 2003. Si veda anche il Decreto del Direttore Generale (D.D.G.) Territorio e Urbanistica n. 220 del 15 gennaio 2004 (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia), pubblicato su B.U.R.L. n. 6 del 2 febbraio 2004, Serie Ordinaria.

22 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 1.

23 Cfr. il Documento "Linee generali di assetto del territorio lombardo", elaborato ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2000, ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/49509 del 7 aprile 2000 (Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'articolo 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1), pubblicato nel B.U.R.L. n. 22 del 1 giugno 2000, 2° Supplemento Straordinario.

24 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 2.

25 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articoli 5, 6, 7 e 8.

26 Ad esempio nel caso di: a) localizzazione di nuove aree e poli produttivi o varianti che prevedano il riuso di aree produttive dismesse, con dimensioni superiori a: a.1) mq. 10.000 di superficie lorda di pavimento (s.l.p.) per Comuni < 2000 abitanti; a.2) mq. 20.000 di s.l.p. per Comuni compresi tra 2001 e 5000 ab.; a.3) mq. 40.000 di s.l.p. per Comuni compresi tra 5001 e 10000 ab.; a.4) mq. 50.000 di s.l.p. per Comuni > 10000 ab.. Con la finalità di salvaguardare e tutelare il principio di equilibrio nelle relazioni e nelle dinamiche di sviluppo territoriale tra Comuni contermini, le soglie di cui sopra sono da intendersi elevate in proporzione del 50% per i Comuni di cui ai punti a.1) e a.2) confinanti con centri urbani di cui ai punti a.3) e a.4) (Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 17, comma 1, lettera a). Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articoli 16, 17, 18, 19.

27 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 20.

28 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 21.

29 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 22. (piano del traffico per la viabilità extraurbana; piano di bacino della mobilità e dei trasporti-programma triennale dei servizi; piano delle attività estrattive; piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; piano di risanamento delle acque; piano ittico; piano faunistico - venatorio; piano per il turismo; programma per le attività produttive; piano di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo - pastorali e piano d'indirizzo forestale; piano di sviluppo agricolo; piano per l'istruzione). In Comune di Tromello è identificata una Zona di ripopolamento e cattura (Istituti faunistico venatori) Legge Regionale n. 26 del 1993 nella parte settentrionale del territorio comunale.

30 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 23 (Ambiti territoriali tematici) 1. Gli Ambiti tematici per tipologie territoriali costituiscono sub-aree del territorio provinciale che il PTCP individua quali primi momenti di applicazione di forme di coordinamento intercomunale in funzione dell'evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali di carattere strategico ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PTCP stesso. 2. Per ciascun ambito territoriale tematico, sono individuati specifici indirizzi di carattere programmatico. 3. Gli Ambiti tematici territoriali sono quindi definiti: a) in funzione dell'evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali, di carattere strategico ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PTCP; b) in funzione della presenza di aspetti di sensibilità/criticità relativi alla morfologia del territorio, alla morfologia degli insediamenti, all'organizzazione e alla struttura dei servizi, alla distribuzione della popolazione, all'organizzazione dei sistemi locali del lavoro, a processi insediativi e territoriali in corso o tendenziali.

Si riporta di seguito l'articolo 28 delle NTA di PTCP pavese, con gli indirizzi generali per la redazione di tutti i piani regolatori comunali della Provincia di Pavia.

ARTICOLO 28 - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI

Indirizzi generali

1. Al fine di dare efficacia alle procedure di copianificazione e concertazione nell'ambito del quadro generale degli obiettivi delineati dal PTCP e sintetizzati negli elaborati che costituiscono la "Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale", i Comuni devono attenersi, nell'elaborazione ed adeguamento dei PRG (oggi PGT), ai seguenti indirizzi e criteri generali per la pianificazione del territorio, oltreché alla normativa nazionale, regionale ed agli indirizzi, criteri e linee generali di assetto del territorio, predisposti dalla Regione Lombardia.

Inquadramento territoriale e paesistico - ambientale

2. Al fine di rendere coerente il contenuto dei PRG rispetto agli indirizzi e alle politiche territoriali individuate nell'ambito del PTCP, la formazione degli stessi dovrà essere sottoposta a verifica preventiva, di cui all'art. 21, nell'identificazione degli obiettivi con particolare riguardo a:
 - a) sistema di valori, problemi e indirizzi sintetizzati dagli elaborati che costituiscono la Carta Unica e condivisa del territorio provinciale;
 - b) Quadro territoriale di riferimento e il relativo sistema delle conoscenze messo a disposizione dal PTCP;
 - c) verifica di compatibilità degli usi e delle destinazioni d'uso del suolo rispetto agli scenari di Piano, sintetizzati nell'ambito degli elaborati che costituiscono la Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale.

Criteri insediativi

3. In coerenza con i contenuti della "Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale", i Comuni si attengono, nella formazione dei PRG (oggi PGT), ai seguenti criteri prioritari:
 - a) privilegiare forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di dispersione insediativa, dei costi di infrastrutturazione primaria e di accessibilità ai servizi;
 - b) privilegiare nella localizzazione dello sviluppo insediativo la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle aree di frangia e degli spazi interclusi;
 - c) disincentivare l'agglomerazione di nuovi insediamenti lungo le infrastrutture di livello provinciale, preservando le migliori condizioni di accessibilità alle stesse;
 - d) sottoporre lo sviluppo di nuovi insediamenti e espansioni edilizie alla verifica del rispetto della morfologia dei suoli e della percezione degli elementi significativi del paesaggio;
 - e) verificare, nello sviluppo delle espansioni edilizie e delle infrastrutture viarie, il rispetto delle partizioni aziendali del territorio agricolo;
 - f) coordinare le procedure di dimensionamento e localizzazione di nuove aree produttive e poli industriali con gli Enti territoriali di livello superiore, i Comuni contermini, le politiche di settore, al fine di verificarne le condizioni ottimali in termini di effettiva domanda di aree, le condizioni di accessibilità i costi di infrastrutturazione e di connessione alle reti e ai servizi, i costi dal punto di vista delle trasformazioni ambientali e territoriali, le opportunità insediative dal punto di vista della creazione di adeguati mix funzionali e sistemi relazionali;
 - g) coordinare gli interventi di nuova localizzazione di strutture commerciali, compresi anche gli interventi di riqualificazione urbana che prevedono l'inserimento di tali funzioni, con le politiche del trasporto e della mobilità di livello provinciale e con le politiche urbane e di assetto territoriale dei Comuni contermini al fine di una corretta valutazione delle ricadute e un'efficace redistribuzione dei carichi urbanistici ed ambientali e dei vantaggi economici relativi;
 - h) salvaguardare e, se del caso, incrementare le destinazioni territoriali ad agricoltura, in modo da favorire lo sviluppo dell'attività primaria, specie nei contesti in cui la presenza di aziende agricole sia essenziale allo sviluppo economico.

Criteri per il dimensionamento

4. Il dimensionamento del PRG (oggi PGT) è definito e misurato dalla quantità complessiva dei suoli e dei volumi utilizzati e destinati dal PRG (oggi PGT) alla organizzazione e alla trasformazione della struttura urbana, comprese le relative infrastrutture e servizi.
5. Il calcolo del dimensionamento delle previsioni urbanistiche dovrà quindi articolarsi rispetto al soddisfacimento della domanda generata localmente e correttamente definibile alla scala comunale mediante analisi del tasso di espansione della popolazione e delle attività insediate sul territorio comunale.
6. Eventuali previsioni insediative eccedenti il soddisfacimento dei fabbisogni espressi localmente, dovranno essere oggetto di concertazione con il livello provinciale, ai sensi dell'art. 18 e verificate rispetto ai sistemi territoriali di riferimento. Quale condizione necessaria per l'avvio della procedura di concertazione, si prevede che il Comune abbia ottemperato ai seguenti adempimenti:
 - a) elaborazione di un documento che attesti l'avvenuto rispetto e utilizzo di tutti i criteri insediativi proposti al precedente comma;
 - b) redazione di una Valutazione complessiva dei costi insediativi relativi nella fattispecie all'impatto sulla natura e le caratteristiche dei suoli urbanizzabili, all'impatto sulle strutture pubbliche e di servizio, alle condizioni che modificano l'assetto complessivo della mobilità;
 - c) nell'eventualità di previsioni urbanistiche che comportino destinazioni di carattere produttivo o commerciale, il Comune proponente dovrà dimostrare che queste si giustificano e si relazionano in modo diretto rispetto a politiche economiche e di settore espresse dal quadro programmatico provinciale o regionale.

Criteri paesistico - ambientali

7. Nell'ambito dei processi di espansione degli insediamenti e della maglia infrastrutturale a servizio delle nuove edificazioni, il PRG (oggi PGT) dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) il rispetto delle indicazioni di tutela e valorizzazione degli ambiti di interesse paesistico - ambientale individuati nell'insieme degli elaborati che costituiscono la "Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale";
 - b) il rispetto delle caratteristiche fisico - naturali dei suoli e delle rispettive indicazioni d'uso definite al Titolo IV delle presenti norme tecniche;

31 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 28.

- c) lo sviluppo di studi e analisi di maggiore dettaglio finalizzati ad implementare il livello di conoscenza e le relative condizioni di fattibilità per gli interventi individuati nell'ambito della definizione degli indirizzi progettuali del PTCP;
- d) l'assunzione del disegno e della maglia strategica delle reti e delle connessioni ecologiche individuate nell'ambito del PTCP provinciale, al fine di integrarne i contenuti di maggior dettaglio nella definizione delle politiche e degli assetti del verde e dei parchi di livello comunale;
- e) il rispetto delle misure di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo e dall'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso.

Oltre a ciò, per quanto attiene alle Norme per la Tutela e la Valorizzazione delle risorse paesistico – ambientali, il Titolo IV del PTCP di Pavia articola gli indirizzi normativi per ambiti unitari (indirizzi generali) ed in più per elementi costitutivi e per sistemi di rilevanza sovracomunale (indirizzi specifici).³²

Gli ambiti unitari sono le macro-aree aventi caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico – ambientale. Gli indirizzi di tutela individuati per ciascun ambito costituiscono il primo inquadramento paesistico da adottare negli atti di pianificazione territoriale e settoriale. Ai piani regolatori comunali (oggi PGT) è demandata l'articolazione degli indirizzi generali specificati dal PTCP.³³

Il PTCP di Pavia localizza il Comune in oggetto nell'ambito unitario, identificato con la lettera "B", della Pianura Irrigua Lomellina come specificato nell'Elaborato 3.1a (Sintesi delle proposte: gli scenari di piano).

Le Norme Tecniche d'Attuazione del PTCP, all'articolo 31.B, individuano quali elementi connotativi di quest'ambito, che si estende fra la golena della Sesia ed il Parco del Ticino, per primo l'assetto ad orientamento risicolo, con la sua tipica organizzazione colturale (fitto reticolo irriguo con presenza di acqua stagnante) ed aziendale (cascine); e per secondo l'assetto ecosistemico caratterizzato tipicamente dai corsi d'acqua, da risorgive (fontanili) ed in alcune aree da particolari elementi morfologici (dossi).

Le Norme Tecniche d'Attuazione del PTCP, all'articolo 31.B, elencano gli indirizzi generali, con carattere orientativo ed indicativo, il rispetto dei quali è esaminato in sede di valutazione di compatibilità del piano urbanistico comunale, ovvero del PGT, con il PTCP, per tale l'ambito unitario:

- a) dovranno essere salvaguardati e valorizzati i sistemi d'interesse ambientale corrispondenti ai principali corsi d'acqua (Agogna, Terdoppio), alle aree delle risorgive e dei dossi, favorendone la fruizione anche attraverso la realizzazione e la promozione di percorsi verdi (green - way);
- b) dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.
- c) i Piani di sviluppo agricolo ed i PRG (oggi PGT), compatibilmente con le esigenze di produttività agricola e nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno prevedere incentivi e norme tese a:
 1. accrescere la complessità dell'ecosistema contenendo le spinte alla monocoltura e prevedendo la conservazione e l'incremento delle biocenosi frammentarie (filari, boscaglie ecc.);
 2. regolamentare l'uso dei diserbanti e pesticidi;
 3. salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali il reticolo idrografico e gli elementi consolidati della tessitura;
 4. salvaguardare la vegetazione sparsa quale elemento importante sia dal punto di vista ecologico che paesistico;
 5. salvaguardare e valorizzare gli elementi tipici della pianura irrigua quali i fontanili, le risorgive, i prati marcioi e le marcite.
- d) vanno individuate norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo anche usi complementari a quelli agricoli, purché compatibili con l'attività agricola e con le tipologie interessate;
- e) devono essere studiate e promosse idonee tipologie costruttive per i nuovi impianti a servizio dell'agricoltura, che si pongano in un corretto rapporto con le preesistenze.

Inoltre il PTCP di Pavia localizza il Comune di Tromello negli ambiti territoriali tematici 7 (Ambito del Terdoppio) e 16 (Sistema urbano insediativo dei Comuni attestati sulla direttrice dei Cairoli), come specificato nell'Elaborato 3.1a (Sintesi delle proposte: gli scenari di piano).

32 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 29.

33 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 31.

Le Norme Tecniche d'Attuazione del PTCP, agli articoli 26.7 e 26.16 individuano per tali ambiti gli indirizzi, con carattere orientativo ed indicativo, il rispetto dei quali è esaminato in sede di valutazione di compatibilità del piano urbanistico comunale (ovvero del PGT) con il PTCP.

A proposito dell'ambito territoriale 7 (Ambito del Terdoppio) che comprende i Comuni interessati dalla presenza dell'asta fluviale del Torrente Terdoppio, il PTCP specifica come obiettivi e finalità degli indirizzi: la riqualificazione del sistema urbano e territoriale connesso all'ambito fluviale; la valorizzazione ambientale dell'asta fluviale; la valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole; ed in particolare come indirizzi:

- a) adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione dei territori compresi nell'ambito fluviale;
- b) realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale;
- c) progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti dell'ambito fluviale;
- d) progettazione e localizzazione lungo l'asta fluviale di assi verdi attrezzati, e spazi funzionali legati alle attività turistico - ricreative e sportive;
- e) progettazione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi spondali caratterizzati da fenomeni di artificializzazione e degrado;
- f) interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere agriturismo;
- g) promozione di un sistema coordinato per il trattamento e lo smaltimento delle deiezioni animali provenienti da aziende e attività di tipo zootecnico;
- h) completamento del sistema di smaltimento e depurazione delle acque con particolare riferimento ai Comuni di Garlasco, Tromello e Alagna;
- i) inserimento urbanistico e paesistico - ambientale, secondo criteri di sostenibilità, dei nuovi interventi sulla viabilità, con particolare riferimento ai corridoi stradali e agli attraversamenti del Terdoppio sulla direttrice di collegamento Vigevano – Mortara - Novara.

Per l'ambito territoriale 16 (Sistema urbano insediativo dei Comuni attestati sulla direttrice dei Cairoli), il PTCP specifica come obiettivi: il contenimento del consumo di suolo e dei processi di dispersione territoriale; il riassetto territoriale e controllo delle tendenze conurbative; la tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; la riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti; l'integrazione dell'offerta dei servizi di livello locale e sovracomunale; e come indirizzi:

- a) progettazione d'interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati d'interfaccia con gli spazi aperti a vocazione agricola;
- b) realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale;
- c) contenimento del consumo di suolo e riduzione della pressione insediativa sugli spazi legati alle attività agricole;
- d) interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti d'origine rurale per attività di carattere agriturismo;
- e) attivazione di progetti e interventi finalizzati al trattamento e al miglioramento della qualità delle acque per usi irrigui;
- f) completamento del sistema di smaltimento e depurazione delle acque con particolare riferimento al Comune di Tromello;
- g) decentramento e localizzazione di nuovi insediamenti destinati a funzioni di servizi alla persona e servizi generali;
- h) progettazione d'interventi per la valorizzazione ambientale dello spazio agricolo e per la diversificazione delle colture;
- i) attivazione di procedure di coordinamento delle politiche urbanistiche e di sviluppo degli insediamenti in relazione alla definizione d'interventi di viabilità;
- j) promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice dei Cairoli.

Si deve inoltre ribadire quanto specificato nella Relazione allegata al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia con riguardo alla cartografia predisposta a corredo del PTCP stesso, ed in particolare alle

tre tavole fondamentali ovvero: l'elaborato 3.1 (Sintesi delle Proposte: gli scenari di Piano), l'elaborato 3.2 (Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ambientali), e soprattutto l'elaborato 3.3 (Quadro sinottico delle invariati).³⁴ Nel dettaglio i dati riportati o citati nell'elaborato 3.3 (o anche negli altri elaborati) del PTCP sono finalizzati ad una analisi a vasta scala e ad un utilizzo indicativo della localizzazione e dell'individuazione del sistema delle invariati, come ben spiegato nella stessa Relazione di Piano ove si evidenziano i criteri ed i limiti di utilizzabilità dei dati medesimi. Pertanto si segnala che nel caso di perimetrazione dei vincoli su di una base cartografica diversa da quella utilizzata dalla Regione e dalla Provincia, ad esempio su areofotogrammetrico comunale, di non procedere ad un semplice ingrandimento a scala maggiore della perimetrazione effettuata dagli enti sovraordinati, ma ad una sua attualizzazione sulla base cartografica prescelta, individuando ex-novo gli elementi geografici: strade, confini amministrativi, corsi d'acqua, laghi, indicati nelle fonti originali del vincolo come elementi costitutivi del perimetro.³⁵

Ora, come già detto il PTCP di Pavia, nel Titolo IV delle proprie NTA, ed in particolare nell'articolo 32, elenca gli indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio provinciale.

Il sistema paesistico ambientale pavese, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, si articola, all'interno del territorio comunale di Tromello, nei seguenti elementi costitutivi del paesaggio, la cui tutela è normata dall'articolo 32 delle NTA del piano provinciale stesso:³⁶

34 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Relazione, pag. 125. Quadro sinottico del sistema delle invariati. Nell'ambito degli studi per la predisposizione del PTCP sono state svolte diverse analisi, in particolare riferite alla struttura territoriale ambientale della Provincia. (...) Si è quindi deciso, (...) di predisporre un ulteriore elaborato cartografico 3.3, denominato "Quadro sinottico delle invariati", che va ad integrare la Carta Unica e Condivisa del territorio Provinciale, già composta dalle tavole 3.1 "Sintesi delle Proposte: gli scenari di Piano" e 3.2 "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ambientali". Questo elaborato contiene il sistema delle "invariati" intese come elementi fisici, economici, sociali e culturali, che rappresentano l'espressione del perdurare di rapporti appunto spaziali, produttivi, sociali e culturali che, nel tempo, hanno presieduto alla costruzione del territorio. In quanto tali sono soggetti a specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità nel senso di garantire la persistenza dei rapporti costitutivi che sono loro sottesi. La cartografia è integrata da questa relazione, che ne descrive e precisa i contenuti, partendo dai vincoli vigenti sul territorio (aree ed elementi soggetti a specifiche previsioni di legge). Tenendo come riferimento principale i documenti regionali ed in particolare quelli del Sistema Informativo Beni Ambientali, sono stati evidenziati vari aspetti, tenendo conto della nota che segue su criteri e limiti di utilizzabilità dei dati.

35 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Relazione, pag. 126 e segg. Criteri e limiti di utilizzabilità dei dati. I dati riportati o citati, nella tavola 3.3 sono finalizzati ad una analisi a vasta scala e ad un utilizzo "indicativo" della localizzazione e dell'individuazione del sistema delle invariati. Infatti, solo i documenti e la cartografia originale, degli enti che l'hanno emessa, hanno caratteristiche tali da poter essere usati a fini probatori. A questo si aggiungono problemi di carattere tecnico ben definiti in una nota allegata al SIBA regionale che riportiamo di seguito. "Alcuni "oggetti territoriali" sottoposti a vincolo (o che "generano" un vincolo) ai sensi della Legge 431/85 non sono facilmente definibili. Per esempio, non è semplice definire quali specchi d'acqua siano propriamente dei "laghi". Vi sono inoltre margini d'incertezza più o meno ampi nella localizzazione degli "oggetti generatori di vincolo" (ad es., i corsi d'acqua), poiché le fonti informative sono spesso datate o incomplete. In questo secondo caso si è in genere introdotto, tra i dati alfanumerici, un apposito campo per segnalare quando non vi è certezza riguardo alla perimetrazione effettuata. Le fonti originali dei dati sui vincoli ambientali sono di natura e di qualità diversa rispetto alla Carta Tecnica Regionale al tratto alla scala 1:10.000 (C.T.R.), che è il riferimento cartografico utilizzato dal S.I.B.A.: si pensi, ad esempio, al vincolo ex lege 1497/39, per il quale la fonte originale è in genere solo il testo di un Decreto ministeriale, non sempre dotato anche di uno stralcio catastale. Il riporto dei dati dalla documentazione originale sulla C.T.R. comporta quindi problemi complessi e diversi in funzione del tipo di documentazione (testi descrittivi, mappe, stralci catastali, ecc.), delle fonti cartografiche di partenza (I.G.M.I., Catastale, ecc.) e della loro scala e richiede una trasposizione "critica", che si sforzi di individuare sulla C.T.R. medesima gli stessi oggetti geografici presenti nella documentazione di partenza. Al di là di questo, la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) della Regione Lombardia non è comunque, per sua natura, una fonte cartografica con valore probatorio, come invece quella catastale. Di alcuni oggetti territoriali generatori di vincolo (gran parte di quelli presi in considerazione dalla Legge 431/85) la perimetrazione sul territorio subisce nel tempo significative variazioni: è noto, infatti, che il corso dei fiumi si sposta, che i ghiacciai si riducono, che i boschi si riducono o si ampliano. Il S.I.B.A. non prende in considerazione le zone di esclusione del vincolo ex-lege 431/85: "... Il vincolo "non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444 e, nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971 n. 865...". Il processo di perimetrazione dei vincoli sulla C.T.R. è quindi soggetto ad una serie di approssimazioni a vari livelli che portano ad affermare il valore "indiziario" e non probatorio della componente vincolistica del S.I.B.A. A ciò si aggiunge la delicatezza di un'eventuale trasposizione dei dati S.I.B.A. su supporti cartografici diversi dalla C.T.R. Si segnala quindi a chi intendesse perimetrare i vincoli su di una base cartografica diversa da quella utilizzata dalla Regione (C.T.R. al tratto alla scala 1:10.000), ad esempio, sulla cartografia aerofotogrammetrica a grande scala 1:1.000, 1:2.000, che spesso i Comuni producono o sulla cartografia catastale, che l'operazione di trasposizione non consiste in un semplice "ingrandimento" a scala maggiore della perimetrazione effettuata dalla Regione, ma richiede una sua "attualizzazione" sulla base cartografica prescelta, individuando ex-novo gli elementi geografici: strade, confini amministrativi, corsi d'acqua, laghi, indicati nelle fonti originali del vincolo come elementi costitutivi del perimetro (ad es., per la Legge 1497/39 il testo dei decreti di vincolo e gli eventuali stralci catastali allegati). L'attendibilità dei dati. Il processo di "traduzione" di un vincolo all'interno del S.I.B.A. a partire dalla documentazione originale, che può essere di natura cartografica e a volte solo di natura testuale, si configura spesso come un'operazione intrinsecamente complessa, della quale non è semplice definire il grado di attendibilità, anche perché esso è il risultato di una molteplicità di fattori che possono interagire fra loro in vario modo. Non si ritiene possibile, quindi, dare una misura dell'attendibilità dei dati: si raccomanda quindi agli utenti di valutarla con attenzione, caso per caso, anche in rapporto a informazioni più precise e più dettagliate eventualmente a loro disposizione. "

36 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32 (Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio) 1. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano gli elementi più significativi che compongono e caratterizzano il sistema paesistico-ambientale Pavese, esse costituiscono un orientamento specifico e circostanziato per qualsiasi attività che comporta trasformazione del territorio. 2. Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.LGS. 490/99, gli indirizzi di cui al

Anzitutto, ai sensi dell'articolo 32 delle NTA di PTCP, commi da 6 a 14, sono tutelati i corsi d'acqua, ovvero i corpi idrici naturali e quelli naturalizzati (fiumi, torrenti, rogge, canali), per i quali l'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali, tramite la tutela delle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua, con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi, ed inoltre la possibilità di fruizione del corso d'acqua a fini ricreativi. In questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi: a) espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale; b) discariche di ogni tipo; c) attività estrattive ingiustificate; d) opere di regimazione idraulica non effettuate sulla base di appositi studi di impatto. Compatibilmente con le esigenze di regimazione e di sicurezza idraulica, sono invece da incentivare la formazione di fasce di vegetazione di ampiezza variabile, in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.³⁷

All'interno del Comune di Tromello, è tutelato in primis il torrente Terdoppio, che costituisce uno dei 17 corsi d'acqua naturali lombardi, classificati secondo i criteri del Decreto Legislativo n. 152 del 1999 (corpi idrici significativi). Il Terdoppio, che attraversa il territorio comunale da Nord a Sud, ha un bacino idrografico con una superficie totale di 515 kmq, di cui 304 kmq rappresentano la superficie del bacino in Regione Lombardia.³⁸

Tutto il corso, scorrente in Provincia di Pavia, del Terdoppio (Regione Lombardia codice rispetto acqua pubblica 18180127) risulta tutelato come bene paesistico e ambientale ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera c, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004. Pertanto è definita un'area di rispetto del fiume pari a 150 metri.³⁹

Oltre al torrente Terdoppio, che è classificato come corso d'acqua principale, nel Comune di Tromello sono identificati nel PTCP una serie numero di altri corsi d'acqua minori, come evidenziato nell'elaborato 3.3a del piano provinciale stesso. Tra questi in particolare sono individuati, partendo da Est: il Subdiramatore, il Cavo Cotta, il Cavo Brillì, la Roggia Reale, la Roggia Molinara, la Roggia Arcimbolda, il Cavo del Boschetto, il Cavo Bozzani, il Cavo Cecconi, il Naviglio Langosco, la Roggia Verdura, il Cavo Consortile Montemoro, la Roggia Regina, il Cavo Dessi, il Cavo Sozzani, il Cavo Strada, il Cavo Salvadeo, il Cavo Volpi, la Roggia Braga, il Cavo Luccini, il Cavo Fresco, il Cavo Malaspina, il Cavo Magnaghi, il Cavo Grizia.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 32 delle NTA di PTCP, commi da 15 a 19, sono tutelati gli specchi d'acqua, i bacini artificiali e naturali, per i quali l'obiettivo da perseguire è la salvaguardia, ovvero il mantenimento ed il miglioramento dell'assetto idrologico e morfologico naturale e le caratteristiche paesistiche. Viene specificato che, attraverso la pianificazione locale, è necessario garantire la libertà di accesso e la parziale percorribilità pedonale delle sponde; ed in più va salvaguardata la possibilità di creare fasce di rispetto, di misura variabile, da riservare alla colonizzazione naturale di specie arboree e arbustive. Come per i corsi d'acqua, in questi ambiti sono da vietare le discariche. Viceversa sono da ritenersi compatibili il mantenimento e la nuova realizzazione di attrezzatura leggera per la pesca, il ricovero di imbarcazioni, l'osservazione naturalistica e il tempo libero purché realizzati secondo precisi piani di utilizzazione e gestione degli specchi d'acqua.⁴⁰

Dentro il territorio comunale di Tromello sono identificati nell'elaborato 3.3a del PTCT di Pavia come specchi d'acqua, o bacini artificiali e naturali, numero sei aree, che peraltro vanno riverificate in quanto non sembrano rispettare tutti le caratteristiche di elementi costitutivi del paesaggio da assoggettarsi a tutela. Ad esempio due di questi, localizzati nella parte Nord-Est del Comune in corrispondenza dell'allevamento suinicolo della Cascina Pavesa, sono vasche destinate all'accumulo e lo smaltimento dei liquami zootecnici.

Sempre nell'ambito delle risorse idriche il PTCP tutela, oltre ai corpi idrici sotterranei e i suoli vulnerabili, e alle zone umide e palustri, sono salvaguardati i fontanili. Nelle aree intorno ai fontanili, per un raggio sufficientemente ampio, è necessario conservare la vegetazione naturale e, dove questa non sia più presente, è opportuno procedere a rimboschimenti specifici con specie autoctone.⁴¹

presente articolo integrano i criteri di cui alla DGR 25/7/97 n. 6/30194. 3. I riferimenti per l'individuazione di tali elementi sono costituiti principalmente da: a) quadro Territoriale di Riferimento del PTCP; b) approfondimenti connessi agli atti di maggior dettaglio paesistico (pianificazione locale, piani di settore, progetti operativi). 4. I Comuni e gli altri soggetti territorialmente competenti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali (pianificazione locale e settoriale, verifica paesistica dei progetti, progettazione ecc.), adotteranno scelte e provvedimenti coerenti con gli indirizzi di cui ai successivi commi, tenendo conto in particolare degli elaborati relativi alla Sintesi valutativa del PTCP. 5. Eventuali rettifiche e precisazioni rispetto a tali contenuti dovranno essere supportate da adeguati approfondimenti sia a carattere ricognitivo che valutativo.

37 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 6-14.

38 Cfr. Autorità di Bacino del Fiume Po - Parere del Comitato Tecnico sul Programma di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Lombardia (Art. 44 D. Lgs. 152/99)

39 Cfr. <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/> - Sistema Informativo Beni Ambientali Regione Lombardia - S.I.B.A. WEB.

40 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 15-19.

41 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 20-30.

Sono salvaguardati dal PTCP anche i paleovalvei e le emergenze geomorfologiche. Il principio generale da adottare rispetto a questi elementi, è quello della conservazione dei caratteri morfologici e della valorizzazione paesistica.⁴²

Come previsto dall'articolo 32 delle NTA di PTCP, commi da 40 a 43, sono tutelati poi i boschi. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 80 del 1989 sono considerati "bosco", i popolamenti arborei od arbustivi a qualsiasi stadio di età, di superficie superiore a 2000 mq., nonché i terreni che per cause naturali (valanghe, incendi, trombe d'aria, frane, ecc.) e/o antropiche (tagli a raso) siano rimasti temporaneamente privi di copertura vegetale. Viceversa non sono considerati bosco gli impianti a rapido accrescimento, i popolamenti arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2000 mq. distanti più di 100 metri da altri boschi, le fasce alberate di larghezza inferiore a 25 metri, i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura inferiore a maturità al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i popolamenti in fase di colonizzazione da meno di tre anni. Ferme restando le disposizioni Regionali in materia, ed in particolare la Legge Regionale n. 8 del 1976 e la Legge Regionale n. 9 del 1977, nonché le norme relative ai vincoli Paesistici, per il PTCP di Pavia i boschi sono da assoggettare a conservazione, e gli indirizzi di governo sono da definire attraverso piani di assestamento o di gestione. In assenza di detti piani sono da consentire solo tagli colturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle vigenti prescrizioni e le attività di allevamento compatibili.⁴³

Nell'elaborato 3.3a del PTCP sono evidenziati le foreste ed i boschi localizzati nel Comune di Tromello, per una superficie boschiva complessiva pari a quasi 150 ettari (per la precisione 144 ettari). La maggiore parte di queste aree sono ubicate nella fascia Sud-Ovest del territorio comunale.

Tutte le foreste ed i boschi sono tutelati come beni paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

Il PTCP tutela anche gli elementi della vegetazione diffusa, di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, comprensiva della vegetazione di ripa lungo i canali, della vegetazione interpodereale, dei filari e degli esemplari isolati di notevole interesse; tutti elementi che assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario dal punto di vista ecologico - funzionale e sotto il profilo paesaggistico. La regolamentazione puntuale di tali elementi è demandata dal PTCP stesso alla pianificazione locale, con l'obiettivo primario della tutela dell'esistente.⁴⁴

Il PTCP specifica anche che la pianificazione locale ha il compito di individuare e sottoporre a salvaguardia gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativo, storico, culturale e funzionale, sulla base dei tracciati interpoderali e del sistema irriguo. Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia e dell'assetto.⁴⁵

Il PTCP, ai sensi dell'articolo 32 delle NTA, commi da 53 a 55, tutela siti di interesse archeologico, comprendendo in questa categoria le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Nelle aree così individuate in sede di pianificazione locale, fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore le attività vanno limitate a quelle di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché agli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti e degli istituti scientifici autorizzati. In assenza di questi piani si deve consentire solo l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore della presente proposta e fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm. deve essere autorizzato dalla competente soprintendenza archeologica.⁴⁶

Nell'elaborato 3.3a del PTCP sono evidenziate le aree archeologiche, sia le areali di ritrovamento che le areali di rischio, ubicate nella fascia centrale del territorio comunale sulla sponda destra dell'attuale corso del torrente Terdoppio nel Comune di Tromello, per una superficie complessiva pari a quasi 120 ettari (per la precisione 117 ettari). Tali aree sono tutelate come beni paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

42 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 31-39.

43 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 40-43.

44 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 44-48.

45 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 49-52.

46 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 53-55.

Come previsto dall'articolo 32 delle NTA di PTCP, commi da 60 a 64, è tutelata la viabilità di interesse storico, ivi comprese la viabilità su strada (carrabile e pedonale) e quella su ferro.⁴⁷ L'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori. La tutela dovrà riguardare principalmente: i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature); la traccia di percorsi storici riconoscibili quale "calco" negli orientamenti colturali o edilizi; i manufatti e le opere d'arte connesse (ponti, dogane, caselli, edicole). Inoltre l'azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla "Rilevanza" del tracciato o infrastruttura, da valutarsi principalmente rispetto ai seguenti fattori: importanza storico-culturale; appartenenza ad un sistema territoriale definito; leggibilità della struttura; consistenza e continuità del tracciato. In sede di pianificazione locale, ed in relazione all'importanza dei tracciati, potranno essere individuate fasce di rispetto da sottoporre a regolamentazione paesistica sia per quanto riguarda la tipologia degli insediamenti fronteggianti, sia per il mantenimento del decoro ambientale (compresa la limitazione della cartellonistica). Norme specifiche dovranno essere definite per i seguenti aspetti: interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti e attrezzature; realizzazione di nuovi tracciati e varianti che implicano il disassamento delle direttrici storiche tutelate, o la formazione di manufatti e arredi.

Nell'elaborato 3.2a del PTCP sono evidenziati i tracciati della viabilità di interesse storico appartenente al Comune di Tromello, e corrispondenti ai percorsi della Strada dei Cairolì e della Strada per Cernago (o per San Giorgio). Nello stesso elaborato di PTCP, nel territorio comunale di Tromello, viene individuata quale viabilità di interesse paesistico, ovvero della rete viaria di struttura, la Strada per Ottobiano.

Altresì, come previsto dall'articolo 32 delle NTA di PTCP, commi da 67 a 75, sono tutelati i centri e nuclei storici.⁴⁸ La pianificazione comunale ha il compito di individuare specifiche modalità di intervento conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale. Tali modalità dovranno ricercare elementi di compatibilità con le risorse ambientali, storiche e culturali dei nuclei interessati, favorendone al contempo il riuso e la valorizzazione dei caratteri originari. In particolare nei centri rurali, il recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, va perseguito ricercando modalità di intervento che rispondano alle esigenze nuove dell'attività agricola senza degradare i fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante. Per le eventuali nuove edificazioni ammesse, si dovranno individuare criteri atti a conseguire un corretto inserimento sia formale che funzionale. Inoltre, al fine di valorizzare i caratteri tipici dei luoghi è necessario che ogni comune predisponga anche un piano del colore che definisca materiali, componenti edilizie, colori utilizzabili.

Nell'elaborato 3.2a del PTCP è evidenziato, all'interno del territorio comunale, il nucleo storico del Comune di Tromello, e non è perimetrato nessun altro centro abitato di antica formazione.

L'articolo 33 delle NTA di PTCP detta gli indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale, sulla base delle caratteristiche, dell'estensione, dei fattori relazionali. Essi concorrono alla definizione della "Rete verde territoriale" e sono individuati nella tavola 3.2 del PTCP (Previsioni di tutela e di valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali).⁴⁹

In particolare l'articolo 33 delle NTA di PTCP, commi da 6 a 16, per le Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, ovvero quelle aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto, si configurano come aree di connessione nella struttura ambientale della Provincia. Per esse il PTCP definisce gli obiettivi di consolidamento dei

47 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, comma 60. In relazione a quanto disposto all'articolo 20 delle NTA di PTPR, si considera viabilità storica quella che ricalca i tracciati già individuati nella cartografia IGM di primo impianto. Essa è comprensiva degli slarghi e delle piazze.

48 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 32, commi 67-69. In relazione a quanto disposto all'articolo 19 delle NTA di PTPR, per la delimitazione dei centri e dei nuclei storici si dovrà assumere quale base di riferimento la perimetrazione degli insediamenti riportati nella prima levata delle tavolette IGM 1:25000, comprendendo gli spazi aperti interclusi. Eventuali scostamenti rispetto a tale delimitazione possono trovare applicazione sulla base di cartografie di maggior dettaglio o di motivazioni adeguatamente documentabili. Gli aggregati così definiti rientreranno nelle "Zone A" ai sensi del DM 1444/68.

49 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, comma: 4. La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni provvedono ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di approvazione del PTCP ad adeguare i propri strumenti di pianificazione (urbanistica e settoriale) agli indirizzi di cui al presente articolo. 5 Nella fase di adeguamento dei PRG e dei piani di settore, gli enti interessati, sulla base di dettagliate e documentate verifiche dei caratteri morfologici, naturalistici, storico insediativi e percettivi, potranno precisare l'identificazione di questi ambiti e/o sistemi anche a parziale rettifica dei limiti individuati sulle tavole del PEC, aggiornandone ed eventualmente integrandone i contenuti descrittivi e gli aspetti normativi, fermo restando il rispetto degli obiettivi di tutela di seguito riportati.

caratteri naturalistici e paesistici presenti; e di controllo e orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.⁵⁰

In particolare in sede di pianificazione locale dovranno essere rispettati i seguenti criteri: privilegiare le destinazioni agricole e quelle di tipo agrituristico, anche individuando zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri prevalenti dell'area stessa; limitare le eventuali previsioni insediative e privilegiare soluzioni volte al completamento e alla razionalizzazione dell'esistente, anche tenendo conto delle morfologie esistenti, specie di quelle poste a ridosso degli orli e delle scarpate che assumono negli ambiti delle vecchie golene particolare significato paesistico. Inoltre i nuovi insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale), dovranno essere subordinati a verifica d'impatto ambientale.⁵¹

Nell'elaborato 3.2a del PTCP, all'interno del confine comunale tromellese, nella fascia Sud ed Ovest, sono evidenziate tre aree di notevole proporzioni classificate come aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, per una superficie complessiva di oltre 600 ettari, corrispondente a quasi un sesto del territorio del Comune.

L'articolo 33, commi da 17 a 21, delle NTA di PTCP detta anche gli indirizzi per le Aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica, ovvero gli ambiti a vocazione naturalistico - ambientale la cui connotazione ed i cui contenuti risultano semplificati o compromessi a seguito della crescente pressione antropica o di interventi impropri. L'obiettivo primario fissato dal PTCP è la ricomposizione della trama naturalistica principale, da attuarsi compatibilmente con lo svolgimento delle attività agricole in atto per le quali si dovranno individuare idonee regolamentazioni ed incentivazioni. Agli effetti della tutela il PTCP richiama le norme di cui all'articolo 32, commi da 6 a 14, relativo ai corsi d'acqua.⁵²

Nell'elaborato 3.2a del PTCP, nel territorio comunale di Tromello, viene individuata una fascia che segue il corso del torrente Terdoppio. Tale area, di ampie dimensioni, oltre 160 ettari, è ricompresa, nella parte Sud del Terdoppio, tra la Roggia Reale e la Strada Provinciale per Alagna, mentre nella parte Nord tra la Roggia Molinara ed il Cavo Cotta fino alla Strada Provinciale per Borgo San Siro. Nella parte centrale questa area si incunea dentro ed attraversa il centro edificato di Tromello.

Oltre a questa area il PTCP individua anche a grandi linee i potenziali corridoi ecologici principali, definiti dall'articolo 33 comma 22 e seguenti, come elementi lineari naturali o naturalizzati quali torrenti, corsi d'acqua minori, canali, orli e scarpate morfologiche. L'obiettivo individuato dal piano provinciale è la "messa in rete" del sistema naturalistico Provinciale e pertanto gli elementi così individuati vanno salvaguardati nella loro funzione naturalistica e paesistica. I piani urbanistici comunali dovranno individuare appropriate norme atte a garantire la conservazione fisica degli elementi individuati e ad evitarne l'interruzione funzionale, ed inoltre evidenziare idonee fasce di rispetto in relazione ai caratteri fisici del territorio, all'interno delle quali dovranno essere promossi interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione.⁵³

Nell'elaborato 3.2a del PTCP, nel territorio comunale di Tromello, viene individuato un corridoio ecologico che segue il corso della Roggia Regina e poi il Cavo Dassi - Sozzani lungo il percorso della Strada Provinciale verso San Giorgio e Cernago.

Oltre alle aree di cui sopra, Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici ed Aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica, nonché alle parti appartenenti al sistema storico insediativo, il PTCP identifica il restante del territorio comunale di Tromello all'interno degli Ambiti di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi.

L'articolo 33, commi da 32 a 34, delle NTA di PTCP detta anche gli indirizzi per tali aree, per le quali dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico. I piani urbanistici comunali, compatibilmente con le esigenze di produttività agricola e nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno prevedere incentivi e norme tese a: salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali: il reticolo idrografico e gli elementi consolidati della tessitura prevedendo la conservazione e l'incremento delle biocenosi frammentarie (filari, boscaglie); controllare gli aspetti insediativi in relazione alle preesistenze; individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo anche usi complementari, purché compatibili con l'attività agricola e con le tipologie

50 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, commi 6-13.

51 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, comma 14.

52 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, commi 17-21.

53 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, commi 22-25.

interessate (agriturismo, centri di ricerca e di sperimentazione agricola, centri di divulgazione e di informazione connessi a circuiti di valorizzazione agricola, turistica ed ambientale in genere).⁵⁴

Infine sempre con attinenza ai sistemi di rilevanza sovracomunale, l'articolo 33, commi da 38 a 51, delle NTA di PTCP specifica le norme per quanto riguarda la Viabilità di interesse paesistico, che è suddiviso in rete viaria di struttura e percorsi di fruizione panoramica e ambientale.⁵⁵

Rispetto a questa viabilità il PTCP persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio. La rete viaria di struttura, a prescindere dalla specificità dei territori attraversati, assume importanza paesistica per l'elevato grado di fruizione e di comunicazione che determina rispetto ai medesimi. I piani urbanistici comunali dovranno prevedere specifiche regolamentazioni per le aree prospicienti i tracciati, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: controllo qualitativo dei nuovi insediamenti teso a conseguire un razionale ed ordinato affaccio dei medesimi (anche con previsioni planivolumetriche); arretramenti rispetto alle sedi viarie; sistemazione delle fasce libere per un corretto inserimento ambientale e di mitigazione degli interventi.⁵⁶

Nell'elaborato 3.2a del PTCP sono evidenziati, nel territorio comunale di Tromello, viene individuata quale viabilità di interesse paesistico, ovvero come percorso appartenente alla rete viaria di struttura, la Strada per Ottobiano.

L'articolo 34 delle NTA di PTCP specifica le prescrizioni relative alle Aree di elevata naturalità.

L'articolo 34, commi da 1 a 9, delle NTA di PTCP elenca le prescrizioni per le Emergenze naturalistiche, individuate nella tavola 3.2 del PTCP stesso (Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali), e riguardanti elementi puntuali o areali che costituiscono emergenze di notevole significato ecologico - ambientale. L'obiettivo perseguito è l'assoluto rispetto e la naturale evoluzione degli equilibri ecologici, nonché la loro valorizzazione per scopi didattici e scientifici. In queste aree pertanto non si potranno ammettere interventi modificativi ed attività che contrastino con il suddetto obiettivo e che possano modificare lo stato dei luoghi e gli equilibri ivi compresi.⁵⁷

In particolare per le aree qualificate come Emergenze naturalistiche il PTCP vieta di:⁵⁸ a) realizzare nuovi edifici, nonché interventi su quelli esistenti, diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e consolidamento restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume; b) insediare nuovi campeggi o insediamenti turistici di qualsiasi tipo; c) aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere; d) attivare discariche di ogni genere ed entità; e) aprire cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti; f) effettuare sbancamenti o altre alterazioni allo stato dei luoghi; g) circolare con mezzi motorizzati diversi da quelli addetti alle attività finalizzate alla protezione e allo studio delle biocenosi, nonché

54 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, commi 32-34.

55 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, comma 38. Il sistema della viabilità di interesse paesistico definito dal PTCP è costituito da: a) rete viaria di struttura (comprende i tracciati di grande comunicazione regionale e nazionale, quelli che collegano i principali centri urbani provinciali o che conducono alle province confinanti, i principali assi di penetrazione valliva fino ai passi Appenninici); b) percorsi di fruizione panoramica e ambientale (dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali; tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico - ambientali; che appartengono ad un sistema specifico; che conducono a siti di rilievo paesistico sia a carattere naturalistico che storico).

56 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 33, commi 39-50. Ed inoltre: 42. I percorsi di fruizione panoramica ed ambientale vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro specificità (tracciati panoramici, paesistici, naturalistici-escursionistici) così come desumibili dagli elaborati descrittivi e valutativi del PTCP. 43. Quando la viabilità di struttura, in relazione ai contesti paesistici interessati, assume la valenza di percorso di fruizione ambientale, sarà assoggettata anche alle disposizioni di cui ai successivi commi. 44. I PRG (oggi PGT) dovranno regolamentare in generale i seguenti aspetti: a) individuazione delle visuali sensibili su luoghi di particolare interesse, oltre a quelle già indicate dal PTCP, da salvaguardare (anche con esclusione dell'edificabilità) in relazione al rapporto visivo che si determina dal percorso interessato; b) individuazione di fasce di rispetto da mantenere in condizioni di ordine e di decoro da parte dei proprietari interessati; c) limitazione della cartellonistica pubblicitaria, con divieto di posizionamento nei tratti che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico. 45. Oltre a quanto sopra, nei tratti di interesse panoramico (aree esterne al centro abitato) dovranno essere regolamentate le altezze dell'edificato rispetto alla sede stradale, al fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute dal percorso. 46. Nei tratti di interesse naturalistico dovranno essere altresì previste specifiche limitazioni per le emissioni acustiche al fine di ridurre l'impatto sulla fauna interessata. 47. Per i percorsi escursionistici deve essere privilegiato l'utilizzo ciclopedonabile con divieto di transito per i mezzi motorizzati che non siano addetti alle attività agro - silvo - pastorali ed agli interventi per la difesa del suolo. 48. Quando tali percorsi interessano ambiti urbani e/o strade di transito ordinario, allorché non sia possibile definire e delimitare sedi specifiche, si dovranno prevedere idonee segnaletiche e/o elementi dissuasori per garantire la sicurezza dei percorsi stessi. 49. La Provincia, d'intesa con gli Enti territoriali competenti, promuove specifici progetti di valorizzazione dei percorsi, avendo particolare riguardo, oltre che alla percorribilità, alla segnaletica, all'arredo e alle attrezzature per la sosta. 50. I progetti di intervento migliorativo sulla viabilità in oggetto, dovranno, di norma, ricomprendere le valorizzazioni di cui al punto precedente.

57 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, commi 1-5.

58 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, comma 6.

connessi alle attività agro – silvo - pastorali ammesse; il transito deve comunque avvenire lungo i percorsi esistenti (strade ordinarie, di tipo agricolo forestale, interpoderali); h) raccogliere o asportare flora spontanea, fossili e minerali; i) modificare il regime delle acque.

Come specificato sempre dalle NTA del PTCP, inoltre i boschi sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 2002 e gli interventi di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico sono soggetti a Valutazione di Impatto ambientale, secondo competenze e procedure previste dalla Legge Regionale n. 20 del 1999.⁵⁹

Nell'elaborato 3.2a del PTCP sono evidenziate, nel territorio comunale di Tromello, numero quattro aree classificate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia come Emergenze naturalistiche, per una superficie complessiva di oltre 60 ettari. Più precisamente esse sono:

1. una grande area, per la gran parte a bosco, di quasi 42 ettari, ubicata nella parte Sud-Ovest del territorio comunale, intorno alla Cascina Bellaria;
2. un'area di medie dimensioni di circa 13 ettari ubicata nella parte Ovest del territorio comunale, lungo la Roggia Braga nei pressi della Cascina Donzellina;
3. un'area di medio - piccole dimensioni, in parte a bosco, di circa 5 ettari ubicata nella parte Ovest del territorio comunale, lungo il Cavo Grizia;
4. un'ultima area di piccole dimensioni, quasi tutta a bosco, di circa 2 ettari ubicata in corrispondenza del confine Ovest del territorio comunale con il Comune di Mortara, nei pressi del Cavo Magnaghi.

L'articolo 34, commi da 10 a 20, delle NTA di PTCP elenca le prescrizioni per le Aree di elevato contenuto naturalistico, individuate nella tavola 3.2 del PTCP stesso (Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali), e riguardanti ambiti nei quali permane un elevato grado di naturalità o per i quali sono riscontrabili consolidati fenomeni di rinaturalizzazione. Gli obiettivi di compatibilità degli interventi consistono nella tutela dei caratteri naturali e nella valorizzazione dell'ambiente attraverso forme di turismo sostenibile.⁶⁰

In particolare per le aree qualificate come Aree di elevato contenuto naturalistico il PTCP vieta,⁶¹ oltre a nuove attività di cava e di discarica, la circolazione con mezzi motorizzati la quale, ad eccezione di quelli addetti alle normali attività agricole e silvo-pastorali, è consentita esclusivamente sulla viabilità ordinaria, o comunque lungo i percorsi da individuarsi appositamente da parte degli enti competenti (Comune, Provincia) compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei valori ambientali presenti. Inoltre i boschi sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 2002.

Nelle stesse aree il PTCP ammette le seguenti attività:⁶² a) gli interventi conservativi sul patrimonio edilizio esistente, con possibilità di ampliamento, "una tantum", in misura non superiore al 20% della superficie utile esistente; b) la pratica delle normali attività agro – silvo - pastorali, nelle aree attualmente in uso e nelle forme tradizionali; c) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; d) opere ordinarie relative alla difesa del suolo; e) modeste derivazioni ed impianti per uso idropotabile; f) viabilità interpoderales o a servizio delle attività silvo-pastorali.

Lo stesso articolo 34 della NTA di PTCP specifica che i piani urbanistici comunali dovranno anche rispettare i seguenti criteri: a) possono essere individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri dell'area interessata; b) la realizzazione di nuove strutture aziendali connesse all'attività agricola, anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, potrà essere ammessa sulla base di apposita regolamentazione, che definisca specifici criteri di compatibilità ambientale, facendo riferimento all'entità e alla natura degli allestimenti previsti; c) va disincentivata l'edificazione sparsa a scopo insediativo a vantaggio e consolidamento dei nuclei o centri esistenti; per questi si deve conseguire principalmente il recupero edilizio ed il completamento dell'esistente; d) le espansioni previste devono essere oggetto di verifica socio economica che ne dimostri la congruità e la compatibilità con le esigenze della comunità locale e gli obiettivi del PTCP; e) va previsto lo sviluppo delle tipologie e delle tecnologie tipiche dei luoghi, con particolare attenzione al recupero delle situazioni compromesse (linguaggio, architettonico improprio); f) è da escludere in particolare l'uso di elementi o sistemi costruttivi in calcestruzzo prefabbricato che non comportino il totale rivestimento esterno mediante intervento tradizionale; g) deve

59 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, commi 7-8.

60 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, commi 10-12.

61 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, comma 13.

62 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, comma 14.

essere predisposto ad integrazione apposito repertorio delle tecnologie, tipologie (anche per le recinzioni) e gamme cromatiche ammesse.⁶³

Nell'elaborato 3.2a del PTCP sono evidenziate, nel Comune di Tromello, una serie di aree classificate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia come Aree di elevato contenuto naturalistico,⁶⁴ per la gran parte localizzate nella fascia Sud-Ovest del territorio comunale con una superficie complessiva di oltre 100 ettari. Di queste la più grande, con una superficie di quasi 40 ettari è localizzata a Nord della Cascina Bellaria. Un'area consistente, di quasi 20 ettari è individuata nella porzione Nord-Est del Territorio comunale verso il Comune di Borgo San Siro.

L'elaborato del presente Piano di Governo del Territorio (PGT) contrassegnato come Elaborato DP01 (intitolato come: Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per la pianificazione comunale. Ambiti ed elementi individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – scala 1:10000) costituisce la tavola di riferimento per tutte le considerazioni svolte in questo paragrafo.

1.1.3. GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE

E' necessario qui accennare ad un ulteriore elemento dello scenario pianificatorio regionale, da assumere come atto di programmazione sovracomunale proprio in base a quanto specificato dalla Legge Regionale n. 12 del 2005. Esso è costituito dalla previsione di una nuova infrastruttura autostradale, elemento che per i suoi aspetti vincolistici viene approfondito nel successivo capitolo della presente relazione.

Tale elemento, a completamento del quadro generale sugli atti di programmazione sovraordinata, è rappresentato dal progetto di nuova Autostrada regionale Broni - Pavia - Mortara, che costituisce una prima tratta del previsto tracciato autostradale Broni - Vercelli.⁶⁵ Il progetto preliminare dell'infrastruttura autostradale regionale Broni - Mortara, redatto a cura del soggetto promotore (SABROM S.p.a. Società Autostrada Broni-Mortara S.p.a.) ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2001 e del Regolamento Regionale n. 4 del 8 luglio 2002, è datato settembre 2006.⁶⁶

Questo progetto di Autostrada regionale,⁶⁷ interessa direttamente proprio il territorio della regione lomellina. Esso è sviluppato con il principale obiettivo di separare il traffico di scorrimento a livello regionale da quello

63 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, comma 15.

64 Cfr. Provincia di Pavia, PTCP, Norme Tecniche d'Attuazione, articolo 34, comma 20. Le aree di cui al presente articolo costituiscono specificazione, articolazione ed integrazione delle "aree di elevata naturalità di cui all'art. 17 del PTPR.

65 Cfr. Infrastrutture Lombardia, Autostrada regionale Integrazione del Sistema Transpadano Direttrice Broni - Pavia - Mortara, redatto ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2001 e del Regolamento Regionale del 8 luglio 2002, Progetto Preliminare, Parte generale, Relazione sintetica divulgativa, Settembre 2006, pag. 3. L'Autostrada Regionale Broni-Pavia-Mortara è stata oggetto di uno Studio di Prefattibilità redatto dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ed emesso nell'ottobre del 2003. In questo studio sono state ipotizzate tre alternative progettuali per il completamento del nuovo corridoio alternativo alla A4. La prima ipotesi consisteva nel collegamento della A21 a Cremona con la A4 a Boffalora, incrociando la A1 a Lodi e la A7 a Binasco. L'interferenza che questo tracciato avrebbe avuto con progetti viabilistici futuri, come la Tangenziale Ovest esterna di Milano, e la considerazione del fatto che la prosecuzione verso ovest avrebbe insistito sul già saturo corridoio della A4, hanno portato a scartare questa ipotesi. Il secondo possibile tracciato differiva rispetto al primo per il recapito sud, posizionato non più a Cremona, ma sulla A21 tra Broni e Stradella. Il vantaggio che offriva rispetto al primo tracciato risiede nel fatto che si connetteva alla tangenziale di Pavia, ma per le stesse osservazioni citate per la prima soluzione non è stato considerato migliore della terza ipotesi. Questa consisteva nel collegamento della A21 da Broni con la A26 a sud di Vercelli, con l'aggiunta della connessione alla tangenziale di Pavia e con il passaggio a sud di Mortara. Successivamente, il Comitato promotore della tratta autostradale regionale Broni-Pavia-Mortara, costituito su iniziativa della Provincia di Pavia, ha fatto predisporre uno Studio di Fattibilità che ha definito con maggior dettaglio le caratteristiche del tracciato autostradale e delle opere ad esso funzionalmente connesse, individuando nella terza soluzione quella che meglio risolveva le problematiche trasportistiche ed ambientali dell'area attraversata. Tale studio, trasmesso alla Regione Lombardia il 10 giugno 2005, è stato quindi oggetto di attente analisi da parte della Società Infrastrutture Lombarde, cui è stato conferito dalla Regione Lombardia il ruolo di Concedente dell'autostrada regionale "Integrazione del sistema Transpadano direttrice Broni/Stradella - Pavia - Mortara", per verificarne la completezza e confermarne la rispondenza ai criteri indicati nell'art. 3 del Regolamento Regionale 8 luglio 2002 n. 4 (RR 4/2002) relativo alle "Procedure di concessione delle autostrade regionali". La Regione Lombardia, lo ha quindi approvato con delibera n°VIII/001789 del 25 gennaio 2006, conferendo ad Infrastrutture Lombarde mandato di procedere all'individuazione del soggetto Promotore. A seguito dello svolgimento di apposita gara, è stato individuato nella Società SA.Bro.M. S.p.A. il soggetto Promotore incaricato di redigere la progettazione preliminare della autostrada regionale per il tratto Broni - Mortara interno alla Regione Lombardia. Inoltre, affinché la Regione possa avere a disposizione un valido ed esaustivo supporto tecnico per le successive valutazioni da effettuare con soggetti terzi (Ministeri competenti, ANAS, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, ecc.) in merito al tratto di raccordo in territorio piemontese, il Promotore ha sviluppato il progetto preliminare anche per il tratto di completamento con il raccordo A26/4 (da Mortara a Stroppiana).

66 Cfr. Infrastrutture Lombardia, Autostrada regionale - Integrazione del Sistema Transpadano Direttrice Broni-Pavia-Mortara, Relazione generale, settembre 2006.

67 Cfr. <http://www.regione.lombardia.it/>. L'idea di realizzare il collegamento autostradale Broni/Stradella-Pavia-Mortara nasce nell'ambito dell'attività di partenariato territoriale promossa dalla Regione, ed in particolare del Tavolo Territoriale di Confronto.

locale ed inoltre intende offrire un servizio ed un'opportunità di sviluppo produttivo a tutte le aree da esso attraversate. In sostanza l'idea dell'autostrada Broni – Pavia – Mortara - Vercelli ha, secondo quanto affermato dai promotori, un duplice scopo di base: anzitutto quello di spostare la grande parte del traffico di media e lunga distanza che oggi attraversa la Lomellina (ed anche l'Oltrepò pavese) dalla rete locale alla nuova infrastruttura autostradale, e nel contempo di garantire maggiore accessibilità al territorio stesso, che essa serve direttamente.⁶⁸

L'iter di approvazione del suddetto progetto ha superato già due passaggi fondamentali: lo studio di fattibilità è stata approvato nell'anno 2006⁶⁹ ed il progetto preliminare nel successivo anno 2007.⁷⁰ Questo recente passaggio, di approvazione del progetto preliminare, ha comportato la determinazione di una fascia di salvaguardia (o di rispetto), delimitata come previsto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge Regionale n. 9 del 2001.⁷¹

Il territorio comunale di Tromello è attraversato dal previsto e sopradescritto tracciato autostradale nella parte meridionale. I vincoli relativi alla fascia di salvaguardia (o di rispetto) del tracciato passante per il Comune sono riportati nella Tavola 5 (ed in parte nella Tavola 4) che è allegata alla Delibera di approvazione del Progetto Preliminare del 2007.⁷² Tali fasce di salvaguardia devono essere recepite obbligatoriamente dagli elaborati della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge Regionale n. 9 del 2001.

Gli aspetti di dettaglio relativi a tale vincolo territoriale sono ulteriormente specificati e dettagliati, come già detto, nel prossimo capitolo della presente relazione.

L'esigenza di dotare la nostra provincia di questa autostrada è stata individuata alla sessione tematica del Tavolo Territoriale di Confronto su "Mobilità ed Infrastrutture in provincia di Pavia" dell'11 luglio 2002. La tratta dovrebbe avere inizio dall'autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza, in un punto compreso tra i caselli di Broni/Stradella e Casteggio/Casatisma, collegandosi in direzione nord al sistema tangenziale di Pavia, dopo aver superato il fiume Po con un ponte di nuova realizzazione, per poi piegare verso nord-ovest, collegando Pavia con Mortara e quindi Vercelli, realizzando così il collegamento est-ovest tra le autostrade A21 (Torino-Piacenza-Brescia) e A26 (Genova-Alessandria-Gravellona Toce), intercettando sul territorio provinciale la A7 (Milano-Genova). Il Comitato Promotore della tratta autostradale regionale Broni/Stradella-Pavia-Mortara ha approvato all'unanimità, il 9 giugno 2005, lo studio di fattibilità e il 15 dicembre 2005 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde, con la quale quest'ultima si configura quale Soggetto Concedente e quindi titolare per l'espletamento di tutte le procedure previste fino al completamento dell'opera. A seguito del bando di gara per l'individuazione del Soggetto Promotore, è risultata aggiudicataria della procedura un'Associazione Temporanea di Imprese composta da Autostrade Torino-Milano, Torino-Piacenza, SATAP SpA, Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali SpA, Grassetto Lavori SpA. Nei mesi di giugno e luglio 2006 si sono svolti una serie di incontri tecnici con i soggetti interessati al percorso, per la raccolta di indicazioni ai fini della predisposizione del progetto preliminare, che è stato concluso il 21 settembre 2006. Il confronto è proseguito attraverso l'utilizzo di apposito portale web, così da preparare e facilitare lo svolgimento della Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare, in fase di svolgimento.

68 Cfr. Infrastrutture Lombardia, Autostrada regionale cit., Relazione sintetica divulgativa, settembre 2006, pag. 4. L'autostrada Broni/Stradella-Pavia-Mortara è stata inserita tra le opere viabilistiche prioritarie della Regione Lombardia. L'intervento fa parte del pacchetto delle "autostrade regionali", unitamente alla Cremona-Mantova ed all'interconnessione Pedemontana-BreBeMi (DGR n. VII/9865 del 19-07-2002). La nuova infrastruttura si pone l'obiettivo di separare, a livello regionale, il traffico di scorrimento da quello locale e di offrire un servizio ed un'opportunità di sviluppo produttivo alle aree dell'Oltrepò e della Lomellina. Infatti tali aree sono connotate da una scarsa infrastrutturazione viaria che comporta assenza di connessioni gerarchicamente adeguate tra le maglie della rete primaria (A21 e A7), isolamento della Lomellina e insufficienza di collegamento tra le città di Broni, Pavia e Mortara. A livello superiore, la nuova arteria va ad alleggerire il carico di traffico della A4 proponendosi, assieme alle infrastrutture esistenti dell'A1, A21, A26/4, A4/5 ed A5, come un tracciato alternativo di collegamento tra il centro Italia e il traforo del Monte Bianco. Considerando che il Veneto ha in programma la prosecuzione della direttrice verso i porti dell'Adriatico, l'autostrada regionale in studio costituirà un tassello importante per il completamento, insieme all'Autostrada Regionale Cremona-Mantova e l'attuale A21, di un corridoio in direzione est-ovest che attraverserà l'intero bacino padano e sarà completamente alternativo rispetto a quello della A4. In una visione a livello europeo, infine, le autostrade regionali citate possono essere considerate come gli "anelli mancanti" di una catena infrastrutturale che va a costituire il "corridoio 5", che rappresenta una connessione ideale tra Barcellona e Kiev.

69 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1789 del 25 gennaio 2006 (Autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni – Pavia – Mortara" approvazione dello studio di fattibilità), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n. 6 del 6 febbraio 2006, Serie Ordinaria.

70 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007 (Progetto preliminare relativo all'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni – Pavia – Mortara" – Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con Delibera di Giunta Regionale n. 8/3540/2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL, 3° Supplemento Straordinario al n. 21 del 25 maggio 2007.

71 Cfr. Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2001 (Regione Lombardia - Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n. 19 del 8 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 1. Articolo 19, comma 3. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità: a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assenti sul progetto definitivo; b) definisce l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale; c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.

72 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007, cit.

IN SINTESI:

Un secondo aspetto basilare per la costruzione del quadro ricognitivo e programmatico è costituito dagli atti di programmazione e dai piani territoriali sovraordinati: primi fra tutti il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Lombardia, approvato nel 2001 è uno degli atti del Piano del Paesaggio, assieme ai PTC provinciali ed ai PGT comunali con valenza paesistica. Esso detta le norme di tutela del territorio regionale ed individua gli indirizzi generali per le parti del paesaggio lombardo con caratteristiche omogenee, definite Unità Tipologiche di Paesaggio.

Nel dettaglio per Unità Tipologica di Paesaggio della Bassa Pianura sono fissati gli indirizzi di tutela per: il corso dei fiumi e delle aree di margine solitamente poco edificate; la tessitura territoriale della campagna, ovvero la partitura ed l'impianto del verde; e il sistema delle acque irrigue.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, approvato nel 2003, costituisce lo strumento di pianificazione strategica e di indirizzo di tutto il territorio provinciale, specificando ed articolando in particolare gli aspetti sovracomunali e quelli paesistici.

Il PTCP individua gli indirizzi generali di tutela per gli ambiti unitari e per gli ambiti territoriali, da articolarsi all'interno della pianificazione urbanistica comunale.

Il Comune di Tromello rientra nell'ambito unitario della Pianura Irrigua Lomellina per il quale sono specificati gli indirizzi di salvaguardia dei corsi d'acqua, del paesaggio agricole nelle sue varie componenti: il reticolo idrografico, le aree a verde boscate, i complessi cascinali.

Inoltre Tromello fa parte dell'Ambito territoriale del Terdoppio, per il quale l'indirizzo precipuo è quello della tutela e valorizzazione ambientale dell'asta fluviale e dei territori ad essa connessi; e del Sistema urbano insediativo dei Comuni attestati sulla direttrice dei Cairoli, per il quale sono individuati due obiettivi maggiori: il recupero ed miglioramento urbanistico - ambientale delle aree edificate, e la riqualificazione degli spazi agricoli nelle loro componenti puntuali (come le cascine) e diffuse (come i corridoi ecologici esistenti).

Il PTCP specifica le aree da assoggettare a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ovvero del Decreto Legislativo n. 42 del 2004. Nel Comune di Tromello sono tutelati: il torrente Terdoppio e le sue sponde per una fascia di 150 metri; i boschi, ovvero le aree arboree superiori ai 2000 mq di superficie ed ai 25 m di larghezza; le aree archeologiche ubicate nella fascia centrale del territorio comunale.

Il PTCP detta anche gli indirizzi specifici per i sistemi di rilevanza sovracomunale, che concorrono alla definizione della Rete verde territoriale. In Tromello, oltre all'Area di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica del Terdoppio, sono identificati tre vasti territori localizzati nella fascia Sud-Ovest del Comune, che si configurano come Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, all'interno delle quali si trova un insieme di Aree di elevata naturalità e spazi a bosco. Un ulteriore Area di elevato contenuto naturalistico è localizzata nella parte Nord-Est del territorio comunale.

Si deve ricordare anche la previsione del nuovo tracciato autostradale regionale Broni – Pavia – Mortara, che attraversa il territorio lomellino, ed anche il Comune di Tromello nella parte meridionale, il cui progetto preliminare è stato recentemente approvato determinando anche le fasce di rispetto (o meglio di salvaguardia) che devono essere recepite obbligatoriamente dagli elaborati della pianificazione urbanistica comunale.

1.2. I VINCOLI AMMINISTRATIVI SOVRAORDINATI

Oltre alle indagini effettuate nei precedenti paragrafi sul sistema socio-economico locale e alle analisi degli atti di programmazione provinciale e regionale, nella predisposizione del quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per la pianificazione comunale si deve tenere conto dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente, quali ad esempio: i vincoli militari, il vincolo idrogeologico, le fasce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano, dei cimiteri, delle aziende a rischio di incidente rilevante.

1.2.1. I VINCOLI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI

Nella categoria dei vincoli amministrativi territoriali sono ricomprese le delimitazioni delle seguenti zone: il Centro edificato, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971; ed il Centro abitato, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

Le caratteristiche del Centro edificato sono stabilite dalla Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica).⁷³

Nel dettaglio la Legge n. 865 del 1971, nel suo articolo 18, comma 2, specifica ufficialmente che il Centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, escludendo da tale perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. Ai sensi dello stesso articolo 18, comma 1, la delimitazione del Centro edificato, riportata su idonea cartografia, viene adottata con deliberazione della Consiglio Comunale.⁷⁴

In sostanza, nel presente Piano di Governo del Territorio vengono delimitate come Centro edificato l'insieme delle aree che attualmente sono edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree esterne e gli insediamenti sparsi, in conformità con le caratteristiche enunciate dall'articolo 18 della Legge n. 865 del 1971. Rientrano pertanto all'interno del Centro edificato tutte le aree che, a prescindere dalla propria destinazione specifica, soddisfino le due condizioni della contiguità spaziale e della connessione funzionale con nuclei urbani e agglomerati edilizi sufficientemente organizzati.

La perimetrazione del Centro edificato, come sopra specificata, oggi conserva la sua importanza nel caso di alcune leggi nazionali o regionali che vi fanno espresso riferimento ai fini pianificatori. Ad esempio in riferimento ai già citati elementi delle fasce PAI del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 2001, delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore, e dei beni tutelati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Le caratteristiche del Centro abitato⁷⁵ sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada)⁷⁶ e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).⁷⁷

73 Cfr. Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971.

74 Cfr. Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica) Articolo 18 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricada o meno nei centri edificati. 2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

75 Va distinto il concetto di centro abitato stabilito dall'ISTAT ai fini statistici. L'Istituto centrale di statistica definisce il Centro abitato come un aggregato di case continue e vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzate dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili.

Nel dettaglio il Nuovo Codice della Strada, nel suo articolo 3, comma 1, punto 8, definisce il Centro abitato come insieme di edifici, ovvero un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai sensi del successivo articolo 4, commi 1 e 2, la delimitazione del Centro abitato, riportata su idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso, viene adottata con deliberazione della Giunta Comunale e pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.⁷⁸

Il Regolamento del Codice della Strada individua più approfonditamente quali siano le proprietà del Centro abitato e come debba effettuarsi la sua delimitazione. Inoltre precisa che la sua delimitazione è aggiornata periodicamente, in ragione delle variate condizioni di base, sulla base delle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse.⁷⁹

Pertanto nel presente Piano di Governo del Territorio viene delimitato come Centro abitato l'insieme delle aree edificate che, con le aree libere adiacenti, costituisce l'aggregato urbano conformemente all'attuale situazione dell'edificato, sulla base delle caratteristiche definite dall'articolo 3 del Nuovo Codice della Strada.

Si deve notare che, sulla base di quanto evidenziato, i due perimetri del Centro edificato, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 865 del 1971, e del Centro abitato, ai sensi dell'articolo 3 del Nuovo Codice della Strada del 1992, pur approvati con due procedure differenti (il primo con deliberazione di Consiglio Comunale ed il secondo con deliberazione della Giunta Comunale) possono anche coincidere.

1.2.2. I VINCOLI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Il vincoli che attengono alla tutela dell'ambiente riguardano principalmente la delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).

A questo proposito per quanto attiene all'individuazione delle aree a rischio idrogeologico ed alla delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), la nuova norma procedurale alla quale ci si deve riferire oggi è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), in particolare all'articolo 67.⁸⁰ In effetti la Legge n. 183 del 18 maggio 1989 (Norme per il riassetto organizzativo

76 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni.

77 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni.

78 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), Art. 3. Definizioni stradali e di traffico - Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Art. 4. Delimitazione del centro abitato - Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

79 Art. 4. Regolamento di Attuazione Art. 5 (Artt. 3 e 4 Cod. str.) Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato - (...) La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue (...). La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" (...). Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale (...), con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine.

80 Cfr. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. Articolo 67. Inoltre si sottolinea che ai sensi dell'articolo 61, comma 5, dello stesso D. Lgs. 152/2006 le funzioni

e funzionale della difesa del suolo), che costituiva il precedente riferimento normativo in materia è stata abrogata in toto dall'articolo 175, comma 1, lettera l), del sopraccitato Decreto Legislativo.

Il punto di partenza per questi aspetti è peraltro rappresentato dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 maggio 2001, oltre alle sue successive modifiche e integrazioni.⁸¹

Risulta basilare la classificazione delle fasce fluviali, definita dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), divise in:

- A) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- B) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento);
- C) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

In base a tale classificazione sono definiti dal PAI sia le delimitazioni, sulla cartografia, sia le disposizioni, nelle Norme d'Attuazione, per la Fascia A (Fascia di deflusso della piena), la Fascia B (Fascia di esondazione) e la Fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica).

Nel dettaglio ai sensi dell'articolo 29 delle NdA del PAI all'interno della Fascia A (Fascia di deflusso della piena) è perseguito l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Nello stesso articolo sono elencate le attività e realizzazioni, vietate e consentite, all'interno di tale Fascia.⁸²

relative al vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legislativo n. 3267 del 30 dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) sono interamente esercitate dalle regioni.

81 Cfr. Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po del 2001, elaborato ai sensi della Legge n. 183 del 18 Maggio 1989, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001. In particolare, in Provincia di Pavia, per quanto riguarda l'ambito territoriale della Lomellina, sono da segnalare gli allegati al PAI contenenti le Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi del bacino del Ticino, del Terdoppio, dell'Agogna e del Sesia.

82 Cfr. NdA del PAI 2001 Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 2. Nella Fascia A sono vietate: a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti (...); c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue (...); d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo (...); e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto; f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 3. Sono per contro consentiti: a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in goleni, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; i) il deposito temporaneo di rifiuti (...); l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate (...) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo; m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 5. Gli interventi consentiti

Ai sensi dell'articolo 30 delle NdA del PAI all'interno della Fascia di esondazione (Fascia B) è perseguito l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Nello stesso articolo sono elencate le attività e realizzazioni, vietate e consentite, all'interno di tale Fascia.⁸³

Ai sensi dell'articolo 31 delle NdA del PAI all'interno dell'Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) è perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni.⁸⁴

Inoltre ai sensi con l'articolo 39 delle NdA del PAI sono specificate le prescrizioni per gli interventi urbanistici e gli indirizzi alla pianificazione urbanistica nei territori delle Fasce A e B individuati dal Piano stesso, che diventano contenuto vincolante nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal PAI.⁸⁵

Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentiti i seguenti interventi, ovvero:

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

83 Cfr. NdA del PAI 2001 Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nella Fascia B sono vietati: a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, (...); c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 3. Sono per contro consentiti, (...): a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia; b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino (...); c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, (...); e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino (...). 4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

84 Cfr. NdA del PAI 2001 Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti (...) e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 3. (...), è affidato alle Province, (...), di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, (...). 4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, (...), i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, (...), sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B (...).

85 Cfr. NdA del PAI 2001: articolo 39 All'interno dei centri edificati, si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

Inoltre i Comuni, sempre ai sensi dell'articolo 39 delle Nda, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, per renderli coerenti con le previsioni del PAI, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- evitare nella Fascia A e contenere nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico - ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

Per quanto riguarda la delimitazione delle fasce PAI, all'interno del Comune di Tromello, si rimanda allo Studio Geologico Idrogeologico, allegato al PGT e da esso recepito quale parte integrante anche per la parte normativa.⁸⁶ In esso sono individuati, in corrispondenza del corso del torrente Terdoppio, i limiti della:

- fascia definita dal PAI come fascia A (Fascia di deflusso della piena), dove defluisce almeno l'80% della portata di riferimento calcolata con tempo di ritorno di 200 anni;
- fascia definita dal PAI come fascia B (Fascia di esondazione), delimitata assumendo come portata di riferimento la piena con tempo di ritorno di 200 anni
- ed inoltre della Zona I (Area a rischio idrogeologico molto elevato), ovvero della fascia di esondazione delimitata assumendo come portata di riferimento la piena con tempo di ritorno di 50 anni.⁸⁷

Per quanto attiene alla Zona I, all'esterno del centro edificato, vale quanto prescritto dall'articolo 51 delle Nda del PAI,⁸⁸ mentre all'interno dello stesso si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

Oltre a quanto già specificato in precedenza, con riguardo alla tutela dell'ambiente è necessario anche evidenziare i vincoli relativi al sistema delle reti e delle infrastrutture di servizio.

Per quanto riguarda le reti tecnologiche che attraversano il Comune di Tromello, si devono annoverare le seguenti infrastrutture di servizio, ovvero: due elettrodotti ad alta tensione, un metanodotto, e quattro oleodotti.

⁸⁶ Cfr. il precedente Studio Geologico idrogeologico sul territorio del comune di Tromello del febbraio 2004, contenente gli Adeguamenti alla normativa del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, secondo le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale (DGR n° 7365 dell' 11/12/01 e successive modifiche).

⁸⁷ Cfr. anche il precedente: Comune di Tromello (Provincia di Pavia) Studio idrologico e idraulico finalizzato alla valutazione dei rischi di esondazione del torrente Terdoppio all'interno del territorio comunale di Tromello - Relazione integrativa per proposta di nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona I) Pavia, 3 dicembre 2002.

⁸⁸ Cfr. Nda del PAI 2001 Art. 51. Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (...) 3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti: - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume; - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso; - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente; - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico - culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; - gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni. (...). Art. 52. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto 1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

Il territorio comunale di Tromello è attraversato nella parte Nord – orientale da due linee ad alta tensione; più precisamente da un primo elettrodotto (con linea da 130 kV, con gestore Enel, appartenente alla linea Alagna – Vigevano Est, ed un secondo elettrodotto (con linea anch'esso da 130 kV), con gestore Terna (ex-Edison), appartenente alla linea Garlasco – Vigevano.⁸⁹

La situazione normativa sui vincoli o fasce di rispetto per gli elettrodotti (ovvero dell'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione) è complicata ed ancora in movimento.

Per tali linee il riferimento storico di legge è dato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992,⁹⁰ il quale stabilisce, al suo articolo 5, le distanze minime da rispettare per i fabbricati adibiti ad abitazione o per altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, nei confronti di qualunque conduttore delle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, ovvero: almeno 10 metri dalle linee a 132kV; almeno 18 metri dalle linee a 220kV; ed almeno 28 metri dalle linee a 380kV. Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. Lo stesso Decreto specifica che per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1991.⁹¹

Peraltro il suddetto Decreto del 1992 è stato abrogato dall'articolo 8 del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003,⁹² che costituisce quindi il nuovo riferimento normativo in materia unitamente alla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001,⁹³ senza del resto precisare le fasce di rispetto.

Pertanto per quanto attiene specificamente le fasce di rispetto degli elettrodotti, non sono ad oggi stabiliti valori minimi in termini di distanza, dato il suddetto vuoto normativo. Vero è che alcuni Progetti di Legge in Regione Lombardia hanno precisato dei minimi: ad esempio il Progetto di Legge Regionale del 4 maggio 2005⁹⁴ prescrive che il tracciato degli elettrodotti debba essere mantenuto ad almeno 150 metri di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata di persone; ed inoltre che in sede di approvazione di destinazioni urbanistiche residenziali o per altre attività che comportino

-
- 89 Cfr. Punto Energia, Bilancio Energetico della Provincia di Pavia 1999-2000. Allegato II (Infrastrutture energetiche), pagg. 51 e segg.
- 90 Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
- 91 Cfr. Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 (Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991.
- 92 Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003. In particolare Art. 6. Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. 2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
- 93 Cfr. Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001. In particolare Art. 4. (Funzioni dello Stato) 1. Lo Stato esercita le funzioni relative: (...) g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. (...) Art. 8. (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: (...) b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle; (...) 4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. (...) 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- 94 Cfr. Regione Lombardia. Progetto di Legge n. 0019 (Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.), presentato il 4 maggio 2005. Articolo 1 – Finalità. 1. La regione Lombardia, con la presente legge, adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti, nonché i danni all'ambiente ed al paesaggio. Articolo 2 – Strumenti urbanistici. 1. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati degli elettrodotti e la relativa fascia di rispetto. 2. All'interno di detta fascia non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o per altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone. Articolo 3 – Fascia di rispetto delle linee aeree esterne. 1. Nei progetti di elettrodotti è individuata una fascia di rispetto nella quale i valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica misurati a 1,5 metri da terra ed all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di permanenza se esistenti, non superino i coefficienti fissati dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 e dalla successiva normativa in materia. 2. Il tracciato degli elettrodotti è mantenuto ad almeno 150 metri di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata di persone. 3. In sede di progettazione delle linee elettriche nonché di approvazione di destinazioni urbanistiche residenziali o per altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati di persone, al fine di considerare gli effetti di sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione tenendo conto degli eventuali campi elettrici o magnetici preesistenti.

tempi di permanenza prolungati di persone, debbano essere valutati i livelli di esposizione della popolazione tenendo conto degli eventuali campi elettrici o magnetici preesistenti.

Si segnala anche, con riguardo ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, che La Regione Lombardia ha approvato, in coerenza con la recente normativa statale la Legge Regionale sull'elettromagnetismo n. 11 del 11 maggio 2001,⁹⁵ stabilendo le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti, con i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 7/7351 del 11 dicembre 2001.⁹⁶

Per quanto riguarda la linea di gasdotto per metano, questa attraversa il territorio comunale di Tromello in direzione Est – Ovest, parallelamente alla linea ferroviaria. Tale tratto fa parte del metanodotto Cortemaggiore – Torino, con Allacciamento in Comune di Tromello.

La condotta, con gestore Snam Rete Gas – Distretto Nord,⁹⁷ ovvero il metanodotto e le relative opere accessorie sono infrastrutture a rete necessarie per svolgere l'attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.

Il metanodotto impone una fascia di rispetto e sicurezza variabile in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 24 novembre 1984.⁹⁸

Sia nel citato Decreto Ministeriale del 1984, che negli atti di servitù di metanodotto, sono stabilite, tra l'altro le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza delle linee di metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni e le altre infrastrutture. In particolare è importante tenere in debita considerazione, nella eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.3, del citato Decreto Ministeriale del 24 novembre 1984, che risulta piuttosto complessa. Pertanto, al fine di una più precisa individuazione dell'ubicazione delle reti e di eventuali interferenze, in relazione a interventi previsti, è necessario chiedere parere al competente ente gestore della rete.⁹⁹

Per quanto riguarda le linee di oleodotti, attraversano il Comune di Tromello, con andamento Nord – Sud, quattro condotte, aventi tutte come gestore Praoil Oleodotti Italiani.¹⁰⁰ Questi tracciati interferenti con il territorio comunale di Tromello sono più precisamente i seguenti: una tubazione DN 650 (26") della linea Ferrera – Cassina de' Pecchi, una tubazione DN 400 (16") della linea Trecate – Ferrera (Tronco Gambolò – Valeggio), due tubazioni una DN 250 (10") ed una DN 200 (8") della linea Sannazzaro – Rho (Tronco Sannazzaro – Fiume Ticino). La fascia ad essi asservita è per tutte le quattro linee mediamente di 20 metri come previsto dagli atti di servitù di passaggio.¹⁰¹

95 Cfr. Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2001 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001. Si veda anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003.

96 Cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 7/7351 del 11 dicembre 2001 (Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi).

97 Cfr. Risposta del 4 giugno 2007 di Snam Rete Gas in Comune di Tromello, Protocollo Generale n. 5754 del 8 giugno 2007.

98 Cfr. Decreto Ministeriale del 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985, Supplemento ordinario.

99 Cfr. Decreto Ministeriale del 24 novembre 1984. Articolo 2.4.3. Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione a) Le condotte di 1ª Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati. Esse devono essere poste ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei abitati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 metri suddetta, è consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori che si desumono dalla colonna (1) della Tabella 1, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m. Lo stesso dicasi quando per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta. Le condotte di 2ª Specie sono generalmente utilizzate per collegare, ove necessario, le condotte di 1ª Specie con quelle di 3ª Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati. Possono attraversare i nuclei abitati a condizione che vengano rispettate le distanze che si desumono dalla colonna (2) della Tabella 1 e in tal caso devono essere sezionabili in tronchi della lunghezza massima di 2 km. Le condotte di 3ª Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di distribuzione locale. L'uso di condotte di 3ª Specie è obbligatorio ove si tratti di reti di distribuzione sottostradale urbana poste nei nuclei abitati e destinate a rifornire utenti ivi residenti.

100 Cfr. Risposta del 24 maggio 2007 di Praoil Oleodotti Italiani in Comune di Tromello, Protocollo Generale n. 5519 del 1 giugno 2007.

101 Cfr. ibidem.

1.2.3. I VINCOLI DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Il vincoli che attengono alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, che si configurano come vincoli permanenti di tutela, sono contenuti oggi essenzialmente nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ovvero nel Decreto Legislativo n. 42 del 2004 (il cosiddetto Codice Urbani),¹⁰² e sue successive modifiche ed integrazioni, come quelle determinate recentemente dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 del 2006.¹⁰³

In particolare l'articolo 142, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, come sostituito dal successivo articolo 12 del Decreto Legislativo n. 157 del 2006, elenca quali siano le Aree tutelate per legge, specificando che sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di legge:¹⁰⁴

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Come prescritto dall'ultimo comma dello stesso articolo 142 del Decreto legislativo n. 42 del 2004 e s. m. i. resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti già presi in ottemperanza alla normativa previgente, i quali conservano la loro efficacia relativamente a:

- i vincoli di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, di cui alle notifiche eseguite in base alla Legge n. 776 del 11 giugno 1922;¹⁰⁵
- i vincoli paesaggistici individuati sulla base degli elenchi compilati ovvero dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi, ai sensi della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939;¹⁰⁶

102 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 28.

103 Cfr. in particolare: Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 (Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, in relazione ai beni culturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 102; ed inoltre Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 (Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, in relazione al paesaggio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 102.

104 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Articolo 142: (...) 2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

105 La Legge n. 778 del 11 giugno 1922 (Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico) è abrogata dall'articolo 19 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

- i vincoli derivanti da provvedimenti emanati ai sensi della Legge n. 431 del 8 agosto 1985 (la cosiddetta Legge Galasso), ed in particolare quelli di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi della stessa Legge;¹⁰⁷
- i vincoli derivanti da provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, ed in particolare quelli di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dello stesso D. Lgs.¹⁰⁸

Inoltre, come specificato all'ultimo comma dell'articolo 128, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e s. m. i. conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939¹⁰⁹ e le dichiarazioni adottate e notificate a norma del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963¹¹⁰ e del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.¹¹¹

E' fondamentale sottolineare che, ai sensi dell'articolo 146 (Autorizzazione) del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, i proprietari di immobili o aree tutelati come beni paesaggistici ed ambientali non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, Inoltre gli stessi hanno l'obbligo di sottoporre alla regione (o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni) i progetti delle opere che intendano eseguire sugli immobili o sulle aree tutelati come beni paesaggistici ed ambientali, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia conseguentemente rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.¹¹²

Per quanto riguarda specificamente la nozione di bosco, come è noto non risulta definita né dalla cosiddetta Legge Galasso (legge n. 431 del 1985) né dal cosiddetto Testo Unico (Decreto Legislativo n. 490 del 1999), peraltro entrambi abrogati, mentre è invece individuata dal cosiddetto Codice Urbani (Decreto Legislativo n. 42 del 2004), oggi in vigore. Questo identifica genericamente la voce foreste e boschi con quanto fissato dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001,¹¹³ che demanda all'ente Regione il compito di stabilire con norme adeguate una più precisa definizione di bosco per il territorio di propria competenza.

La Regione Lombardia specifica cosa debba intendersi come superficie a bosco nella nuova Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale),¹¹⁴

106 La Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (Protezione delle bellezze naturali) è abrogata dall'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

107 La Legge n. 431 del 8 agosto 1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) è abrogata dall'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

108 Il Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge n. 35 del 28 ottobre 1997) è abrogato dall'articolo 184, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

109 La Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) è abrogata dall'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

110 Il D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 è abrogato dall'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e dall'articolo 184, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

111 Cfr. Supra.

112 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Art. 146. Autorizzazione (articolo così sostituito dall'articolo 16 del d.lgs. n. 157 del 2006) 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.

113 Cfr. Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 – Supplemento Ordinario n. 149. Articolo 6 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno) comma 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. (...) Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

114 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), pubblicata nel B.U.R.L. n. 44 del 29 ottobre 2004 – Supplemento ordinario n. 1. Tale Legge, con l'articolo 24, comma 1, lettere a e

che sostituisce le precedenti leggi regionali in materia (la Legge Regionale n. 8 del 1976 e la Legge Regionale n. 80 del 1989). La definizione di bosco è contenuta specificamente nell'articolo 3 della nuova Legge Regionale n. 27 del 2004.

In particolare sono considerati bosco: le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri; i rimboschimenti e gli imboschimenti; le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. Viceversa non sono considerati bosco: gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; gli orti botanici, i vivai, i piantonai; le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.¹¹⁵

Per le aree definite ed individuate come bosco, la Legge Regionale n. 27 del 2004 prescrive la tutela. Fatte salve le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti, viene vietato qualsiasi intervento di trasformazione del bosco, ovvero ogni intervento artificiale che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella propriamente forestale.¹¹⁶

L'individuazione e la delimitazione delle aree qualificate come bosco è compito del Piano di Indirizzo Forestale,¹¹⁷ il quale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia,¹¹⁸ mentre spetta alla Regione la predisposizione dell'inventario, della carta regionale ed del sistema informativo silvo – pastorale.¹¹⁹ Ai Comuni spetta il recepimento, nei propri strumenti urbanistici, dei contenuti dei piani sovraordinati, fermo restando che comunque la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei Piani di Indirizzo Forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.¹²⁰

Nelle carte prodotte dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste ERSAF) contenenti la base informativa omogenea di tutto il territorio denominata Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (ed abbreviata in DUSAF)¹²¹ è riportato un primo censimento delle aree a bosco di tutta la Regione, che è stato integralmente recepito ed utilizzato anche dalla Provincia di Pavia per il proprio PTCP.¹²²

n, e comma 2, lettera b, abroga non solo la Legge Regionale n. 8 del 5 aprile 1976 (Legge forestale regionale), ma anche la successiva Legge Regionale n. 80 del 22 dicembre 1989 e s.m.i. ed anche il relativo Regolamento Regionale del 23 febbraio 1993.

115 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, Articolo 3, commi: 1. Sono considerati bosco: a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate 2. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. 3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro – silvo – pastorale ed i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco. 4. Non sono considerati bosco: a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. 5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni. 6. I piani di indirizzo forestale, di cui all'articolo 8, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. 7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità. 8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

116 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004. Articolo 4 (Tutela e trasformazione del bosco).

117 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, articolo 3, comma 6.

118 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, articolo 9, comma 2.

119 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, articolo 7, commi 1 e 2.

120 Cfr. Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, articolo 9, comma 3.

121 Cfr. il sito web: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/portale/>.

122 Cfr. Infra.

In effetti generalmente, dal punto di vista della tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, con riferimento alla Provincia di Pavia, è necessario riferirsi proprio al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e non solo agli elaborati grafici ed alle norme tecniche d'attuazione, ma anche alla Relazione ad esso allegata nel capitolo dedicato ai Beni ex Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (oggi sostituito dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004).¹²³

Peraltro si avverte che le aree riportate in cartografia dal PTCP di Pavia sono da assoggettare ad approfondimento e verifica da parte dei Comuni. Ad esempio sia le superfici a bosco sia le zone archeologiche, identificate sugli elaborati grafici del PTCP di Pavia, non rappresentano a tutti gli effetti un vincolo già operante sul territorio, in quanto: per le prime, fermo restando le definizioni e le prescrizioni della normativa vigente, non è stata effettuata dalla Provincia un'indagine ed una classificazione ad hoc, ma è stato semplicemente recepito integralmente il contenuto delle carte DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) dell'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste);¹²⁴ e per le seconde il PTCP di Pavia rappresenta, come specificato nella Relazione, una bozza di individuazione cartografica dei ritrovamenti archeologici e delle areali di rischio, prodotto in collaborazione con la Soprintendenza di Pavia.¹²⁵

Per la tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, si deve comunque specificare che in Comune di Tromello è individuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, come sostituito dal successivo articolo 12 del Decreto Legislativo n. 157 del 2006, il seguente vincolo:¹²⁶

- sul Torrente Terdoppio (Codice Rispetto Acqua Pubbliche 18180127), tutelato per l'appunto ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera c (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde), comprese le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, misurata a partire dalla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine.¹²⁷

Inoltre nel territorio comunale di Tromello sono altresì da individuarsi i seguenti vincoli sui beni paesaggistici ed ambientali ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004:¹²⁸

123 Cfr. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia (Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53/33382 del 7 novembre 2003) è stato pubblicato sul B.U.R.L., Serie Inserzioni, n. 53, del 31 dicembre 2003. Relazione, pag. 129 e seguenti.

124 Cfr. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, 2003, Relazione, pag. 138. (...) Il file utilizzato per la cartografia è stato tratto dalle carte DUSAF dell'ERSAF.

125 Cfr. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, 2003, Relazione, pagg. 141-142. (art. 146, comma 1, lettera m), "Zone di interesse archeologico"; (ex L. 431/85, art. 1 lett. m) Per l'individuazione delle "zone di interesse archeologico" il Ministero per i Beni culturali ed ambientali ha dato le seguenti indicazioni: aprile 1994: "...la generica dizione adottata dal legislatore necessita di ulteriori approfondimenti per individuare quando "l'interesse archeologico" identificati delle aree meritevoli di tutela ai sensi della L. 1497/39, non potendo, evidentemente, la semplice presenza di beni archeologici, a volte sommersi - o addirittura la mera supposizione della loro esistenza (aree a "rischio" archeologico ndr) - essere sufficiente a qualificare il suddetto interesse. Considerato che la L. 1497/39 è posta a tutela delle bellezze naturali, una porzione di territorio può essere qualificata come "zona di interesse archeologico" ai sensi della lettera m) della L. 431/85, quando su di un'area ben determinata siano presenti resti archeologici emergenti che siano entrati a far parte del paesaggio, caratterizzandolo, come elementi qualificanti di emergenza visiva al fine di garantire la certezza del diritto, è indispensabile una precisa individuazione di tali zone - con provvedimenti ricognitivi specifici (decreti ministeriali e/o delibere regionali) che ne perimetrino con esattezza i confini e descrivano chiaramente la suddetta interrelazione tra beni archeologici emergenti e le bellezze naturali, sulla base di una dettagliata relazione tecnica redatta dalle Soprintendenze nell'ambito delle competenze specifiche "; dicembre 1995: "per quanto attiene alle presenze archeologiche, che debbono caratterizzare il territorio affinché lo stesso si qualifichi come "aree di interesse archeologico", si ritiene di poter estendere il concetto anche a quei beni che, seppur non emergenti, sono comunque parte integrante dell'area e la connotano come meritevole di tutela; si ribadisce che i progetti relativi ad interventi da eseguirsi nonché da autorizzarsi in sanatoria nelle aree individuate ai sensi della lett. m) della L. 431/85 debbono essere sottoposti anche alle Soprintendenze Archeologiche competenti che debbono dare un parere in merito alla incidenza degli interventi medesimi sulle aree archeologiche individuate. Per quanto attiene alla individuazione delle aree di interesse archeologico meritevoli di tutela si ritiene che venga istituito presso ogni Soprintendenza Archeologica un gruppo che possa elaborare un documento cartografico nel quale siano chiaramente indicate le presenze archeologiche nonché le connotazioni dell'area e la perimetrazione della stessa. Tale documento, corredato degli atti necessari, costituirà la base del provvedimento ricognitivo specifico". Poiché finora non si è provveduto ad alcun provvedimento ricognitivo da parte delle Soprintendenze, alla data del presente documento non sono state localizzate aree ex-lege 431/85 art. 1 let. m) sul territorio della regione Lombardia. Gli uffici provinciali elaboreranno un piano di settore per quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici, anche non emergenti, che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici di Milano, con cui è già stata avviata una proficua collaborazione. Nel Sistema delle invarianti sono state inserite, come semplici indicazioni, delle prime informazioni, emergenti da un lavoro, prodotto in base alla collaborazione con la Soprintendenza, che riporta una bozza di individuazione cartografica dei ritrovamenti archeologici e degli areali di rischio. Pur non rappresentando un vincolo, le indicazioni fornite crediamo possano rappresentare un importante strumento per i Comuni nell'analisi del loro territorio.

126 Cfr. Regione Lombardia, Sistema Informativo beni Ambientali (S.I.B.A. WEB) al seguente indirizzo web: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/Home_Siba.jsp. Il Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) raccoglie i vincoli paesaggistico - ambientali che insistono sul territorio lombardo, e costituisce per la Regione, per gli Enti locali e altre amministrazioni, uno strumento di supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale.

127 Cfr. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, 2003, Relazione, pagg. 131-132.

128 Cfr. Regione Lombardia, Sistema Informativo beni Ambientali (S.I.B.A. WEB) al seguente indirizzo web: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/Home_Siba.jsp. La difficoltà di reperimento di fonti informative adeguate e

- una serie di superficie a bosco (come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001), da tutelare ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera g;¹²⁹
- ed una serie di zone di interesse archeologico, da tutelarsi ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera m.¹³⁰

Per quanto attiene alle superfici boscate il presente Piano di Governo del Territorio ha provveduto ad una verifica e ad una delimitazione aggiornata delle aree a bosco, in base alle definizioni date dalla normativa vigente ed in particolare dalla principale Legge di riferimento costituita come già detto dalla Legge Regionale n. 27 del 2004. In tal modo le aree indicate dal PTCP sono state rivedute, rettificata ed integrate sulla base del rilievo dello stato di fatto, descritto successivamente in questa relazione di Piano.

Viceversa il Piano di Governo del Territorio riporta le Zone Archeologiche con la stessa perimetrazione desunta dagli Elaborati grafici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia, non essendoci, ad oggi nuove informazioni più approfondite sui ritrovamenti. Per interventi o lavori su questi ambiti territoriali, che corrispondono nel dettaglio alle aree di Cascina Luisiana, Cascina Stremiana, Cascina Negrina, Cascina Mariannina, e della Zona Tangenziale strada per Alagna, è necessario il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, sulla base di quanto specificato dalla stessa in data 14 agosto 2006 (Numero protocollo Comune 8654/2006)¹³¹

Infine per la Fascia di Rispetto con estensione di 150 metri, localizzata su entrambe le sponde del Torrente Terdoppio, essa è stata recepita in questo Piano di Governo del Territorio direttamente dal database Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia, il quale contiene i vincoli paesaggistici ed ambientali.¹³²

1.2.4. I VINCOLI SUI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

La normativa di riferimento fondamentale per i beni culturali, mobili ed immobili, sottoposti a tutela è costituita dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ovvero dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 (il cosiddetto Codice Urbani),¹³³ e sue successive modifiche ed integrazioni, come ad esempio quelle determinate dai due recenti Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 entrambi del 2006.¹³⁴

In particolare l'articolo 10 del suddetto Decreto Legislativo del 2004 individua quali siano le cose mobili ed immobili da considerarsi come beni culturali, specificando che comunque sono da comprendere proprio in tale categoria le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che

disponibili su tutto il territorio regionale non ha ancora consentito l'acquisizione delle seguenti componenti: Boschi e foreste - D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera g) (ex Vincolo Legge 431/85); Usi civici - D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera h) (ex Vincolo Legge 431/85); Zone d'interesse archeologico - D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera m) (ex Vincolo Legge 431/85).

129 Cfr. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, 2003, Relazione, pagg. 137-138.

130 Cfr. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, 2003, Relazione, pagg. 141-142.

131 Cfr. Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano, 14 agosto 2006 (Protocollo n. 10648) OGGETTO: Tromello - PV – Redazione piano di governo del territorio. Richiesta di documentazione. Risposta. In seguito alla richiesta, si specifica che questa Soprintendenza non può fornire l'elenco degli edifici storici e artistici situati nel Comune di Tromello, ma può indicare le aree a rischio di rinvenimento archeologico, peraltro già segnalate nelle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In tali aree sono stati effettuati in passato ritrovamenti di epoca preromana e romana: è quindi assai probabile che nuovi interventi edilizi o agricoli comportanti scavo o sbancamento mettano in luce nuove testimonianze. È necessario pertanto che questa Soprintendenza sia preventivamente avvisata affinché possa organizzare l'assistenza ai lavori ed evitare la distruzione della documentazione archeologica. Si tratta delle aree: Casc. Luisiana, Casc. Stremiana, Casc. Negrina, Casc. Mariannina, Zona tangenziale, strada per Alagna. Si sottolinea l'opportunità di inserire nelle norme del nuovo piano regolatore una clausola che stabilisca che i lavori in tali zone debbano avere il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici. Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

132 I vincoli derivano dal Sistema Informativo Beni Ambientali – SIBA della Regione e sono suddivise nei seguenti strati informativi: "Bellezze d'insieme", "Laghi - Aree di rispetto laghi (300 metri)", "Bellezze individue", "Territori alpini e appenninici", "Ghiacciai", "Ambiti d'interesse ambientale" "Aree di rispetto acque pubbliche (150 metri)" "Parchi", "Riserve".

133 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 28.

134 Cfr. in particolare: Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 (Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, in relazione ai beni culturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 102; ed inoltre Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 (Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, in relazione al paesaggio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 102.

presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.¹³⁵ Queste sono considerate beni culturali sulla base anche di quanto successivamente specificato dalla stessa norma.

L'articolo 12 sottolinea in effetti che, fino alla Verifica e alla conseguente Dichiarazione dell'effettivo interesse culturale, sono beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela previste dallo Decreto Legislativo n. 42 del 2004, tutte le cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, le quali presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni.¹³⁶

La Verifica dell'interesse culturale e la Dichiarazione dell'interesse culturale, nonché il Procedimento di dichiarazione e la Notifica della dichiarazione sono normati dagli articoli 12, 13, 14 e 15 dello stesso Decreto Legislativo n. 42 del 2004.¹³⁷

E' fondamentale sottolineare che, ai sensi dell'articolo 20 (Interventi vietati) del suddetto Decreto Legislativo, i beni culturali, come precedentemente definiti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione) dello stesso Decreto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, come precedentemente definiti, è subordinata ad autorizzazione del soprintendente ed il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente, secondo le procedure di legge.¹³⁸

A cautela di quanto sopraddetto, quali misure cautelari e preventive, il Decreto Legislativo n. 42 del 2004 stabilisce che il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto di legge o condotti in difformità dall'autorizzazione; lo stesso ha facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di

135 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Art. 10. Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (...) 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; (...) d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; (...) 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; (...) f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; (...) l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni.

136 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Art. 12. Verifica dell'interesse culturale 1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006).

137 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Art. 12. Verifica dell'interesse culturale (...) 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. (...) 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. (...) 6. Le cose di cui al comma 4 (...) sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. (...) 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. (comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) Art. 13. Dichiarazione dell'interesse culturale 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. (...) Art. 14. Procedimento di dichiarazione 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. (...) 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Art. 15. Notifica della dichiarazione 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

138 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Articolo 28.

interventi relativi ai beni culturali anche quando per esse non siano ancora intervenute la Verifica dell'interesse culturale o la Dichiarazione dell'interesse culturale.¹³⁹

Sulla base di quanto certificato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano in data 6 settembre 2006 (Numero protocollo Comune 13906/2006)¹⁴⁰ in Comune di Tromello risultano allo stato di fatto i seguenti Beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali), articoli 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio):

- A) Torre Civica, localizzata in Piazza Campeggi angolo Via Vittorio Emanuele (Catasto: Foglio 18, Mappale 228), con Provvedimento del 29 luglio 1965 (Progressivo Archivio Vincoli: 273);
- B) Palazzo Brielli, localizzato in Via Trento 2-4 (Catasto: Foglio 18, Mappali 1069-1070-551), con Provvedimento del 21 febbraio 2005 (Progressivo Archivio Vincoli: 999), in corso di notifica al settembre 2006.

Tuttavia la stessa Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano, nel documento citato, specifica che, secondo quanto prescritto dalla vigente legislazione, fino alla Verifica ed alla conseguente Dichiarazione dell'effettivo interesse culturale, sono sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 tutte le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, le quali presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.¹⁴¹

Pertanto, all'interno del territorio comunale di Tromello, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, i seguenti edifici (comprendenti anche evidentemente i Beni culturali di interesse religioso):

1. Palazzo Municipale, localizzato in Piazza Vittorio Veneto (Catasto: Foglio 18, Mappale 601);
2. Scuola Elementare (Scuola Primaria) comunale, localizzata in Via Pasubio (Catasto: Foglio 18, Mappali 141-143);
3. Scuola Materna (Scuola per l'Infanzia) parrocchiale, localizzata in Via Trieste (Catasto: Foglio 18, Mappale 691);
4. Portico, localizzato in Piazza XXIV Maggio, e antistante alla Chiesa Parrocchiale di San Martino, (Catasto: Foglio 18, Mappale C);
5. Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo, localizzata in Piazza XXIV Maggio (Catasto: Foglio 18, Mappale A), compreso il relativo campanile;
6. Chiesa di San Rocco, localizzata in Via Dante, (Catasto: Foglio 18, Mappale B), compreso il relativo campanile;
7. Chiesa della Beata Vergine Assunta alla Verdura, localizzata all'interno della Cascina Verdura (Catasto: Foglio 9, Mappale +);
8. Chiesa di Sant'Antonio Abate alla Roventino, localizzata all'interno della Cascina Roventino (Catasto: Foglio 6, Mappale +);
9. Chiesetta di Santo Stefano, localizzata sulla Strada per Alagna (Catasto: Foglio 35, Mappale +);
10. Stazione Ferroviaria, localizzata in Piazza IV Novembre (Catasto: Foglio 19, Mappale 119);
11. Magazzino Ferroviario, localizzato in Piazza IV Novembre (Catasto: Foglio 19, Mappale 119);
12. Cimitero comunale, localizzato lungo la Strada per Gambolò (Catasto: Foglio 24, Mappale A).

139 Cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e s. m. i. Articolo 20 e segg.

140 Cfr. Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano, 7 settembre 2006 (Protocollo n. 13906) OGGETTO: Tromello - PV - Beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Richiesta elenco.

141 Cfr. Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano, 7 settembre 2006 (Protocollo n. 13906) OGGETTO: Tromello - PV - Beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Richiesta elenco. Con riferimento alla lettera di codesto Comune, questa Soprintendenza certifica che, all'interno della circoscrizione comunale di cui all'oggetto, risultano ora sussistenti, da un riscontro agli atti, provvedimenti di tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs 42/2004, per gli immobili di cui all'allegato elenco. Tuttavia si fa presente che in base agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004, sono beni culturali le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni. La verifica dell'interesse culturale della cosa immobile è effettuata dagli organi del Ministero, ovvero dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono. Fino a quando non sia stata effettuata la verifica le cose immobili sono sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal D. Lgs. 42/2004 (art. 12, c. 1).

Si ribadisce che gli immobili ricompresi nell'elenco di cui sopra sono vincolati e tutelati dal presente Piano di Governo del Territorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, fino alla avvenuta Verifica dell'interesse culturale ed alla successiva notifica della Dichiarazione di interesse.

1.2.5. I VINCOLI RELATIVI ALLE FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO

I vincoli relativi alle infrastrutture di trasporto, siano essi su gomma o su ferro, sono costituiti da fasce di rispetto. Queste si configurano come limiti di arretramento per le costruzioni, finalizzate ad una migliore funzionalità dei tracciati viari e ad un loro eventuale allargamento o riqualificazione.

Per i vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale si deve fare riferimento oggi a: il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).¹⁴²

In particolare il vincolo costituito dalle Fasce di rispetto stradale deriva dalla classificazione delle strade sulla base delle proprie caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, e non in ragione della proprietà amministrativa delle stesse. L'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada suddivide le strade (ovvero le aree ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) nei seguenti tipi:¹⁴³ A. Autostrade; B. Strade extraurbane principali; C. Strade extraurbane secondarie; D. Strade urbane di scorrimento; E. Strade urbane di quartiere; F. Strade locali; ed inoltre F bis. Itinerari ciclopedonali.

La tipologia più frequente è rappresentata dalle strade di tipo C ed F, che costituiscono, secondo il Nuovo Codice della Strada, le sole tipologie di strada ad unica carreggiata, ed hanno le seguenti caratteristiche: la Strada di tipo C è una Strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di

142 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni; e Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni.

143 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), Art. 2. Definizione e classificazione delle strade. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A. Autostrade; B. Strade extraurbane principali; C. Strade extraurbane secondarie; D. Strade urbane di scorrimento; E. Strade urbane di quartiere; F. Strade locali; F bis. Itinerari ciclopedonali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A. Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B. Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. C. Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D. Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E. Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F. Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. F bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada. 4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. (...). 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono: A. Statali (...); B. Regionale (...); C. Provinciali (...); D. Comunali (...). 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. (...). Ed inoltre Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) Art. 4 (Art. 2 Cod. str.) Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade. (...) 4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del Codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.

marcia e banchine; la Strada di tipo F è una Strada locale urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade.¹⁴⁴

Sulla Base degli articoli 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada sono stabilite le caratteristiche delle fasce di rispetto laterali alle strade, entro le quali è vietato: aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione; costruire, ricostruire o ampliare edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Le suddette Fasce sono individuate secondo i successivi casi:¹⁴⁵

- in rettilineo fuori e dentro i centri abitati, oppure fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici, sulla base di quanto stabilito dal relativo Regolamento;
- in corrispondenza di intersezioni stradali a raso (le fasce sono calcolate come area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi); oppure in corrispondenza e all'interno degli svincoli a livelli sfalsati (le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano);
- in curva fuori dei centri abitati sulla base, di quanto stabilito dal Regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura; in particolare nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.¹⁴⁶

Si deve specificare che tutte le fasce di rispetto stradale, previste dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, hanno come delimitazione di partenza il confine stradale, così come definito dall'articolo 3 dello stesso Codice della Strada, ovvero: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.¹⁴⁷

144 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), Articolo 3. Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati; Strada urbana: strada interna ad un centro abitato; Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

145 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), Articolo 16. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici (...). In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal ponte di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. (...) Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo. (...) Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. (...).

146 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) Art. 27 (Art. 17 Cod. str.) (Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati) La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m come previsto dall'articolo 26; nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

147 Cfr. Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), Articolo 3.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, più precisamente in base ai suoi articoli 26 e 28, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori alle seguenti misure: ¹⁴⁸

- a 30 metri per strade di tipo C, a 20 metri per strade di tipo F, ed a 10 metri per le strade vicinali di tipo F, quando ci si trovi all'esterno dei centri abitati;
- a 10 metri per le strade di tipo C, (mentre nessuna indicazione è fornita per strade di tipo F), quando ci si trovi all'esterno dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale;
- mentre nessuna indicazione è data per le strade di tipo F quando esse siano dentro i Centri abitati.

Anche per le recinzioni il nuovo Codice della Strada stabilisce delle distanze minime: la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori: ¹⁴⁹ a 3 metri per le strade di tipo C e di tipo F fuori dai Centri abitati; mentre nessuna indicazione è data per le strade di tipo F quando esse siano dentro i Centri abitati.

All'interno del territorio comunale di Tromello si trovano alcuni tracciati secondari, di competenza provinciale, ovvero le seguenti strade appartenenti al tipo C (Strade extraurbane secondarie), ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada:

- la Strada Provinciale Mortara – Pavia (Strada Provinciale ex-SS596 dei Cairoli);
- la Strada Provinciale Alessandria – Milano per Tromello (Strada Provinciale SP183);
- ivi compreso il tratto di Strada Provinciale corrispondente alla Variante di Tromello.

In secondo luogo all'interno del territorio comunale di Tromello si trovano un'altra serie di tracciati, in parte di competenza provinciale ed in parte comunale, ovvero le seguenti strade appartenenti al tipo F (Strade locali), ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada:

- la Strada Provinciale Tromello – Alagna (Strada Provinciale SP29);
- la Strada Provinciale Tromello - Borgo San Siro (Strada Provinciale SP77);
- la Strada Provinciale Tromello – Cergnago (Strada Provinciale SP77);

148 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) Art. 26 (Art. 16 Cod. str.) (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a. 60 m per strade di tipo A; b. 40 m per strade di tipo B; c. 30 m per strade di tipo C; d. 20 m per strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52, del Codice; e. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A; 20 m per le strade di tipo B; 10 m per le strade di tipo C. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 5 m per le strade di tipo A, B; 3 m per le strade di tipo C, F. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. Le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti. (...) Art. 28 (Art. 18 Cod. str.) (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati) Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A; 20 m per le strade di tipo D.

149 Cfr. ibidem.

- le Strade Comunali per Gambolò, per Garlasco e per Mortara;
- ivi comprese le altre strade comunali ed interne al Centro abitato.

Infine all'interno del territorio comunale di Tromello si trovano le seguenti strade appartenenti al tipo F (Strade locali) vicinali extraurbane, ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 1962: Strada Vicinale del Morone; Strada Vicinale Vecchia del Giarre; Strada Vicinale del Burattino; Strada Vicinale a fianco del Cavo Brielli; Strada Vicinale dei Balzini; Strada Vicinale del Naviglio; Strada Vicinale di Olevano; Strada Vicinale diramazione destra della Strada di Olevano; Strada Vicinale di Ottobiano; Strada Vicinale di Montemoro; Strada Vicinale di Tramia; Strada Vicinale delle Cornici; Strada Vicinale della Madonna; Strada Vicinale della Cantonina; Strada Vicinale della Ravizza; Strada Vicinale Vecchia della Gazzera; Strada Vicinale del Narcisso (o del Narcisio, o di Necisso); Strada Vicinale della Pavesa. A queste si devono aggiungere le seguenti altre strade di tipo F (Strade locali) vicinali extraurbane: Strada Vicinale della Colombina (o della Carbonarola); Strada Vicinale del Chiozzo; Strada Vicinale della Bellaria; Strada Vicinale della Verdura; Strada Vicinale di Montagione; Strada Vicinale della Conca; Strada Vicinale Vecchia di Gambolò.

A quanto sopra detto si deve aggiungere il vincolo determinato dal progetto di Autostrada regionale Broni – Pavia – Mortara, che coinvolge direttamente il territorio della Lomellina, la cui fattibilità è stata approvata nel 2006¹⁵⁰ ed il progetto preliminare nel 2007.¹⁵¹

La fascia di salvaguardia, delimitata come previsto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge Regionale n. 9 del 2001,¹⁵² è stabilita nella citata delibera di approvazione del progetto preliminare nel seguente modo: il corridoio di salvaguardia ha un'ampiezza di 75 m per lato misurati a partire dall'asse longitudinale, per quanto riguarda il tracciato autostradale inclusivo delle rampe di raccordo, e di 40 m per lato per le strade secondarie ad una corsia per senso di marcia sempre a partire dall'asse longitudinale, ritenendosi di salvaguardia anche le aree intercluse del corridoio in prossimità degli svincoli o interconnessioni. In corrispondenza delle previste aree di servizio, di esazione, di manutenzione, il corridoio di salvaguardia è posto a 60 m dal limite esterno delle opere previste. Quanto affermato nella Delibera in relazione alla fascia di salvaguardia del nuovo tracciato autostradale viene riportato con le stesse misure nella cartografia allegata alla medesima.¹⁵³

Per quanto riguarda il Comune di Tromello esso è attraversato dalla nuova infrastruttura autostradale nella parte meridionale del suo territorio comunale. I vincoli relativi alla fascia di salvaguardia del tracciato passante per Tromello, come sopra specificati, sono riportati nella Tavola 5 (ed in parte nella Tavola 4) allegata alla Delibera di approvazione del progetto preliminare del 2007.

Oltre al percorso dell'Autostrada nel territorio comunale tromellese si trovano, come evidenziato e riportato nel suddetto progetto preliminare, anche uno svincolo autostradale con relativa area di esazione, ed annessa area di manutenzione; ed inoltre un'area di servizio. Anche per questi elementi del progetto autostradale valgono le fasce di salvaguardia individuate dalla Tavola 5, allegata alla già citata Delibera di approvazione recentemente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda ai vincoli relativi alle fasce di rispetto ferroviario è da seguirsi il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).¹⁵⁴

150 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1789 del 25 gennaio 2006 (Autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni – Pavia – Mortara" approvazione dello studio di fattibilità), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n. 6 del 6 febbraio 2006, Serie Ordinaria.

151 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007 (Progetto preliminare relativo all'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni – Pavia – Mortara" – Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con Delibera di Giunta Regionale n. 8/3540/2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL, 3° Supplemento Straordinario al n. 21 del 25 maggio 2007.

152 Cfr. Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2001 (Regione Lombardia - Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n. 19 del 8 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 1. Articolo 19, comma 3. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità: a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assenti sul progetto definitivo; b) definisce l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale; c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.

153 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007, cit.

154 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980.

Tale Decreto del 1980, nel suo articolo 49, stabilisce che lungo il tracciato della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.¹⁵⁵

La suddetta regola non è valida per gli edifici, impianti o manufatti di competenza delle Ferrovie dello Stato FF.SS.¹⁵⁶ Inoltre è possibile derogare alle distanze specificate dallo stesso Decreto, ovvero chiedere la riduzione delle distanze legali prescritte, previa autorizzazione da parte degli lavori compartimentali delle Ferrovie dello Stato FF.SS.¹⁵⁷

Peraltro entro le fasce di rispetto ferroviario non vengono espressamente vietate e quindi sono ammessi ad esempio i seguenti interventi relativi alla viabilità: opere stradali e ferroviarie (carreggiate, marciapiedi, banchine, ecc.) e relativi impianti; parcheggi, opere di verde e di arredo stradale; percorsi pedonali e ciclopedonali.

1.2.6. I VINCOLI RELATIVI ALLE ZONE DI RISPETTO DEL SISTEMA DELLE ACQUE

Il vincoli che attengono alle zone di rispetto del sistema delle acque sono di duplice natura e riguardano: le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; le fasce di rispetto del reticolo idrico presente nel territorio comunale.

Per quanto concerne alle aree di salvaguardia delle acque, superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, il nuovo riferimento legislativo statale è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), ed in particolare dal suo articolo 94.¹⁵⁸ Esso stabilisce la disciplina generale per tali

155 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), Art. 40 Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria. (...) Art. 47 I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. (...) Art. 49 Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. (...) Art. 51 Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. (...) Art. 52 Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) Art. 53 Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato. Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda. (...) Art. 54 Lungo la linea ferroviaria fuori dal centro abitato è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 50,00m (cinquanta metri) dalla più vicina rotaia. (...) Art. 55 I terreni adiacenti alla linea ferroviaria non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore, da misurarsi in proiezione orizzontale, di 50,00m (cinquanta metri) dalla più vicina rotaia. Art. 56 Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di 6,00m (sei metri), da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e 2,00m (due metri) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a 20,00m (venti metri) nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

156 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), Art. 62 Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

157 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), Art. 60 Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

158 Cfr. Articolo 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. Si nota che lo stesso Decreto Legislativo n. 152 del 2006 abroga il precedente riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del

aree, fino all'entrata in vigore di nuovi provvedimenti emanati dalle Regioni su proposta delle Autorità d'Ambito, tramite i quali sono individuate più specificamente le aree di salvaguardia, distinte in Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto.¹⁵⁹

Il citato Decreto fissa per l'appunto due zone circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: una Zona di tutela assoluta ed una Zona di rispetto. La Zona di tutela assoluta, che ha una estensione minima di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.¹⁶⁰ La Zona di rispetto è costituita da una porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in Zona di rispetto ristretta e Zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.¹⁶¹ In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle Province autonome della Zona di rispetto, essa ha un'estensione fissata dallo stesso Decreto pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.¹⁶²

Nel 2006 è stato anche approvato da parte della Regione Lombardia il Programma di Tutela e Uso della Acque (PTUA),¹⁶³ il quale individua e classifica, nella propria Tavola 9, i punti di captazione e di derivazione delle acque destinate al consumo umano esistenti in tutti i territori comunali dell'ambito regionale; a tali punti corrispondono la Zona di tutela assoluta e la Zona di rispetto secondo quanto previsto dalle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 29 delle NTA del PTUA medesimo.

Si deve comunque sottolineare che, come specificato dallo stesso articolo 29 (Zona di tutela assoluta e di rispetto), comma 2, delle Norme Tecniche d'Attuazione dello stesso PTUA della Lombardia, tale prima individuazione può essere integrata e modificata da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della Legge Regionale n. 26 del 2003.¹⁶⁴

11 maggio 1999 (Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258 del 18 agosto 2000; risultano inoltre abrogati dalla citata legislazione, in riferimento alle aree di salvaguardia delle risorse idriche, gli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 (Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).

159 Cfr Decreto Legislativo n. 152 del 2006, Articolo 94, comma 1.

160 Cfr Decreto Legislativo n. 152 del 2006, Articolo 94, comma 3.

161 Cfr Decreto Legislativo n. 152 del 2006, Articolo 94, Comma 4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. Comma 5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

162 Cfr Decreto Legislativo n. 152 del 2006, Articolo 94, comma 6. Ed inoltre Articolo 94, Comma 7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. Comma 8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva.

163 Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/2244 del 29 marzo 2006 (Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della Legge Regionale 26/2003), pubblicato sul B.U.R.L. 2° Supplemento Straordinario al n. 15 del 13 aprile 2006.

164 Cfr. Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 del 16 dicembre 2003. Articolo 42. (Funzioni dei comuni), comma 3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorità d'ambito, di cui all'articolo 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Peraltro fino al recepimento della eventuale richiesta di modifica, rimane valida la Zona di rispetto, con raggio fissato a 200 metri dal punto di captazione delle acque, ed al suo interno prevale la disciplina prevista dalla normativa statale e regionale, in particolare quella contenuta nel vigente “Regolamento delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” del 2003¹⁶⁵ anche sulla base delle Direttive per la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” sempre del 2003.¹⁶⁶ Queste ultime Direttive nel dettaglio specificano la disciplina da seguire entro il perimetro delle Zone di rispetto nel caso della realizzazione di fognature, di edilizia residenziale e relative urbanizzazioni, nonché di opere viarie, di opere ferroviarie ed in genere di infrastrutture di servizio. Ad esempio viene indicato come criterio ed indirizzo per le nuove edificazioni residenziali, nel caso in cui queste prevedano volumi interrati, il rispetto della distanza di 5 metri dalla superficie freatica.

In Comune di Tromello risulta esistente un pozzo, localizzato all'interno del centro edificato nella zona delle scuole, e più precisamente dentro l'area di pertinenza della scuola per l'infanzia comunale. Tale pozzo è individuato nella Tavola 9 del Programma di tutela e uso della acque (PTUA) della Regione Lombardia e pertanto per esso sono determinate le due aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano previste dalla legislazione vigente: una Zona di protezione assoluta dal punto di captazione delle acque ad uso idropotabile di 10 metri, ed una Zona di rispetto dallo stesso punto di captazione estesa a 200 metri di raggio.

Come già spiegato, fino al recepimento della richiesta di modifica, effettuata ai sensi dell'Articolo 29, comma 3, delle Norme Tecniche d'Attuazione del PTUA del 2006, la Zona di rispetto delle acque per il consumo umano rimane in vigore con un raggio di 200 metri, ed al suo interno prevalgono le limitazioni e le prescrizioni stabilite dalla legislazione vigente, nonché quelle fissate dallo Studio Geologico Idrogeologico, allegato al PGT e da esso recepito quale parte integrante.¹⁶⁷

Per quanto concerne alle Fasce di rispetto del Reticolo idrico presente nel territorio comunale i riferimenti legislativi statali sono rappresentati dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 (Testo unico sulle opere idrauliche)¹⁶⁸ e dal Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi),¹⁶⁹ entrambi ancora in vigore.

165 Cfr. il Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), pubblicato nel B.U.R.L. 1° Supplemento Ordinario al n. 13 del 28 marzo 2003.

166 Cfr. la Delibera della Giunta Regionale DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano).

167 Cfr. anche il precedente Studio Geologico idrogeologico sul territorio del comune di Tromello del febbraio 2004, contenente gli Adeguamenti alla normativa del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, secondo le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale (DGR n° 7365 dell' 11/12/01 e successive modifiche).

168 Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Articolo 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F). Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piante menti aderenti alle sponde; d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari. n) Lo stabilimento di molini natanti.

169 Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi). Articolo 133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di

Per la classificazione del Reticolo nel Comune di Tromello si rimanda agli elaborati del “Reticolo Idrico presente nel territorio comunale”, elaborato ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003. Esso individua e classifica il Reticolo suddividendolo in:

- Reticolo principale (costituito dal solo Torrente Terdoppio);
- Reticolo sul quale le funzioni concessorie e di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica, che nel caso specifico è costituito dal Consorzio di Bonifica Associazione Est Sesia (composto dai: Cavo Dessi; Cavo Fresco; Cavo Maestro Magnaghi; Cavo Malaspina; Cavoncino Magnaghi; Cavo Salvadeo; Cavo Unione Magnaghi; Naviglio Langosco; Roggia Biraga; Roggia Regina; Sub diramatore sinistro del Canale Cavour);
- Reticolo formato da corpi idrici di cui sono titolari Consorzi di irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario, Condomini e/o altri soggetti privati (Consorzio irriguo della Roggia Arcimbolda che gestisce i seguenti cavi: Cavetto del Boschello; Cavo della Sovrabbondanza; Cavo Giulia; Roggia Arcimbolda. Consorzio irriguo Cavo Brielli che gestisce il seguente cavo: Cavo Brielli. Condominio Cavo Reale che gestisce i seguenti cavi: Roggia Molinara; Roggia Reale. Condominio Cavo Cecconi che gestisce il seguente cavo: Cavo Cecconi);
- Reticolo minore di competenza pubblica (Cavo Bozzani).

In base alla classificazione definita dalla Relazione allegata all’elaborato “Reticolo Idrico presente nel territorio comunale”, viene stabilito il Regolamento di Polizia Idraulica,¹⁷⁰ il quale prescrive le seguenti Fasce di rispetto per i corpi idrici esistenti sul territorio comunale:

- per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale, valgono su entrambe le sponde le seguenti fasce di rispetto fissate dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904: a distanza minore di 4 metri sono vietati le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno; a distanza minore di 10 metri sono vietati gli scavi e la costruzione di fabbricati (si veda l’articolo 4 del Regolamento);¹⁷¹
- per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore sul quale le funzioni concessorie e di polizia idraulica sono esercitate dal Consorzio di Bonifica Associazione Est Sesia sono istituite, in conformità al Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904, su entrambe le sponde, le seguenti fasce di rispetto: a distanza minore di 2 metri: sono vietati le piantagioni di alberi e siepi, lo smovimento del terreno e l’apertura di canali e fossi; a distanza minore di 4 metri: sono vietati gli scavi e la costruzione di fabbricati; a distanza minore di 10 metri: è vietato il deposito di terre o di altre materie che, per una circostanza qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli (si veda l’articolo 5 del Regolamento);¹⁷²

metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite; c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette; d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa; e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione; f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze; i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse; k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

170 Comune di Tromello, Regolamento di Polizia Idraulica, che disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune di Tromello ai sensi della Legge Regionale n. del 5 gennaio 2000 e delle successive Delibere della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003.

171 Comune di Tromello, Reticolo Idrico presente nel territorio comunale, elaborato ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003. Regolamento di Polizia Idraulica. Articolo 4 Restano salve eventuali limitazioni più restrittive fissate dalla Regione (che ha competenza sul reticolo principale), anche in relazione ai vincoli sull’uso del suolo in connessione alla delimitazione delle fasce fluviali.

172 Comune di Tromello, Reticolo Idrico presente nel territorio comunale, elaborato ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003. Regolamento di Polizia Idraulica. Articolo 5. La fascia di rispetto di cui al precedente comma, lettera b) di 4 metri, può essere ridotta o annullata nelle zone interne al centro edificato, (...). A tal fine, sentito il parere del Consorzio di Bonifica Est Sesia, in sede di aggiornamento dello strumento urbanistico dovranno essere predeterminate le fasce di rispetto relative ai nuovi comparti oggetto di futuri interventi edificatori in prossimità dei corsi d’acqua. Le opere esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento che risultassero a distanza minore di quelle indicate nei precedenti punti a), b) e c) sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; tuttavia, una volta che si debba provvedere, per via del loro

- per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore sul quale le funzioni concessorie e di polizia idraulica non sono esercitate dal Consorzio di Bonifica Associazione Est Sesia sono istituite su entrambe le sponde, le seguenti fasce di rispetto: a distanza minore di 2 metri sono vietati le piantagioni di alberi e siepi, lo smovimento del terreno e l'apertura di canali e fossi; a distanza minore di 4 metri sono vietati gli scavi e la costruzione di fabbricati; a distanza minore di 10 metri è vietato il deposito di terre o di altre materie che, per una circostanza qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli (si veda l'articolo 6 del Regolamento).¹⁷³

Ai fini della delimitazione delle Fasce di rispetto specificate dal Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Tromello, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso, le distanze dai corsi d'acqua vanno misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Il Regolamento di Polizia Idraulica stabilisce anche, attraverso i propri articoli 7 ed 8, le attività vietate e le attività consentite previa autorizzazione, specificando precisamente che: per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, sono vietate in modo assoluto le attività elencate nell'articolo 96 del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le attività indicate in eventuali atti integrativi emessi dalla Regione, anche con riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali; e per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore sul quale le funzioni concessorie e di polizia idraulica sono esercitate dal Consorzio di Bonifica Est Sesia, sono vietate in modo assoluto le attività elencate nell'articolo 133 del Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904, nonché le attività indicate in eventuali atti integrativi emessi dal Consorzio di Bonifica che esercita le funzioni di polizia idraulica.¹⁷⁴

Inoltre si prescrive, all'articolo 14 dello stesso Regolamento, che le tombinature potranno essere consentite qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

1.2.7. I VINCOLI RELATIVI ALLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

La Zona di rispetto cimiteriale ha natura igienico – sanitaria ed è oggi disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Testo unico delle Leggi Sanitarie) e dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 10 agosto 1990 (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), che attribuiscono al Consiglio Comunale una funzione propositiva nei confronti dell'autorità, oggi individuata nel Sindaco, competente a stabilire tale fascia di rispetto previa acquisizione del prescritto parere dell'Autorità Sanitaria Locale (ASL).

Ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto del 1934 è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, come definito dallo strumento urbanistico comunale. Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della Zona di rispetto, al fine di consentire (esternamente ad essa) l'esecuzione di opere pubbliche o di interventi urbanistici, l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici, la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Il parere della competente Azienda Sanitaria Locale si ritiene espresso favorevolmente quando siano decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta. All'interno della Zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui ampliamenti nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso.¹⁷⁵

deperimento, ad una parziale o totale demolizione, esse non potranno essere ricostruite se non rispettando le distanze sopra stabilite.

173 Comune di Tromello, Reticolo Idrico presente nel territorio comunale, elaborato ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003. Regolamento di Polizia Idraulica. Articolo 6. La fascia di rispetto di cui al precedente comma, lettera b) di 4 metri, può essere ridotta o annullata nelle zone interne al centro edificato, (...). A tal fine, in sede di aggiornamento dello strumento urbanistico, dovranno essere predeterminate le fasce di rispetto relative ai nuovi comparti oggetto di futuri interventi edificatori in prossimità dei corsi d'acqua. Esse non potranno in ogni caso avere un'ampiezza inferiore a metri 2. Le opere esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento che risultassero a distanza minore di quelle indicate nei precedenti punti a), b) e c) sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; tuttavia, una volta che si debba provvedere, per via del loro deperimento, ad una parziale o totale demolizione, esse non potranno essere ricostruite se non rispettando le distanze sopra stabilite.

174 Cfr Supra.

175 Cfr. Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Testo unico delle Leggi Sanitarie). Articolo. 338 (si veda anche l'articolo 57 del D.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento di Polizia Mortuaria) I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (...) Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa (...) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempimento. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di

L'articolo 57 del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, ovvero del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 recepisce il citato articolo 338 del Regio Decreto del 1934 per quanto attiene la Zona di rispetto cimiteriale. L'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni; all'interno della fascia di rispetto è vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.¹⁷⁶

In Regione Lombardia la citata Legge 22 del 2003 ripete che spetta al Comune la deliberazione di modifiche della Zona di rispetto cimiteriale, le quali deve comunque essere sottoposte a parere preventivo dell'ASL e dell'ARPA.

E' però importante evidenziare che, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 6 del 2004 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali)¹⁷⁷, solo a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale, o della sua eventuale revisione, è possibile effettuare la riduzione della Zona di rispetto cimiteriale, prevista dal Regio Decreto n. 1265 del 1934.. Più specificamente il Regolamento stabilisce che tale Zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA, con deliberazione comunale. Inoltre ribadisce che, all'interno della Zona di rispetto cimiteriale possono essere realizzate, ferma restando la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusivamente aree a verde, parcheggi a raso e relativa viabilità, e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.¹⁷⁸

Il Comune di Tromello ha all'interno del proprio territorio una sola area cimiteriale, localizzata lungo la Strada Comunale per Gambolò a Nord del centro storico. Alla fine del 2007 è infatti stato redatto il Piano cimiteriale del Comune di Tromello, elaborato ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 2003 e del Regolamento Regionale n. 6 del 2004 e s.m.i., il quale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2008, e prevede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri, tranne che sul lato Est a 100 m.

L'elaborato del presente Piano di Governo del Territorio (PGT) contrassegnato come Elaborato DP02 (intitolato come: Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per la pianificazione comunale. Individuazione dei vincoli amministrativi in atto sul territorio – scala 1:10000) costituisce la tavola di riferimento per tutte le considerazioni svolte in questo paragrafo.

quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico - sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico - sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

176 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 10 agosto 1990 (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria) Articolo 51 La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero. Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. (...) Articolo. 57 I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. (...). È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

177 Cfr. Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 novembre 2004, 1° Supplemento Ordinario. Si veda inoltre Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

178 Cfr. Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004. Articolo 8 (Zona di rispetto cimiteriale) 1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). 2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente. 3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

IN SINTESI:

Un terzo aspetto fondamentale per la costruzione del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento è costituito dall'analisi dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente

Riferimenti essenziali alle varie tipologie di vincolo sono il Centro Edificato ed il Centro Abitato:

- il Centro edificato, ai sensi della Legge n. 865 del 1971, approvato con delibera di Consiglio Comunale, definito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, escludendo da tale perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione (e necessario riferimento per diverse leggi ancora vigenti);
- ed il Centro abitato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada del 1992, approvato con delibera di Giunta Comunale, definito come insieme di edifici, ovvero un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Un prima tipologia di vincoli riguarda la tutela dell'ambiente. Questi sono rappresentati principalmente da:

- le fasce fluviali del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), che comprendono la Fascia di deflusso della piena (Fascia A), la Fascia di esondazione (Fascia B) e la Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), oltre all'Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I); entro i cui confini sono da seguire tutte le limitazioni e le prescrizioni delle Norme d'Attuazione del PAI stesso, finalizzate alla difesa del suolo ed alla tutela idrogeologica, anche relative agli interventi edilizi ed urbanistici e con particolare attenzione a quelli rientranti nel Centro edificato;
- e dagli attraversamenti nel territorio comunale da parte di alcune reti tecnologiche o infrastrutture di servizio, ovvero nel caso di Tromello: due elettrodotti ad alta tensione, nella parte Nord orientale, un metanodotto, parallelamente alla linea ferroviaria, e quattro oleodotti, con andamento Nord – Sud; per queste linee di servizi valgono le fasce di rispetto definite dalla legislazione vigente, fermo restando la possibilità da parte dei Comuni di ampliare le prescrizioni.

Un seconda tipologia di vincoli sono quelli di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, contenuti nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio (il cosiddetto Codice Urbani), ovvero nel Decreto Legislativo n. 42 del 2004, che comprendono ad esempio, nella Parte Terza: i fiumi e le relative sponde per una fascia di 150 metri; i boschi come definiti dalla legislazione vigente; le zone di interesse archeologico. I proprietari di immobili o aree così tutelati non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

La Fascia di Rispetto fluviale di 150 metri, localizzata su entrambe le sponde del Torrente Terdoppio, essa è stata recepita dal PGT direttamente dal database Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA).

In particolare per quanto attiene alle superfici boscate il presente Piano di Governo del Territorio ha provveduto ad una verifica e ad una delimitazione aggiornata delle aree a bosco indicate dal PTCP, in base alla definizione data dalla Legge Regionale n. 27 del 2004. In tal modo le sono state rivedute, rettifiche ed integrate sulla base del rilievo dello stato di fatto, descritto successivamente in questa relazione di Piano.

Lo stesso PGT individua le aree archeologiche, come indicate dal PTCP di Pavia, e corrispondenti nel dettaglio alle aree di Cascina Luisiana, Cascina Stremiana, Cascina Negrina, Cascina Mariannina, e della Zona Tangenziale strada per Alagna. Per gli interventi o lavori all'interno di questi territoriali è necessario il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Appartengono sempre alla tipologia dei vincoli di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, contenuti nel Codice Urbani (Parte Seconda), le cose mobili ed immobili considerate come beni culturali. Il Codice stabilisce che comunque sono da comprendere proprio in tale categoria le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro. In Comune di Tromello sono tutelati la Torre Civica e il Palazzo Brielli.

Inoltre, fino alla Verifica ed alla conseguente Dichiarazione dell'effettivo interesse culturale, sono tutelati i seguenti beni pubblici nel territorio comunale di Tromello: il Palazzo Municipale, la Scuola Elementare comunale e la Scuola Materna parrocchiale; la Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo, compreso il relativo campanile, e l'antistante Portico, e la Chiesa di San Rocco, compreso il relativo campanile; le due Chiesette interne alle Cascine Verdura e Roventino, e la Chiesetta di Santo Stefano; la Stazione Ferroviaria e il Magazzino Ferroviario; ed infine il Cimitero comunale.

Una terza tipologia di vincoli è relativa alle zone o fasce di rispetto, con riguardo ad esempio alle infrastrutture di trasporto (strade o ferrovie), alle acque, ai cimiteri.

I vincoli relativi alle infrastrutture di trasporto, siano essi su gomma o su ferro, sono costituiti per l'appunto da fasce di rispetto. Queste si configurano come limiti di arretramento per le costruzioni, finalizzate ad una migliore funzionalità dei tracciati viari e ad un loro eventuale allargamento o riqualificazione.

Le fasce di rispetto stradale sono assegnate, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento del 1992, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, ovvero alla composizione della carreggiata per tipo di strada. Esse variano a seconda che ci si trovi dentro o fuori dei Centri abitati, ed inoltre in ragione del tracciato in rettilineo o in curva, ovvero in corrispondenza di una intersezione a raso piuttosto che a livelli sfalsati. All'interno del territorio comunale si trovano tracciati stradali del tipo C, del tipo F e del tipo F vicinale, che hanno rispettivamente fasce di rispetto pari a 30, 20 e 10 metri all'esterno del Centro abitato e nessuna all'interno dello stesso Centro abitato (con l'eccezione della fascia di rispetto di 10 metri nel caso di strade di tipo C entro le zone previste come edificabili dal PGT).

Inoltre si deve aggiungere il corridoio di salvaguardia della nuova infrastruttura autostradale Broni – Pavia – Mortara, che attraversa il Comune di Tromello nella parte meridionale, il cui progetto preliminare e relativa fascia di rispetto è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale nel 2007.

La fascia di rispetto ferroviario, normata dal Decreto del 1980, consiste in un'area con il limite di 30 metri dalla linea di occupazione della più vicina rotaia, entro la quale è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, fermo restando le eventuali deroghe autorizzate dall'ente competente.

Anche il sistema delle acque rientra in questa tipologia di vincoli con due categorie:

- le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, suddivise in Zona di tutela assoluta con un raggio di 10 metri e Zona di Rispetto con un raggio di 200 metri, entrambi misurati dal punto di captazione; per le quali, all'interno della prima vige il divieto totale di edificazione ed al suo interno sono consentite le sole opere di presa; mentre dentro la seconda, fino alla sua eventuale modifica da parte dei Comuni, valgono alcune limitazioni e prescrizioni sull'edilizia e sulle opere di urbanizzazione definite dalla normativa vigente;
- e le fasce di rispetto del Reticolo idrico presente nel territorio comunale, corrispondenti alla linea di arretramento dell'edificato rispetto al limite del corso d'acqua, che sono di 10 metri per il Reticolo principale (Torrente Terdoppio) e di 4 metri per il restante del Reticolo idrico, con la possibilità di ridurre o annullare quest'ultima fascia all'interno del Centro edificato.

Infine in questa categoria è ricompresa la Zona di rispetto cimiteriale, che identifica l'arretramento di gran parte dell'edificazione ammessa, la quale secondo la legislazione vigente è fissata in 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, ma può essere ridotta fino a 50 metri (nei Comuni con meno di ventimila abitanti), previo parere favorevole di ASL ed ARPA, approvazione di Consiglio Comunale (e successivo Decreto del Sindaco).

1.3. LA RACCOLTA DI ISTANZE E PROPOSTE

Proprio sulla base di quanto indicato dall'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale n. 12 del 2005, il Documento di Piano completa il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati.

In particolare anche le citate "Modalità per la pianificazione comunale", emanate dalla Regione Lombardia alla fine del 2005, che, peraltro come già detto forniscono alcune tracce generali, con valore espressamente indicativo, suggeriscono di considerare per l'elaborazione del quadro ricognitivo e programmatico di riferimento anche la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma associata.

Tali istanze e proposte sono recepite dal Comune con la procedura individuata dall'Articolo 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio), comma 2, della medesima Legge Regionale n. 12 del 2005. Qui si specifica che, prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti di Piano di Governo del Territorio, il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, fermo restando che lo stesso Comune ha altresì facoltà di determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.

Il successivo comma dello stesso articolo specifica altresì che prima dell'adozione degli atti di Piano di Governo del Territorio il Comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

E' necessario precisare che, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, attualmente in vigore, è fatto obbligo ai Comuni di pubblicare l'avviso di Avvio del procedimento per l'elaborazione del Piano di Governo del Territorio e stabilire i termini entro i quali chiunque possa presentare suggerimenti e proposte. Peraltro queste sono funzionali alla predisposizione del quadro ricognitivo, previsto dalla stessa Legge, la quale però non obbliga a dare per ogni suggerimento o proposta delle risposte circostanziate, come invece è generalmente previsto per le osservazioni conseguenti l'adozione dello strumento urbanistico comunale. Pertanto l'analisi delle stesse viene qui svolta per categorie ed è finalizzata esclusivamente al completamento del quadro ricognitivo di riferimento.

Quale richiamo iniziale a questa analisi, si evidenzia che in Comune di Tromello, precedentemente all'avvio del procedimento di elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 2005, risultano in vigore seguenti atti di pianificazione urbanistica ed edilizia:

- Variante Generale al Piano Regolatore Generale, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30 aprile 1999, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23 maggio 2000, modificato e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/3623 del 26 febbraio 2001;¹⁷⁹
- Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 12 giugno 2004, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 26 luglio 2004, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 18 dicembre 2004;¹⁸⁰
- Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2004, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29 ottobre 2004;¹⁸¹
- Regolamento Edilizio comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 2005, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 14 giugno 2006.

In secondo luogo si elencano i passaggi procedurali effettuati nella fase iniziale dell'iter elaborativo del Piano di Governo del Territorio di Tromello, che sono costituiti dai seguenti atti di Avvio del procedimento:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 21 aprile 2005 si dà l'Avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 2005, e successivamente si pubblica all'Albo

179 Cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 7/3623 del 26 febbraio 2001 (Comune di Tromello (PV) - Proposta di modifiche d'ufficio del Piano Regolatore Generale. Deliberazione consiliare n. 21 del 30 aprile 1999. Approvato ai sensi del 1° comma dell'art. 13 della l.r. 23/1997), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2001 (Serie Inserzioni).

180 Cfr. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2005 (Serie Inserzioni).

181 Cfr. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 2004 (Serie Inserzioni)

- Pretorio Comunale in data 2 maggio 2005 l'Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle istanze e delle proposte da parte dei cittadini (da presentarsi entro il 1 giugno 2005),
- con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 8 giugno 2006, si individua lo studio incaricato dell'elaborazione del Piano di Governo del Territorio e con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 13 giugno 2006, avente come oggetto l'Approvazione del disciplinare di incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio, esecutiva ai sensi di legge, si assegna ufficialmente l'incarico di elaborazione del nuovo PGT;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 2006, si stabilisce la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze e delle proposte da parte dei cittadini come previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 2005 e successivamente con Avviso del 8 settembre 2006, si segnala l'Avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 2005 e la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze e delle proposte da parte dei cittadini (da presentarsi entro il 31 dicembre 2006);
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 28 settembre 2006 viene istituita una commissione temporanea per l'attività preparatoria del Piano di Governo del Territorio, che annovera come componenti il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, il Presidente della Commissione Edilizia, che ha compiti di indirizzo avvalendosi dello studio incaricato, del Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia e del Responsabile Ufficio Tecnico Manutentivo Lavori Pubblici.

Gli atti sopra riportati sono elencati quali riferimento ai quattro blocchi di suggerimenti e proposte che il Piano di Governo del Territorio prende in considerazione nell'ambito del proprio quadro ricognitivo di riferimento. Essi sono pervenuti al Comune di Tromello nel corso degli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Al primo blocco appartengono 30 richieste protocollate nel 2004, nel periodo tra agosto e novembre, che si configurano come osservazioni alla Variante parziale di Piano Regolatore Generale adottata nel giugno 2004, peraltro non prese in considerazione nella fase di controdeduzioni in quanto non pertinenti all'oggetto della Variante stessa. Al secondo blocco appartengono una serie di 34 istanze protocollate nel 2005, nel periodo tra maggio e giugno, inoltrate a seguito dell'Avviso di Avvio del procedimento del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 2005. Al terzo blocco appartengono una serie di 28 istanze protocollate nel 2006, nel periodo tra settembre e dicembre, inoltrate a seguito dell'Avviso di riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte al nuovo Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 2005. All'ultimo blocco appartengono 3 istanze pervenute nei primi mesi del 2007.

Se si elidono i suggerimenti e proposte identici che si trovano nei quattro blocchi citati, data la loro presentazione ripetuta più volte nelle diverse occasioni di cui sopra, il numero totale di istanze pervenute ammonta a sole 68, anziché 95 sopraddette.

Le istanze pervenute nell'arco di tempo considerato, ovvero a partire dall'ultima Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, dal 2004 fino ad oggi, corrispondono per la maggior parte a richieste di ulteriori terreni edificabili con residenza, per un numero complessivo di 25 proposte, ed un totale di circa 200.000 metri quadrati di nuove superfici residenziali, la gran parte delle quali (circa i due terzi del totale) localizzati nella parte Sud-Ovest del Centro edificato di Tromello ed all'interno del percorso della Tangenziale. Tali richieste sono divisibili in due gruppi: per il primo si chiede il cambio di destinazione dal agricolo a residenziale, per il secondo da standard non acquisito a residenziale. Più approfonditamente:

- per molti terreni si chiede il passaggio dall'attuale destinazione agricola ineditati a quella residenziale, sia soggetta a piano attuativo che ad intervento diretto; le istanze appartenenti a questa categoria sono in numero di 18; in totale si richiede la trasformazione di quasi 160.000 metri quadrati di superficie territoriale da agricola a residenziale; la maggiore parte di questa (ben più della metà, cioè oltre 90.000 mq) è localizzata nella parte Sud ed Ovest dell'attuale Centro abitato di Tromello all'interno del tracciato della Tangenziale; la restante parte è ubicata lungo le vie di accesso al Centro abitato di Tromello, in particolare sulla strada per Gambolò (oltre 40.000 mq nella zona attorno all'area cimiteriale) e sulla strada per Ottobiano (quasi 15.000 mq), ma anche sulle strade per la Cascina Giarre e per la Cascina Pavesa (altri 10.000 mq);
- a queste vanno aggiunte altre 7 istanze che richiedono la ridestinazione di aree a standard non acquisite (oppure di zone destinate alla viabilità dal Piano Regolatore Generale vigente), soggette quindi dal Piano Regolatore Generale vigente ad esproprio ma non ancora di proprietà comunale o pubblica, ad aree edificabili con destinazione residenziale, analogamente a quelle sopraddette; la sommatoria di queste aree è di quasi 50.000 metri quadrati; esse sono concentrati, se si eccettuano piccole zone residuali interne all'attuale Centro edificato, nella parte Sud-Ovest dell'attuale Centro abitato di Tromello all'interno del tracciato della Tangenziale.

La richiesta di nuove aree residenziali, verificata dal 2004 ad oggi, per una superficie complessiva come sopraddetto di oltre 200.000 metri quadrati, deriva in qualche misura anche dal progressivo esaurimento di parte dei Piani di Lottizzazione con destinazione a residenza, previsti dal Piano Regolatore Generale vigente,¹⁸² essendo questi in gran numero già attuati o comunque già convenzionati, nonché dalla mancanza di aree interstiziali soggette ad intervento diretto per nuovi piccoli quartieri abitativi. Trasformata questa superficie in numero di abitanti teorici, applicando l'indice più basso previsto dal PRG vigente (circa lo 0,25 mq/mq)¹⁸³ ed una media verosimile di metri quadrati per abitante teorico (50 mq per abitante, come previsto dalla precedente legislazione urbanistica in Regione Lombardia, prima dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale n. 12 del 2005), le richieste di aree edificabili residenziali in Tromello, dal 2004 ad oggi, complessivamente ammontano ad oltre 1.000 nuovi abitanti in più.

Una seconda categoria di istanze pervenute nell'arco di tempo considerato, ovvero come già detto a partire dall'ultima Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, dal 2004 fino ad oggi, corrisponde alle richieste di nuove aree edificabili con destinazione produttiva, che risultano nel complesso veramente esigue rispetto a quelle residenziali. Esse infatti si riducono al numero di solo 4 richieste, tutte in ampliamento a zone produttive (o commerciali) esistenti, alle quali il Piano Regolatore Generale vigente assegna già la stessa destinazione urbanistica, per un totale di oltre 30.000 metri quadrati di aree da convertire dall'agricolo al produttivo. Di queste oltre la metà (più di 25.000 mq) si trovano in corrispondenza dell'area, ubicata sulla strada vicinale della Bellaria, riservata dal PRG vigente ad un impianto di messa in riserva e condizionamento di rifiuti speciali non pericolosi per il successivo riutilizzo in agricoltura, già ampliata con decreto della Regione Lombardia dell'anno 2005.¹⁸⁴

La bassa richiesta di nuove aree produttive, solo 30.000 metri quadrati e tutti in ampliamento di aree già esistenti con questa destinazione (che sono di circa 300.000 mq), la maggiore parte dei quali localizzati nella parte esterna al centro edificato in aumento di due zone attive, deriva anche dalla presenza di larghe aree che il PRG vigente destina al produttivo, ed al commerciale, ancora libere dall'edificazione ed ubicate prevalentemente nella zona industriale a Est del Centro abitato di Tromello, dove peraltro si sta provvedendo al completamento e perfezionamento delle opere di urbanizzazione primaria.

Una terza categoria di istanze riguarda richieste (in numero totale di 11) per cambi di destinazioni d'uso di aree già edificabili ed edificate, per le quali sono venute meno le ragioni di un azzonamento come quello dato dal Piano Regolatore Generale vigente e si chiede il cambio di destinazione urbanistica in residenziale. Per spiegare meglio, tale gruppo è divisibile nei seguenti insiemi:

- un gruppo di proposte (in numero di 6) attiene alla modifica di azzonamento urbanistico da zona produttiva a zona residenziale, per un totale di circa 10.000 metri quadrati di aree già edificate e da trasformarsi in residenza, localizzate tutte lungo l'asta stradale parallela alla linea ferroviaria e corrispondente alle vie Delacroix (in direzione Mortara) e Marconi (in direzione Garlasco);
- un altro gruppo (in numero di 5) concerne la modifica di azzonamento da zona agricola edificata (ma con presenza al proprio interno di edifici oggi dimessi dalle attività rurali) a zona residenziale, per un totale di circa altri 10.000 mq di aree già edificate e da trasformarsi in residenza, localizzate principalmente lungo la strada per Ottobiano nella zona più vicina all'attuale Centro abitato di Tromello.

Questi ulteriori 20.000 mq di superfici fondiarie richieste da destinare a residenza vanno a sommarsi ai 200.000 mq di zone residenziali delle istanze già analizzate, per complessivi 220.000 metri quadrati di nuove aree abitative rispetto al Piano Regolatore Generale vigente; vale a dire, con lo stesso calcolo di cui sopra, oltre 1.100 abitanti teorici in più rispetto ad oggi, con un aumento di circa un terzo degli attuali residenti.

Una quarta categoria numerosa di istanze (in numero totale di 18) attiene a richieste per aree già edificabili per le quali non si propone il cambio di destinazione urbanistica ma invece una diversa modalità di intervento rispetto a quella prevista e prescritta dal PRG vigente. Tale categoria comprende i seguenti gruppi:

182 Cfr. Comune di Tromello, Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, Azzonamento. I Piani di Lottizzazione residenziali previsti dal PRG vigente di Tromello sono in totale 25, di cui ad oggi 13 non ancora attuati e 12 già attuati o in corso di attuazione.

183 Cfr. Comune di Tromello, Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, Norme Tecniche d'Attuazione, 2004, in particolare per quanto riguarda le zone con destinazione prevalentemente residenziale: Articolo 20: Zona C (Residenziale di espansione soggetta a P. L.) Indice Territoriale IT = 0,8 mc/mq; Articolo 19 (Zona B2 - residenziale di completamento) Indice Fondiario IF = 1,0 mc/mq; Articolo 18 (Zona B1 - residenziale esistente) Indice fondiario IF = 1,2 mc/mq.

184 Cfr. Decreto Dirigente Unità Operativa DDUO n. 6334 del 2 maggio 2005 (Ampliamento attività di messa in riserva e condizionamento rifiuti speciali non pericolosi con riutilizzo in agricoltura - Committente ditta Evergreen S.r.l. di Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e 5 del d.p.r. del 12 aprile 1996), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2005.

- alcune (più precisamente 6) chiedono di eliminare il vincolo della pianificazione attuativa e di avvalersi della possibilità dell'attuazione diretta, e in particolare; una, divisa in tre pezzi in base al numero di proprietari richiedenti, chiede la conversione di una zona residenziale soggetta a Piano di Lottizzazione a zona residenziale ad intervento diretto; una seconda, divisa in due parti, chiede di togliere l'obbligo del piano di recupero previsto dal PRG vigente e consentire gli interventi di ristrutturazione tramite intervento diretto; una terza richiesta chiede la trasformazione di un'area già produttiva, e soggetta a Piano Attuativo dal Piano Regolatore Generale vigente, in una zona con la stessa destinazione ma per la quale è ammesso l'intervento diretto;
- ma la maggiore parte (in numero di 12) consiste in proposte di aree ricadenti entro il perimetro dell'attuale Centro storico, come definito dal PRG vigente; queste chiedono il cambio di classificazione per gli interventi su edifici esistenti ridefinendoli come di tipo A (ristrutturazione), e modificando l'attuale categoria di tipo B (ristrutturazione con obbligo di destinazione a funzioni accessorie alla residenza al piano terra), di tipo C (interventi sugli accessori) oppure di Demolizione senza ricostruzione, prevista dal Piano Regolatore Generale vigente; un ulteriore gruppo chiede sia garantita la possibilità, internamente al Centro storico, di creare nuovi volumi derivanti da trasferimenti di volumetrie all'interno della stessa area di pertinenza, o da vere e proprie edificazioni di nuovi volumi accessori, o ancora da autorimesse costruite sul confine stradale; infine un ultimo insieme, corrispondente ad aree localizzate nella parte marginale dell'attuale Centro Storico, date le particolari condizioni in cui si trovano, chiedono il riassetto da zona A in zona B di completamento, secondo le zone previste dal PRG vigente.

Tutte queste istanze chiedono una maggiore fattibilità degli interventi, previsti dal PRG vigente del 2004.

Una quinta ed ultima categoria di istanze pervenute dal 2004 ad oggi riguarda specificamente le Norme Tecniche d'Attuazione vigenti. Più dettagliatamente esse concernono: la distanza delle nuove costruzioni, accessorie e non dalle strade, in particolare dalla viabilità a fondo cieco e dalla viabilità di tipo vicinale;¹⁸⁵ l'introduzione di una nuova zona residenziale con nuova norma che preveda anche un indice fondiario basso ma la possibilità dell'intervento diretto;¹⁸⁶ la possibilità di realizzare nelle zone di completamento superfici accessorie maggiori di quelle attuali.¹⁸⁷

A queste istanze si devono aggiungere: la richiesta, più articolata rispetto alle precedenti, presentata dall'Ufficio Tecnico, Settore Edilizia Privata, che chiede nello specifico aggiustamenti alle Norme Tecniche d'Attuazione vigenti,¹⁸⁸ e quella dal Ufficio Tecnico, Settore Lavori pubblici, che chiede alcune rettifiche di azzonamenti esistenti con riguardo ad aree pubbliche già acquisite, tutte localizzate nella parte Nord – Est del Centro edificato, ovvero l'inserimento di una zona per la viabilità, la modifica di una zona per attrezzature pubbliche e l'ampliamento di un'altra zona per attrezzature pubbliche.

185 Si chiede di aggiungere il seguente testo nell'articolo 8 delle NTA vigenti: "Nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici è possibile realizzare porticati liberi, con altezza interne non superiore a metri 3,00, purché siano di pertinenza dell'edificio principale, ad una distanza di metri 1,5 dal ciglio stradale. Nel caso di viabilità di tipo "strade vicinali" è possibile edificare: immobili residenziali, la cui altezza non sia superiore a metri 6,00, a 5 metri dal ciglio della strada; pertinenze, al servizio dell'immobile principale, a metri 3,00 dal ciglio stradale; altri immobili, la cui altezza non sia superiore a metri 9,00, a metri 7,5 dal ciglio strada."

186 Si chiede l'inserimento di questo nuovo articolo: "Zona B3 - Residenziali di completamento rade. Strumenti di attuazione - Le previsioni di zona si attuano mediante intervento diretto. Destinazioni ammesse - Residenza con relativi accessori e pertinenze. Parametri urbanistici di zona - Per interventi di nuova costruzione: UF = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,40 mq/mq; IF = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,80 mc/ mq; RC = Rapporto di copertura = 0,50%; H = Altezza massima = 6,00 metri; Dc = Distanza dai confini = 5,00 metri - metà dell'edificio più alto; Df = Distanza dai fabbricati = 10,00 metri; Ds = Distanza dal ciglio della strada = secondo il disposto di cui all'art. 8 NTA. Norme transitorie: Per gli edifici esistenti, conformi alle destinazioni di zona ma difforni rispetto agli indici ed i parametri di zona, sono consentiti interventi di ampliamento per un massimo di mq. 50 di superficie lorda di pavimento (SLP), da realizzare una sola volta ed entro i cinque anni dalla data di entrata in vigore del PRG . Il nuovo volume aggiunto dovrà integrarsi in modo organico con l'edificio esistente."

187 Si chiede che "nelle zone B venga concessa la possibilità di realizzare superfici accessorie nella misura di almeno il 30% delle superfici residenziali relative all'immobile asservito, senza che ciò incida sui parametri urbanistici."

188 Cfr. Comune di Tromello, Istanza del 6 giugno 2005 (Prot. 5270) Oggetto: Adeguamento alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 - Legge per il governo del territorio (Variante al piano regolare generale) - Delibera Giunta Municipale n. 56 del 21 aprile 2005 Avviso avvio del procedimento ex art. 13 comma 2 L.R. 12/2005 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 02 maggio 2005 con scadenza il 1 giugno 2005. In particolare 1) riscrivere l'articolo 18 - Zona B1 (Residenziale esistente) in quanto a ridosso del vecchio nucleo abitato quindi meritevole di tutelare ulteriormente il patrimonio edilizio esistente, abbassando, inoltre, il parametro dell'Indice Fondiario IF attualmente pari a 1,2 metro cubo/metro quadro; 2) riscrivere gli articoli 8 e 3 in quanto non di facile interpretazione/applicazione; 3) rivedere gli indici fondiari in generale e introdurre una percentuale massima di accessori da non conteggiare ai fini volumetrici e di superficie; 4) introdurre la possibilità di svolgere le attività sportive in tutte le zone agricole previste dal Piano Regolatore Generale, compresa la zona E3 ambientale di rispetto del Torrente Terdoppio, purché tali attività non arrechino danni all'ambiente; 5) imporre, per le aree libere edificabili, superiori a 1.000 metri quadrati, di realizzare aree, in percentuale, da destinare a parcheggi pubblici; 6) rivedere l'articolo 2.g, relativo al Vecchio Nucleo Abitato, concernente la demolizione di edifici, comprese le innumerevoli tettoie, al fine di destinare le aree a spazi aperti; 7) introdurre la possibilità di ampliamenti nel rispetto dell'indice pari a 1,5 metro cubo/metro quadro; 8) introdurre la possibilità di utilizzare tegole marsigliesi visto che esistono molte realtà con tale copertura; 9) normare gli abusi edilizi minori; 10) adeguare la normativa locale vigente alla nuova Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005.

TABELLA 1. COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI DA AGRICOLA A RESIDENZIALE)

NUNERO ID.	ANNO	DATA	PROTOCOLLO	LOCALIZZAZIONE	CATASTALE	SUPERFICIE AREA (MQ)	ZONA PRG VIGENTE	DESTINAZIONE RICHIESTA
1	2004 (2005)	3 SETTEMBRE (21 MAGGIO)	8311 (4841)	VIA DEL NARCISSO	FOGLIO XVII MAPPALI 308, 117	3.500	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
2	2004 (2005)	18 SETTEMBRE (31 MAGGIO)	8801 (5152)	STRADA PER MORTARA	FOGLIO XIX MAPPALI 1599, 1601, 1607, 1603	15.700	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
3	2004 (2005)	18 SETTEMBRE (7 MAGGIO)	8806 (4337)	VIA OLEVANO	FOGLIO XIX MAPPALE 92	6.700	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
4	2005 (2004)	26 MAGGIO (14 SETTEMBRE)	4986 (8620)	VIA TRIESTE	FOGLIO XXXV MAPPALE 239	16.100	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
5	2006	27 NOVEMBRE	12372	VIA NARCISSO	FOGLIO XVII MAPPALI (PARTE) 116, 190, 368	7.600	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
6	2006	14 DICEMBRE	12941	VIA NECISSO	FOGLIO XVII MAPPALE 1291, 1293, 1296	9.800	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
7	2006	21 DICEMBRE	13182	STRADA PER MORTARA	FOGLIO XIX MAPPALI 285, 51, 52, 53, 54	7.900	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
8	2006	30 DICEMBRE	13402	STRADA VICINALE PER OLEVANO	FOGLIO XIX MAPPALI 76, 77	4.500	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
9	2006	30 DICEMBRE	13401	STRADA VICINALE PER OLEVANO	FOGLIO XIX MAPPALI 58, 181	18.100	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
10	2005	31 MAGGIO	5151	VIA NECISSO	FOGLIO XVII MAPPALI 838, 845	400	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
11	2004 (2005)	21 SETTEMBRE (31 MAGGIO)	8881 (5157)	STRADA PER GAMBOLO'	FOGLIO XXIII MAPPALI 94, 89, 138	17.400	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
12	2005	26 MAGGIO	4994	STRADA PER GAMBOLO'	FOGLIO XXIV MAPPALI 58, 224	1.900	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
13	2005	26 MAGGIO	4995	STRADA PER GAMBOLO'	FOGLIO XIX MAPPALI 31, 1646 (32b), 1648 (33b), 137	18.200	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
14	2006	27 DICEMBRE	13278	STRADA PER GAMBOLO'	FOGLIO XIX MAPPALI (PARTE) 163, 162 (1656)	4.300	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
15	2004 (2005) (2006)	4 NOVEMBRE (21 MAGGIO) (27 DICEMBRE)	10500 (4844) (13283)	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO XVII MAPPALE 96 (EX-989)	4.900	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
16	2006	9 DICEMBRE	12797	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO XVII MAPPALI 38, 39, 40, 41	10.000	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
17	2005	14 MAGGIO	4575	STRADA VICINALE GIARRE	FOGLIO XIX MAPPALI 15, 16	4.900	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE
18	2005 (2006)	31 MAGGIO (18 OTTOBRE)	5153 (10782)	STRADA VICINALE PAVESE	FOGLIO XXIV MAPPALI 163, 197	5.700	AGRICOLA INEDIFICATA	RESIDENZIALE

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO – 2004-2007)

TABELLA 2. COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI DA STANDARD NON ACQUISITO A RESIDENZIALE)

NUNERO ID.	ANNO	DATA	PROTOCOLLO	LOCALIZZAZIONE	CATASTALE	SUPERFICIE AREA (MQ)	ZONA PRG VIGENTE	DESTINAZIONE RICHIESTA
19	2004 (2005) (2006)	20 SETTEMBRE (19 MAGGIO) (27 DICEMBRE)	8865 (4771) (13274)	VIA MORUZZI	FOGLIO XVII MAPPALI 758, 1219, 1220	1.000	STANDARD	RESIDENZIALE
20	2004 (2005)	21 SETTEMBRE (31 MAGGIO)	8880 (5156)	VIA SALVADEO	FOGLIO XVII MAPPAL 852	2.900	STANDARD	RESIDENZIALE
21	2004	23 SETTEMBRE	8979	VIA NECISSO	FOGLIO XVII MAPPAL (PARTE) 692	400	VIABILITA'	RESIDENZIALE
22	2005	21 MAGGIO	4849	STRADA PER SAN GIORGIO	FOGLIO XVII MAPPAL 12	1.000	STANDARD	RESIDENZIALE
23	2006	18 DICEMBRE	13046	STRADA PER SAN GIORGIO	FOGLIO XVIII MAPPALI 2, 9, 11, 658, 633, 637	40.700	STANDARD	RESIDENZIALE
24	2006	30 DICEMBRE	13403	VIA RONCHI DEI LEGIONARI	FOGLIO XVIII MAPPAL 6	200	VIABILITA'	RESIDENZIALE
25	2004	26 AGOSTO	8105	VIA VERDI	FOGLIO XVIII MAPPALI (PARTE) 1047, 1048, 1051, 1052, 1055, 1058, 1088, 1089	500	VIABILITA'	RESIDENZIALE

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO – 2004-2007)

TABELLA 3. COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI DA AGRICOLA INEDIFICATO A PRODUTTIVO)

NUNERO ID.	ANNO	DATA	PROTOCOLLO	LOCALIZZAZIONE	CATASTALE	SUPERFICIE AREA (MQ)	ZONA PRG VIGENTE	DESTINAZIONE RICHIESTA
26	2006 (2004) (2005)	27 DICEMBRE (20 SETTEMBRE) (26 MAGGIO)	13266 (8841) (4992)	STRADA DELLE CORNICI	FOGLIO XXXIV MAPPALI 228a (444), 341b (451)	1.800	AGRICOLA	PRODUTTIVA
27	2004	22 SETTEMBRE	8917	STRADA PER MORTARA	FOGLIO XX MAPPAL 41	7.800	AGRICOLA	COMMERCIALE
28	2005 (2004)	1 GIUGNO (1 OTTOBRE)	5240 (9240)	STRADA DELLE CORNICI	FOGLIO XXXIV MAPPALI (PARTE) 303, 306	3.700	AGRICOLA	COMMERCIALE
29	2006	29 DICEMBRE	13350	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO X, MAPPALI 16, 15, 13, 14, 12, 36	18.400	AGRICOLA	PRODUTTIVA

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO – 2004-2007)

TABELLA 4. COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI TERRENI GIÀ EDIFICABILI O EDIFICATI IN DESTINAZIONE RESIDENZIALE)

NUMERO ID.	ANNO	DATA	PROTOCOLLO	LOCALIZZAZIONE	CATASTALE	SUPERFICIE AREA (MQ)	ZONA PRG VIGENTE	DESTINAZIONE RICHIESTA
30	2004 (2004)	2 OTTOBRE (26 AGOSTO)	9318 (8137)	VIA DELACROIX	FOGLIO XIX MAPPALI 473, 479, 1395	1.000	PRODUTTIVA	RESIDENZIALE
31	2004 (2005)	13 SETTEMBRE (6 MAGGIO)	8575 (4302)	VIA DELACROIX	FOGLIO XIX MAPPAL 47	3.800	PRODUTTIVA	RESIDENZIALE
32	2004 (2005)	24 SETTEMBRE (31 MAGGIO)	9057 (5160)	VIA DELACROIX	FOGLIO XIX MAPPALI 216, 1552	2.300	PRODUTTIVA	RESIDENZIALE
33	2004 (2006)	24 SETTEMBRE (15 SETTEMBRE)	9027 (9540)	VIA MARCONI	FOGLIO XXIII MAPPAL 1203	1.100	COMMERCIALE	RESIDENZIALE
34	2005 (2004)	6 MAGGIO (24 SETTEMBRE)	4294 (9025)	VIA MARCONI	FOGLIO XVIII MAPPAL 2063	1.500	COMMERCIALE	RESIDENZIALE
35	2006	27 DICEMBRE	13275	VIA MARCONI	FOGLIO XVIII MAPPAL (PARTE 2295	300	PRODUTTIVA	RESIDENZIALE
36	2004 (2005)	15 SETTEMBRE (20 MAGGIO)	8688 (4987)	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO XVII MAPPALI 31, 32, 405	2.000	AGRICOLA EDIFICATA	RESIDENZIALE
37	2004 (2005)	20 SETTEMBRE (27 MAGGIO)	8837 (5048)	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO XVII MAPPALI 86, 696	2.500	AGRICOLA EDIFICATA	RESIDENZIALE
38	2004 (2005)	24 SETTEMBRE (6 MAGGIO)	9026 (4293)	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO XVII MAPPAL 390	1.600	AGRICOLA EDIFICATA	RESIDENZIALE
39	2006 (2004)	6 DICEMBRE (5 OTTOBRE)	12655 (9394)	STRADA PER OTTOBIANO	FOGLIO XVII, MAPPAL 92, 94	2.500	AGRICOLA EDIFICATA	RESIDENZIALE
40	2005	1 GIUGNO	5199	CASCINA PAVESA	FOGLIO XXXIII	1.400	AGRICOLA EDIFICATA	RESIDENZIALE

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO – 2004-2007)

TABELLA 5. COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA)

NUMERO ID.	ANNO	DATA	PROTOCOLLO	LOCALIZZAZIONE	CATASTALE	SUPERFICIE AREA (MQ)	ZONA PRG VIGENTE	DESTINAZIONE RICHIESTA
41	2004 (2005)	14 SETTEMBRE (26 MAGGIO)	8619 (4985)	VIA TRIESTE	FOGLIO XXXV MAPPALI 2, 3, 141, 142, 147, 148		RESIDENZIALE CON PL	RESIDENZIALE SENZA PL
42	2004	21 SETTEMBRE	8869	VIA TRIESTE	FOGLIO XXXV M. 106, 145, 146		RESIDENZIALE CON PL	RESIDENZIALE SENZA PL
43	2004 (2005)	15 SETTEMBRE (19 MAGGIO)	8689 (4764)	VIA TRIESTE	FOGLIO XXXV M. 143,144		RESIDENZIALE CON PL	RESIDENZIALE SENZA PL

51	2005	31 MAGGIO	5154	VIA SALVADEO	FOGLIO XVIII MAPPALE 196		ZONA A (CON PR)	ZONA A (SENZA PR)
52	2005	31 MAGGIO	5155	VIA SALVADEO	FOGLIO XVIII MAPPALE 195, 396		ZONA A (CON PR)	ZONA A (SENZA PR)

44	2006	30 DICEMBRE	13400	VIA PER GARLASCO	FOGLIO XXXIII, MAPPALI 116, 157		PRODUTTIVA CON PL	PRODUTTIVA SENZA PL
----	------	-------------	-------	---------------------	------------------------------------	--	----------------------	------------------------

45	2005	13 MAGGIO	4549	VIA PIAVE	FOGLIO XVIII MAPPALI 2546, 2547		ZONA A (TIPO B)	ZONA A (TIPO A)
46	2005	30 MAGGIO	5134	VIA FILZI	FOGLIO XVIII MAPPALE 860		ZONA A (TIPO B)	ZONA A (TIPO A)
47	2005	27 MAGGIO	5074	VIA SALVADEO	FOGLIO XVIII MAPPALE 1345 (SUB 4, 5)		ZONA A (TIPO B)	ZONA A (TIPO A)
48	2006	4 DICEMBRE	12618	VIA NECISSO	FOGLIO XIX MAPPALE 169, 267		ZONA A (TIPO B)	ZONA A (TIPO A)
49	2006	21 DICEMBRE	13183	VIA SAURO	FOGLIO XVIII MAPPALE 1254		ZONA A (TIPO B)	ZONA A (TIPO A)
50	2006	27 DICEMBRE	13277	VIA SAURO	FOGLIO XVIII MAPPALE (PARTE) 576		ZONA A (TIPO C)	ZONA A (TIPO A)

53	2006	4 NOVEMBRE	11533	VIA BATTISTI	FOGLIO XVIII MAPPALE 1593		ZONA A	ZONA A (NUOVI VOLUMI)
54	2005	21 MAGGIO	4836	VIA MONTENERO	FOGLIO XVIII MAPPALI 706, 714		ZONA A	ZONA A (NUOVI VOLUMI)
55	2005	30 MAGGIO	5127	VIA GRAMSCI	FOGLIO XVIII MAPPALI 100, 108, 992, 1573, 1574		ZONA A	ZONA A (NUOVI VOLUMI)

56	2006	15 DICEMBRE	12962	VIA GRAMSCI	FOGLIO XVIII MAPPALI 100, 108, 992, 1573, 1574		ZONA A	ZONA B
57	2006	27 DICEMBRE	13273	VIA GRAMSCI	FOGLIO XVIII MAPPALI 72, 1178		ZONA A	ZONA B
58	2006	27 DICEMBRE	13276	VIA GRAMSCI	FOGLIO XVIII MAPPALI 99, 1507, 1508, 75		ZONA A	ZONA B

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO - 2004-2007)

TABELLA 6. COMUNE DI TROMELLO - ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI MODIFICA DELLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE O DELL'AZZONAMENTO)

ID.	ANNO	DATA	PROT.	ISTANZA PRESENTATA DA
59	2004 (2005)	26 AGOSTO (13 MAGGIO)	8139 (4567)	PRIVATO
60	2004	13 SETTEMBRE	8587	PRIVATO
61	2005	30 MAGGIO	5135	PRIVATO
62	2005	6 GIUGNO	5270	SETTORE EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TROMELLO
63	2004	23 SETTEMBRE	9017	SETTORE LAVORI PUBBLICI - COMUNE DI TROMELLO

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO - 2004-2007)

Le ultime istanze da analizzare non rientrano infatti nelle precedenti categoria, ma riguardano richieste attinenti in particolare alla trasformazione di aree oggi azionate come agricole ma dimesse o dismissibili da tale attività e destinabili ad altri usi, ad esempio connessi con il tempo libero o attrezzature a carattere sportivo. In particolare esse sono le seguenti:

- richiesta di trasformazione della destinazione urbanistica di un'area (corrispondente a quasi 160.000 metri quadrati), localizzata nella parte Sud - Est del territorio comunale di Tromello, lungo la Strada per Alagna, e dimessa dall'attività agricola, modificandola da zona agricola a zona destinata genericamente ad attività di itticoltura;
- richiesta di trasformazione della destinazione urbanistica di un'area (corrispondente ad quasi 15.000 mq), localizzata nella parte Nord - Est del territorio comunale di Tromello, lungo la Strada vicinale Ravizza, la quale risulta dismissibile dall'attività agricola, modificandola da zona agricola a zona destinata genericamente ad attività sportive; ed inoltre richiesta di introduzione nelle norme relative alle zone agricole della possibilità di realizzazione di attività ricreative (anche di motociclismo) senza alterazione del paesaggio;¹⁸⁹
- richiesta di consentire un impianto permanentemente adibito alla pratica del motocross, da localizzarsi in zona opportunamente ubicata nelle vicinanze del previsto casello autostradale di Tromello (tracciato dell'Autostrada Broni-Mortara) o in luogo assimilabile, collegata anche alla successiva richiesta; ovvero la richiesta di consentire, in sinergia con la precedente richiesta di nuovo impianto di motocross, un campo di volo attrezzato con i servizi necessari per l'utilizzo di deltaplani a motore.

TABELLA 7. COMUNE DI TROMELLO – ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007 (RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DI ZONA AGRICOLA DISMESSA O DISMISSIBILE)

NUNERO ID.	ANNO	DATA	PROTOCOLLO	ISTANZA PRESENTATA DA
64	2006	30 OTTOBRE	11232	PRIVATO
65	2006	21 DICEMBRE	13184	PRIVATO
66	2007	31 MARZO	3535	PRIVATO
67	2007	7 APRILE	3825	PRIVATO
68	2007	7 APRILE	3826	PRIVATO

(FONTE: COMUNE DI TROMELLO – 2004-2007)

TABELLA 8. COMUNE DI TROMELLO – SINTESI DELLE ISTANZE PERVENUTE TRA IL 2004 ED IL 2007

TIPO	DESCRIZIONE ISTANZA	MQ AREA RICHIESTA	NUMERO	PERCENTUALE
1	TRASFORMAZIONE DELL'AREA DA ZONA AGRICOLA INEDIFICATA (O STANDARD NON ACQUISITO) A EDIFICABILE RESIDENZIALE	200.000	25	37%
2	TRASFORMAZIONE DELL'AREA DA ZONA AGRICOLA INEDIFICATA A EDIFICABILE PRODUTTIVA (O COMMERCIALE)	30.000	4	6%
3	TRASFORMAZIONE DELL'AREA DA ZONA GIA' EDIFICATA (O EDIFICABILE) A ZONA RESIDENZIALE	20.000	11	16%
4	TRASFORMAZIONE DELLE MODALITA' DI INTERVENTO CON MANTENIMENTO DELLA STESSA DESTINAZIONE		18	27%
5	MODIFICA DELLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE O DELL'AZZONAMENTO VIGENTI		5	7%
6	ALTRE ISTANZE PERVENUTE DI TRASFORMAZIONE DI ZONE AGRICOLE IN AREE DESTINATE AL TEMPO LIBERO		5	7%
	TOTALE AREE EDIFICABILI RICHIESTE	250.000	68	100%

189 In particolare la richiesta suggerisce l'inserimento nell'articolo delle norme attinenti le Zone agricole le seguenti frasi: "ZONE AGRICOLE: Sono ammesse attività ricreative senza alterare in modo significativo le caratteristiche morfologiche e/o colturali. Le attività dovranno essere circoscritte ad una area ben definita e delimitata da rete metallica di altezza non superiore a metri 2, 00 e paletti in legno. E' ammessa la realizzazione di percorsi ecologici su più mappali senza prescrizione di recinzione degli stessi. L'eventuale abbattimento di alberi dovrà essere richiesto e concordato con il Corpo Forestale dello Stato. Le attività che comportano alterazione dei parametri acustici dovranno essere oggetto di valutazione di impatto acustico." Ed inoltre: "ZONA E1 Agricola normale: sono ammesse strutture in legno facilmente amovibili per una superficie massima di m2 10 ed altezza esterna al colmo non superiore a metri lineari 2,5. Non è ammesso alcun tipo di pavimentazione se non la posa di ghiaia nell'area destinata a parcheggio o nelle aree destinate all'accesso dell'attività.

L'elaborato del presente Piano di Governo del Territorio (PGT) contrassegnato come Elaborato DP03 (intitolato come: Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per la pianificazione comunale. Sintesi del Piano Regolatore vigente e classificazione delle istanze presentate – scala 1:10000) costituisce la tavola di riferimento per tutte le considerazioni svolte in questo paragrafo.

IN SINTESI:

Il Documento di Piano perfeziona il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento con una lettura delle proposte dei cittadini singoli o associati, elaborate ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 2005. L'analisi di tali istanze è finalizzata ad un migliore inquadramento delle problematiche generali del territorio comunale, e non deve quindi necessariamente entrare nel merito delle singole richieste.

Nel caso del Piano di Tromello, al fine di completare il quadro ricognitivo, si sono prese in considerazione non solo le proposte ed i suggerimenti pervenute dopo l'Avviso di Avvio del procedimento previsto dalla nuova legge, ma anche le osservazioni e le richieste consegnate in diverse occasioni dal 2004, data dell'ultima variante parziale al PRG vigente, ad oggi.

L'insieme di tutte queste istanze, corrispondenti ad un totale di 65, può essere comodamente suddiviso in sei diverse categorie:

- un primo gruppo, il più consistente (con 25 istanze presentate pari a quasi il 40% del totale), comprende le richieste di trasformazione di numerose aree agricole, o comunque libere (ad esempio con standard non ancora acquisiti), in nuove aree edificabili con destinazione residenziale; in totale sono richiesti circa 200.000 metri quadrati di terreni edificabili a residenza, per la maggioranza localizzati nel settore Sud – Ovest dell'attuale Centro edificato, ma in parte anche lungo le principali direttrici di accesso alla centro, ad esempio lungo la Strada per Gambolò (nella zona attorno alla area cimiteriale) o in corrispondenza della Strada per Ottobiano;
- un secondo gruppo (con solo 4 istanze presentate) comprende le richieste di trasformazione di aree agricole in zone produttive (o commerciali), per un totale di circa 30.000 mq, i due terzi dei quali ubicati fuori del Centro abitato; esse sono tutte localizzate in ampliamento a parti del territorio già azzonate come produttive (o commerciali);
- un terzo gruppo (con numero totale di 11 istanze presentate) riguarda richieste per cambi di destinazioni d'uso di aree già edificabili ed edificate, per le quali però sono venute meno le ragioni di un azzonamento come quello dato dal PRG vigente: si tratta ad esempio di zone per attività produttive o attività agricole che oggi risultano dimesse; per queste (circa 20.000 mq) si chiede il cambio di destinazione urbanistica in residenziale;
- un quarto gruppo, anche esso piuttosto cospicuo (con numero totale di 18 istanze presentate) comprende richieste riguardanti aree già edificabili, principalmente come residenza, per le quali non si propone il cambio di destinazione urbanistica, ma invece una diversa modalità di intervento rispetto a quella prevista e prescritta dal PRG vigente: genericamente per tali aree si richiede una migliore fattibilità, ad esempio consentendo l'intervento diretto piuttosto che assoggettarle obbligatoriamente ad un piano attuativo;
- un quinto gruppo di istanze pervenute (in numero di 5) riguarda specificamente le NTA vigenti; più dettagliatamente esse concernono ad esempio: la distanza delle nuove costruzioni dalle strade; l'introduzione di una nuova zona residenziale a bassa densità; la possibilità di realizzare superfici accessorie maggiori di quelle attuali; o ancora la revisione generale degli indici fondiari e della dotazione di aree a parcheggio a seconda delle destinazioni d'uso ammesse;
- infine un sesto gruppo di richieste attiene in particolare alla trasformazione di aree oggi azzonate come agricole ma dimesse o dismissibili da tale attività e destinabili ad altri usi, ad esempio connessi con il tempo libero o attività a carattere sportivo.